

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 146° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 marzo 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **21.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Idrocarburi - Regione Puglia - Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti - Previsione dell'obbligo per i Comuni, i titolari delle autorizzazioni, l'ente nazionale delle strade, le Province, gli U.T.F., nonché i Comandi provinciali dei VV. FF., di trasmettere i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti all'Osservatorio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della sfera di competenza statale per l'attribuzione di nuovi compiti o funzioni anche ad organi statali.
 - Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23, art. 19, comma 2.
 - Costituzione, art. 117, comma 2, lett. g)..... Pag. 9
- NN. **da 61 a 63.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Magistrato di sorveglianza di Foggia del 9 e del 10 novembre 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... » 10
- N. **64.** Ordinanza del Giudice di pace di Cairo Montenotte del 2 novembre 2004.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità dei riti alternativi, in particolare del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Irragionevole contrasto con l'impianto processuale prefigurato nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale - Disparità di trattamento tra imputati di reati puniti con sola pecuniaria, a seconda che si tratti di reati di competenza del giudice di pace o del tribunale - Disparità di trattamento tra imputati dinanzi al giudice di pace e opposenti a decreto penale di condanna dinanzi al tribunale - Violazione del principio di uguaglianza e dei principi del giusto processo.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
 - Costituzione, artt. 3 e 111 » 12
- N. **65.** Ordinanza del Tribunale di Bolzano sez. distaccata di Merano del 30 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2005).
Processo penale - Procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria della Provincia di Bolzano - Lingua processuale - Libertà di scelta da parte dell'imputato, indipendentemente dal gruppo di appartenenza linguistica - Conseguente possibilità che l'imputato scelga, anziché la propria madrelingua, quella del difensore di fiducia - Contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche - Lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della P.A.
 - D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 15, comma 2 (modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283), e 17, commi 1 e 2 (modificati dall'art. 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283).
 - Costituzione, artt. 6, 24 e 97 » 13

- N. 66. Ordinanza della Corte di appello di Trento sez. distaccata di Bolzano dell'8 novembre 2004.
Elezioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Interpretazione autentica di norma disciplinante una causa di incompatibilità secondo l'interpretazione della Commissione di convalida del Consiglio regionale e del Consiglio stesso, in maniera tale da configurare una causa di ineleggibilità - Conseguente incidenza su giudizio avente ad oggetto la richiesta di decadenza di consigliere provinciale di Bolzano - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.
 - Legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3, articolo unico.
 - Costituzione, artt. 3, 51 e 102; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 25 e 47..... Pag. 15
- N. 67. Ordinanza del Giudice di pace di Isernia del 28 ottobre 2004.
Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata in conseguenza del mutato quadro normativo.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.
 - Costituzione, art. 24 » 23
- N. 68. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli del 13 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2005).
Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Istanza di concessione del beneficio - Decisione del magistrato di sorveglianza con rito camerale *de plano* senza la presenza delle parti - Inapplicabilità delle regole del procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sullo *status libertatis* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (e segnatamente alla sentenza n. 53/1993).
 - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277.
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo, 27 e 3 » 24
- N. 69. Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 13 settembre 2004.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Presupposti per l'ammissione al beneficio - Apprezzamento discrezionale del giudice sulla idoneità preventiva e rieducativa della sospensione - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca - Irragionevole prescrizione di un'identica risposta legislativa a situazioni personali affatto differenti (condannati meritevoli e non) in conseguenza della preclusione di una qualsiasi valutazione discrezionale del giudice per adeguare il precetto normativo al caso concreto - Lesione del principio di indipendenza dei giudici - Contrasto con l'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena - Lesione della libertà personale.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo e 102.
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Introduzione di una misura di clemenza - Inosservanza della procedura prevista della Costituzione per la concessione dell'indulto.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
 - Costituzione, art. 79, comma primo » 29

- N. 70. Ordinanza del Giudice di pace di Napoli del 21 ottobre 2004.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Trascrizione dell'imputazione - Omessa previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2.
 - Costituzione, artt. 24, 111 e 112 Pag. 34
- N. 71. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 31 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 gennaio 2005).
Procedimento civile - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da uno solo dei convenuti in litisconsorzio passivo necessario - Possibilità di accoglimento - Esclusione in base al «diritto vivente» - Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge - Limitazione del diritto di difesa del convenuto che ha proposto l'eccezione - Irragionevolezza.
 - Codice di procedura civile, art. 38, «anche» in combinato disposto con l'art. 102, c.p.c.
 - Costituzione, artt. 24 e 25 » 35
- N. 72. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Sassari del 13 ottobre 2004.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento e della decisione di merito - Inclusione, in base a interpretazione sistematica, degli atti di indagine difensiva contenuti nel fascicolo del difensore - Conseguente automatico ingresso, nel quadro dei mezzi utilizzabili come prove nel rito speciale, di atti formati in assenza di contraddittorio - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Impossibilità di ricondurre la disciplina ai casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, trattandosi di facoltà rimessa all'imputato solo in relazione al materiale di indagine proveniente dal pubblico ministero - Distorsione irragionevole del potere di consentire all'utilizzazione di prove non formate in contraddittorio, esteso alle prove raccolte dallo stesso soggetto titolare della facoltà di rinuncia al contraddittorio - Illogicità del meccanismo che permette di utilizzare materiale di parte senza dover subordinare il giudizio abbreviato a una integrazione probatoria - Conseguente elusione del diritto del pubblico ministero alla controprova, limitato all'ipotesi di giudizio abbreviato condizionato - Lesione di principi fondamentali del giusto processo.
 - Codice di procedura penale, artt. 442, comma 1-bis, e 438.
 - Costituzione, artt. 111, comma quinto » 39
- N. 73. Ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano del 19 novembre 2004.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
 - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 27 » 44
- N. 74. Ordinanza del Tribunale - sez. del riesame - di Teramo del 10 dicembre 2004.
Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.
 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
 - Costituzione, artt. 3 e 41 » 46

- N. 75. Ordinanza del Tribunale - sez. del riesame - di Teramo del 10 dicembre 2004.
Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.
 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
 - Costituzione, artt. 3 e 41 Pag. 48
- N. 76. Ordinanza del Tribunale - sez. del riesame - di Teramo del 10 dicembre 2004.
Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.
 - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
 - Costituzione, artt. 3 e 41 » 51
- N. 77. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2004.
Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità e utilizzabilità in relazione a reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (e dai delitti in danno di sistemi informatici) - Limite temporale di ventiquattro mesi, anziché di quarantotto - Contrasto con il diritto-dovere dello Stato alla repressione dei reati e con i principi attinenti alla funzione giurisdizionale - Lesione di diritti fondamentali della persona - Violazione del diritto di difesa dell'imputato e della persona offesa dal reato, nonché del diritto dell'accusato all'acquisizione dei mezzi di prova a suo favore - Contrasto con il principio di eguaglianza e con i canoni di logicità e ragionevolezza.
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 146 [*recte*: 196], art. 132, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 32, 42, 101, 104, 111, comma terzo, e 112 » 53
- N. 78. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Fermo del 28 ottobre 2004.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 58
- N. 79. Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Fermo del 28 ottobre 2004.
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 60

N. 80. Ordinanza del Tribunale di Verona del 18 novembre 2004.

Processo penale - Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa - Giudizio direttissimo - Presentazione dell'imputato in udienza nel termine di 15 giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato - Mancata previsione secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento degli imputati di detti reati rispetto agli altri imputati sottoposti a giudizio direttissimo nei casi indicati dall'art. 449 del c.p.p. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 62

N. 81. Ordinanza del Tribunale di Ancona dell'8 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2005).

Parlamento - Immunità parlamentari - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Vincolo per il giudice di uniformarsi alla delibera del parlamento che afferma l'applicabilità della prerogativa - Ampliamento, con legge ordinaria, della garanzia dell'insindacabilità, oltre i limiti posti dall'art. 68, primo comma, Cost. - Attribuzione ai membri del parlamento di un privilegio privo di giustificazione istituzionale - Ingiustificata disparità di trattamento tra i componenti del parlamento e i terzi offesi - Violazione del diritto di azione e di difesa di questi ultimi - Violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101

» 66

N. 82. Ordinanza del Tribunale di Marsala del 7 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005).

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 - Applicazione con decorrenza 1° gennaio 1983, anziché con decorrenza 1° giugno 1985 come stabilito dal predetto d.P.R. - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione collettiva per la disciplina dei rapporti d'impiego con le pubbliche amministrazioni costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2003.

- Legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 9.
- Costituzione, art. 117, in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3 e alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. a)

» 70

N. 83. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 28 settembre 2004.

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Adozione di nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Previsione del rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagranza - Impossibilità per l'imputato di difendersi nel merito - Irragionevole previsione di giudizio direttissimo anomalo solo per i cittadini extracomunitari - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul diritto alla difesa e sui principi del giusto processo nonché sui diritti dello straniero.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111

» 73

N. 84. Ordinanza del Giudice di pace di Cividale del Friuli del 29 ottobre 2004.

Circolazione stradale - Assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile - Obbligatorietà indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità del veicolo - Possibile confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, pur se appartenente a disabile non abbiente non in grado di pagare l'elevata sanzione pecuniaria - Ingiusta discriminazione fra cittadini in base alle condizioni personali ed economiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 193, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 2 e 3

Pag. 75

N. 85. Ordinanza del Giudice di pace di Pisciotta del 28 ottobre 2004.

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi, in particolare dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Avviso all'imputato della facoltà di porre in essere condotte riparatorie - Mancata previsione - Possibilità di presentare istanza di applicazione di pena su richiesta in alternativa alla prevista domanda di oblazione - Mancata previsione - Eccesso di delega per violazione dei criteri e delle direttive della stessa legge di delega - Disparità di trattamento tra cittadini per il diverso regime previsto per i reati, anche più gravi, di competenza del tribunale a composizione monocratica - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, 20 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76

» 76

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Idrocarburi - Regione Puglia - Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti - Previsione dell'obbligo per i Comuni, i titolari delle autorizzazioni, l'ente nazionale delle strade, le Province, gli U.T.F., nonché i Comandi provinciali dei VV. FF., di trasmettere i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti all'Osservatorio regionale - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della sfera di competenza statale per l'attribuzione di nuovi compiti o funzioni anche ad organi statali.

- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004, n. 23, art. 19, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma 2, lett. g).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

Nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2004 n. 23, pubblicata nel B.U.R. n. 148 del 14 dicembre 2004, concernente «razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti», nell'art. 19, comma 2, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

Con la legge n. 23 del 2004, la Regione Puglia disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

In tale quadro, all'art. 19, per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione ed ammodernamento e promuovere un'attività permanente di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore, viene prevista l'effettuazione di un monitoraggio e l'istituzione dell'Osservatorio regionale, raccordato con gli altri sistemi informativi regionali e l'Osservatorio nazionale, al fine di concorrere: alla programmazione regionale nel settore stesso, alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

In relazione a ciò viene stabilito che i comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, l'ente nazionale delle strade, le province, gli UTF, nonché i Comandi provinciali VVFF, trasmettano i dati relativi alle principali informazioni sulla rete distributiva dei carburanti.

Tale disposizione è illegittima nella parte in cui si riferisce ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ad organi statali, imponendo loro il compito di trasmettere i dati anzidetti.

Non può infatti la regione attribuire nuovi compiti o funzioni ad organi statali, la cui disciplina è rimessa in via esclusiva allo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera g) Cost.

È stato chiarito in particolare nella sentenza n. 134/2004 che «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 13 dicembre 2004, n. 23, della Regione Puglia nell'art. 19, comma 2, per le ragioni e come sopra precisato.

Si produrrà delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2005.

Roma, addì 5 febbraio 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Giorgio D'AMATO

05C0252

NN. da 61 a 63

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 9 e il 10 novembre 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia sulle istanze proposte da: Ungaro Franco (R.O. n. 61/2005); Pilato Mauro (R.O. n. 62/2005); Pintauro Luigi (R.O. n. 63/2005).

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, per i quali la sospensione non si applica - Violazione del principio di finalità rieducativa della pena.

- Legge 1º agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista l'istanza di connessione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 207/2003 proposta da Ungaro Franco nato a San Severo il 28 febbraio 1968, detenuto presso la Casa reclusione S. Severo ha emesso la seguente ordinanza.

Svolgimento del procedimento

Con ordinanza in data 21 gennaio 2003, il Tribunale di sorveglianza di Bari concedeva al nominato in oggetto, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale successivamente revocata con ordinanza T.S. Bari in data 13 luglio 2004 (in atti), per violazioni al programma di trattamento.

Con istanza in data 12 ottobre 2004 il detenuto ha chiesto di fruire del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla legge n. 207/2003, con riferimento alla pena di A2 M 4 di reclusione inflittagli con sent. C.d.a. Bari del 30 ottobre 1998 (decorrenza pena =; scadenza pena =).

Motivi della decisione

Ritiene il decidente di dover sollevare la seguente questione di illegittimità costituzionale.

L'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/03 esclude dalla concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva le persone che, dopo la condanna, «siano state ammesse» alle misure alternative alla detenzione: espressione francamente ambigua, poiché non è affatto chiaro se essa riguardi solo i condannati che siano stati ammessi — e si trovino — in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza di sospensione condizionata *ex lege* n. 207/2003 ovvero anche i condannati che, dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa alla detenzione, ne abbiano successivamente subito la revoca [è il caso del nominato in oggetto che ammesso con ordinanza in data 21 gennaio 2003 del Tribunale di sorveglianza di Bari al beneficio dell'affidamento, di lì a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza T.S. Bari in data 13 luglio 2004, Ungaro Franco ha presentato, in relazione alla medesima condanna, istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva].

Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003, a mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima», poiché esso sembra avere solo il valore di «norma di chiusura», destinata ad individuare il criterio temporale per l'applicazione del beneficio di nuova istituzione, ma non anche di individuare le condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per la concessione o il diniego del beneficio, che sono invece previste dall'art. 1 della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo articolo prevede appunto, tra le condizioni ostative, l'ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, ma non anche l'attualità di tale condizione: pertanto, la condizione ostativa ben potrebbe ritenersi integrata anche nei confronti dei condannati che, successivamente all'ammissione ad una misura alternativa, ne abbiano subito la revoca.

Una diversa interpretazione della norma — fondata sul dato meramente letterale — appare in contrasto con la Costituzione, perché ancora ad un dato meramente temporale (essere o meno sottoposto a misura alternativa alla data di entrata in vigore della legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in tal modo dipendente da una circostanza meramente aleatoria, in violazione dunque del principio di ragionevolezza.

Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione di chi, essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, è escluso dal beneficio della

sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge ed essendo dunque più meritevole di chi abbia subito la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso di accoglimento della presente istanza, potrebbe ottenere il beneficio *de quo*). Tale interpretazione appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se è vero, infatti, che tale principio è pur sempre rispettato quando siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, è anche vero, però, che nel caso in esame la condizione del condannato cui sia stata revocata una misura alternativa è sì diversa, ma senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a misura alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque, pur trovandosi in una situazione soggettivamente deteriore rispetto al secondo, potrebbe però ugualmente fruire del beneficio, con una vistosa ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi, originariamente nella sua stessa condizione, abbia invece tenuto un comportamento osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di maggiore tutela [senza tra l'altro dimenticare che, in tal modo, potrebbe essere addirittura legittimato il perverso «gioco» di provocare intenzionalmente la revoca della misura alternativa, soprattutto se diversa dall'affidamento in prova (la detenzione domiciliare e la semilibertà comportano limitazioni della libertà personale senz'altro più gravose rispetto a quelle rinvenienti dal c.d. «indultino», al solo fine di ottenere successivamente la sospensione condizionata (la cui concessione è «automatica», una volta accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti dal legislatore), in palese contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27, terzo comma della Costituzione].

Ne consegue che il mancato inserimento, tra le cause ostative alla concessione del beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003, delle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 58-*quater* della legge n. 354/1975 [che vieta, nel caso di revoca di una delle misure alternative (ai sensi degli artt. 47 comma 11, 47-*ter*, comma 6 e 51, comma 1 della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici penitenziari], appare per un verso irragionevole [non appare infatti razionale un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli neghi per un certo periodo alcuni benefici penitenziari (tra cui misure alternative recanti prescrizioni piuttosto restrittive della libertà personale, come la detenzione e la semilibertà), ma nel contempo gli riconosca il diritto di ottenerne immediatamente un altro più favorevole (le prescrizioni inerenti alla sospensione condizionata, assimilabili a quelle dell'affidamento in prova, sono senz'altro più favorevoli di quelle inerenti alla detenzione domiciliare ed alla semilibertà)] e per altro verso contrastante con i principi di uguaglianza e di finalità rieducativi della pena [la legge *de qua*, difatti, consente la concessione al condannato resosi responsabile di trasgressioni agli obblighi o addirittura di reati in corso di misura alternativa (cioè ad un soggetto rivelatosi *per facta concludentia* poco affidabile e non meritevole di trattamenti extramurari) di un beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso violazioni, si presenta sicuramente come più meritevole].

Consegue a tanto che appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva in favore dei condannati che precedentemente abbiano subito la revoca, per fatto colpevole (e cioè ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354/1975), di una misura alternativa.

Va infine evidenziato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la decisione in ordine alla proposta istanza.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva proposta da Ungaro Franco, s.m.g., in relazione alla pena di cui alla sent. C.d.a. Bari del 30 ottobre 1998;

Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Foggia, addì 9 novembre 2004

Il magistrato di sorveglianza: FIRMA ILLEGIBILE

05C0217

N. 64

*Ordinanza del 2 novembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Cairo Montenotte
nel procedimento penale a carico di Nada Luigi*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità dei riti alternativi, in particolare del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Irragionevole contrasto con l'impianto processuale prefigurato nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale - Disparità di trattamento tra imputati di reati puniti con sola pecuniaria, a seconda che si tratti di reati di competenza del giudice di pace o del tribunale - Disparità di trattamento tra imputati dinanzi al giudice di pace e opposenti a decreto penale di condanna dinanzi al tribunale - Violazione del principio di uguaglianza e dei principi del giusto processo.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di Nada Luigi, nato a Gorzegno il 15 febbraio 1929 per il reato di cui all'art. 594, comma 1 e 4 c.p., accertato in Cengio in data 12 ottobre 2002;

O S S E R V A

L'eccezione di illegittimità costituzionale di cui si tratta, è stata sollevata dal patrocinio dell'imputato il quale argomenta sostanzialmente in due fondamentali motivazioni. La prima si riferisce all'attività legislativa in sede di licenziamento della riforma relativa all'adozione dei riti alternativi per la definizione dei processi penali con un più celere *iter* e, conseguentemente, con una più rapida definizione. In funzione di questa impostazione il legislatore non ha posto alcun limite, né in relazione al tipo di reato contestato, né al giudice competente a giudicare. Non emerge, in sostanza, alcun elemento che possa far trasparire la volontà di circoscrivere la diminuzione di pena solo ad alcune categorie di illecito. Ne deriva che la norma censurata contrasta con la ragione di fondo dell'impianto processuale prefigurato nella legge delega, tendente a favorire l'adozione dei riti alternativi, per contenere i carichi processuali. Non sussiste, inoltre alcuna discriminazione ai fini dell'applicazione dei riti alternativi, a seconda del giudice che li applica. Rito abbreviato e patteggiamento sono di competenza del giudice penale senza distinzione tra giudice monocratico e giudice collegiale, comprendono la figura del giudice di pace nella prima categoria. A questo punto si inserisce la censura secondo cui la norma in questione crea una palese disparità di trattamento tra le ipotesi delittuose, ancora di competenza del giudice penale monocratico che prevedono la punizione del reato con la sola pena pecuniaria e quelli di competenza del giudice di pace che altrettanto sono punibili soltanto con pena pecuniaria. Ancora disparità di trattamento si ha rispetto all'opponente al decreto penale di condanna, che è soltanto sanzione pecuniaria, e l'imputato nel giudizio davanti al giudice di pace. Al primo, infatti, è consentito di richiedere sia il giudizio immediato sia l'applicazione e la definizione dello stesso con i riti alternativi; al secondo questa possibilità è negata. Ritiene questo giudice che le questioni così come formulate non possano essere definite manifestamente infondate sia in rapporto all'art. 111 della Carta costituzionale con riferimento ai principi del giusto processo, sia in rapporto all'art. 3 della medesima legge fondamentale relativamente all'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Del pari ritiene sicuramente rilevante la questione proposta ai fini della definizione del processo di che trattasi, ben diversa, nella sostanza, a seconda della soluzione che verrà fornita.

P. Q. M.

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal patrocinio dell'imputato;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante, nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, escludente i riti deflattivi, in relazione agli artt. 3 e 111 della Cost.;

Sospende il giudizio di merito, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Cairo Montenotte, addì 27 ottobre 2004

Il giudice di pace: ROSSI

05C0218

N. 65

*Ordinanza del 30 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2005)
emessa dal Tribunale di Bolzano sez. distaccata di Merano nel procedimento penale a carico di Schwienbacher Erich*

Processo penale - Procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria della Provincia di Bolzano - Lingua processuale - Libertà di scelta da parte dell'imputato, indipendentemente dal gruppo di appartenenza linguistica - Conseguente possibilità che l'imputato scelga, anziché la propria madrelingua, quella del difensore di fiducia - Contrasto con la tutela delle minoranze linguistiche - Lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della P.A.

- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 15, comma 2 (modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283), e 17, commi 1 e 2 (modificati dall'art. 4 del d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283).
- Costituzione, artt. 6, 24 e 97.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 296/01 a carico Schwienbacher Erich, nato il 3 gennaio 1945 a Cermes, residente in Merano, via Tobias Brenner n. 11, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 368 c.p.;

Premesso che lo stesso di madrelingua tedesca, con dichiarazione dd. 4 ottobre 2000 resa innanzi al Commissariato di Polizia di P.S. di Merano, ha scelto quale lingua del processo quella italiana in considerazione del fatto che uno dei due difensori di fiducia nominati è di madre lingua italiana, precisamente l'avv. Adelaide Sanò;

Premesso che la persona offesa Nagele Carlo, nato a Cermes il 5 agosto 1951, residente in Merano, Pfarrgasse n. 29/a pure di madrelingua tedesca, si è costituito parte civile in data 18 maggio 2001 con l'avv. Maurizio Breglia di madre lingua italiana, senza effettuare un'esplicita scelta di lingua;

Rilevato che il processo, a questo punto, deve essere celebrato in lingua italiana giuste le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 283/2001 che ha, in parte, modificato le disposizioni di cui al d.P.R. n. 574/1988 nonostante le parti — imputato e parte civile — nonché la prevalenza dei testi siano di madre lingua tedesca ed, in quanto di matrice culturale contadina del posto, non hanno sufficiente padronanza della lingua italiana: sia le parti per seguire il processo sia i testi per rendere le dichiarazioni direttamente in lingua italiana, per cui vi è la concreta necessità di procedere alla traduzione, a mezzo di interprete, delle dichiarazioni rese dalle parti nonché dei testi; previsione, fra l'altro, puntualmente disciplinata dal dettato legislativo menzionato dato che tutti hanno il diritto di parlare nella loro madrelingua, con contestuale traduzione nella lingua del processo (v. art. 16, commi 3, 4 e 5, d.P.R. n. 574/1988 come modificato dall'art. 3 decreto legislativo n. 283/2001);

Un tanto premesso;

O S S E R V A

Ad avviso di questo giudice, la disciplina dettata dalla normativa sopra menzionata sull'attuazione dell'uso della lingua nei rapporti con l'autorità giudiziaria in Alto Adige, è in contrasto con i principi fondamentali della Carta costituzionale di cui agli artt. 6 concernente la tutela delle minoranze linguistiche, 24 concernente la tutela del diritto alla difesa e 97 concernente il buon andamento della p.a.

Infatti, nel caso di specie, la disciplina evidenziata «costringe» l'Amministrazione della giustizia a celebrare un processo che, per sua «natura», proprio in ragione dell'appartenenza delle parti al gruppo linguistico di madrelingua tedesca, dovrebbe celebrarsi in tale ultima lingua. Di fatto, però, la difesa, proprio in quanto di fiducia, non di rado impone al suo assistito di scegliere formalmente la lingua italiana, perché tutto il processo debba celebrarsi in tale ultima lingua. La conseguenza è assurda e grottesca: sia l'imputato che la parte civile, pur avendo scelto la lingua italiana hanno il diritto di parlare nella loro madrelingua come pure i testi, con la conseguenza che deve essere incaricata l'interprete per procedere alla traduzione dalla lingua tedesca in quella italiana perché la difesa possa seguire il processo. Ne consegue un completo svuotamento e conseguentemente sviamento della norma posta a tutela della minoranza etnica, in quanto l'interprete, pagata dallo Stato, non è più a disposizione del cittadino, bensì della difesa che, in questi casi, si avvale di un servizio statale per sopperire a proprie deficienze linguistiche. Tale dato di fatto viene pure a collidere con la stessa portata normativa ove questa prevede all'art. 16,

comma 2 come sostituito dall'art. 3, decreto legislativo n. 283/2001 che il difensore di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo può «pronunciare gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese ...» nella rispettiva madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.

La legge, dunque, prevede la possibilità che il difensore di fiducia parli nella sua madrelingua, con conseguente traduzione delle eccezioni e delle difese nella lingua del processo. Tale disposizione normativa, però, presuppone da parte del difensore, seppure di madrelingua diversa del suo assistito, una comprensione quantomeno «passiva» della lingua tedesca, perché possa, in proposito, approntare un'adeguata difesa, fermo restando l'obbligo di usare la lingua delle parti e dei testi nella loro escussione. Di fatto, però, questo raramente succede. L'avvocato che non conosce la lingua tedesca, neanche «passivamente», indipendentemente dal fatto che venga o meno da fuori Provincia, preferisce allora «far» scegliere al suo assistito la propria madrelingua, con le conseguenze sopra riportate. A parere di questo giudice, la scelta della lingua processuale non deve essere rimessa alla mera volontà dell'imputato: criterio questo assai «labile» proprio per i motivi di cui sopra tenuto conto che il cittadino, sfornito di cognizioni tecniche, facilmente si fa convincere dal suo difensore di scegliere la lingua che, in realtà, non è la sua madrelingua, con l'assurda conseguenza che l'eventuale deficienza linguistica della difesa di fiducia va a spese dello Stato che è tenuto a incaricare e pagare un'interprete solo per il difensore. In questi casi, dunque, ove la scelta della lingua da parte dell'imputato è solamente «strumentale» ad un'esigenza personalissima della difesa, ma non dello stesso imputato, questo giudice è dell'avviso che il criterio d'individuazione della scelta della lingua processuale debba essere il gruppo di appartenenza linguistica dell'imputato al fine di evitare le storture normative come si presentano nella pratica. In proposito, va anche evidenziato che la normativa esaminata ha elaborato il concetto di «lingua presunta», fra l'altro anche riportato all'art. 100, comma 3, d.P.R. n. 670/1972 relativo all'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che si applica nel momento in cui l'imputato non effettua la scelta della lingua processuale, e che l'art. 18-ter introdotto dal decreto legislativo n. 283/2001 prevede che «l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4 c.p.p., assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato»; disposizione che garantisce la più ampia attuazione del principio di difesa e quello di tutela della minoranza etnica.

Va pure ricordato che l'art. 100, comma 1 del d.P.R. n. 670/1972 prevede che «i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale» ove «facoltà» nel testo di lingua tedesca viene tradotto con «diritto».

Purtroppo, il cittadino di madrelingua tedesca, pur essendo tutelato da un punto di vista normativo nell'uso della sua lingua, non sempre sente la necessità di far valere tale suo diritto, per i più svariati motivi, fra cui anche quello di agevolare il suo difensore nell'uso della lingua di questi, omettendo di proposito di scegliere la propria madrelingua e quindi rinunciando ad un suo diritto costituzionalmente garantito. Visti questi principi, ci si chiede perché, indipendentemente che si tratti di difesa d'ufficio o di fiducia, il criterio per l'individuazione della lingua processuale sia rimesso alla «volontà» dell'imputato, di fatto «pilotata» dalla difesa, e non venga a coincidere automaticamente con l'appartenenza al gruppo linguistico. Quest'ultimo criterio di portata assoluta ed obiettiva risolverebbe di fondo i problemi che si presentano nella pratica come sopra descritti.

Nel caso di specie, il processo verrebbe celebrato in lingua tedesca e la difesa, comunque, potrebbe parlare nella sua madrelingua ed in caso di insufficiente padronanza della lingua, in questo caso tedesca, dovrebbe avvalersi di un'interprete personale che potrebbe anche essere un codifensore di madrelingua tedesca. Se, invece, la dichiarazione di scelta della lingua processuale è rimessa all'imputato che, p.es. di fronte, «all'invito» del suo difensore di scegliere la lingua italiana, effettivamente sceglie la lingua del suo avvocato, anche se non convinto, la normativa in esame, in particolare gli artt. 15, comma 2 e 17, commi 2 e 3, d.P.R. n. 574/1988 come modificati dagli artt. 2 e 4, decreto legislativo n. 283/2001, vengono a collidere con i principi costituzionali del diritto di tutela della minoranza linguistica, di difesa nonché quello di buon andamento della p.a. Infatti, l'imputato anche se formalmente «libero» di scegliere la lingua processuale, di fatto viene a trovarsi a celebrare un processo in una lingua diversa dalla sua, vedendosi limitato nel seguire il processo nella sua lingua e quindi nel suo diritto di difesa e soprattutto con notevole dispendio di tempo e costi per la p.a., la quale, come già sopra riferito, è costretta a procedere alla traduzione delle dichiarazioni delle parti e dei testi perché la difesa possa parlare nella sua lingua; diritto comunque a quest'ultima accordato dalla norma sopra citata.

Ad avviso della scrivente, proprio al fine di evitare le storture di cui sopra, criterio determinante nell'uso della lingua processuale nel processo penale, dovrebbe essere solo il gruppo di appartenenza linguistica dell'imputato dato che l'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 574/1988 come modificato dall'art. 3, decreto legislativo n. 283/2001 consente alla difesa di madrelingua diversa, di parlare nella sua lingua. Se, però, il difensore prescelto dall'impu-

tato, per qualsiasi motivo, non è in grado di seguire il processo nell'altra lingua, l'imputato dovrà farsi carico delle spese dell'interprete di cui dovrà avvalersi il suo difensore. Come già sopra più volte ribadito, non è né nello spirito della normativa sull'uso della lingua innanzi all'autorità giudiziaria della Provincia di Bolzano né in sintonia con i principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche, di attuazione del diritto di difesa nonché di efficienza della p.a. celebrare un processo in una madrelingua che, alla fine, è solo quella del difensore!

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2 e 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 574/1988, come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo n. 283/2001, nella parte in cui prevedono una libera scelta della lingua processuale da parte dell'imputato, indipendentemente dalla sua appartenenza al gruppo linguistico, nei limiti e nei termini di cui in motivazione;

Dichiara la sospensione del giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Merano, addì 30 gennaio 2004

Il giudice monocratico: CERESARA

05C0219

N. 66

*Ordinanza dell'8 novembre 2004 emessa dalla Corte di appello di Trento sez. distaccata di Bolzano
sugli appelli riuniti Girardi Rolando ed altri contro Durnwalder Luis ed altri*

Elezioni - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Interpretazione autentica di norma disciplinante una causa di incompatibilità secondo l'interpretazione della Commissione di convalida del Consiglio regionale e del Consiglio stesso, in maniera tale da configurare una causa di ineleggibilità - Conseguente incidenza su giudizio avente ad oggetto la richiesta di decadenza di consigliere provinciale di Bolzano - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3, articolo unico.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 102; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 25 e 47.

LA CORTE DI APPELLO

Visti gli atti della causa civile iscritta al n.172/04 R.G. a seguito di appello proposto da Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald nei confronti di Durnwalder dott. Luis, del Presidente *pro tempore* del Consiglio provinciale di Bolzano, del Presidente *pro tempore* del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e del p.m. avverso la sentenza n.808/04 dd. 19-24 agosto 2004 pronunciata dal Tribunale di Bolzano nella sua sede principale nonché gli atti della causa civile iscritta al n. 177/04 RG. a seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano nei confronti di Durnwalder dott. Luis, del Presidente *pro tempore* del Consiglio provinciale di Bolzano, del Presidente *pro tempore* del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nonché di Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald ad impugnazione della medesima sentenza (procedimenti poi riuniti sotto il n. 172/04 RG. all'udienza del 27 ottobre 2004);

Uditi in pubblica udienza, a seguito di relazione fatta dal presidente, i procuratori delle parti costituite ed il Procuratore Generale presso questa sezione distaccata della Corte di appello;

Sciogliendo la riserva formulata alla specificata udienza del 27 ottobre 2004; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Svolgimento del processo

Con il ricorso dd. 20-21 luglio 2004 presentato al Tribunale di Bolzano nella sua sede principale, Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploj Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weisssteiner Ferdinand Oswald, tutti nella loro veste di cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia di Bolzano e per l'effetto chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale di Bolzano indette per il giorno 26 ottobre 2003 e sfociate nella elezione a consigliere provinciale di Durnwalder dott. Luis, poi convalidata dal Consiglio provinciale in data 8 giugno 2004, domandarono che il predetto consigliere Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto sin dall'origine, dalla relativa carica per avere ricoperto, da diversi anni e fino a tutto il 14 maggio 2004, ossia fino alla naturale scadenza del relativo mandato assunto per il triennio 2001/03 la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre S.p.a., della quale la Provincia autonoma di Bolzano era stata socio con una quota di partecipazione eccedente il 50%, versando così esso Durnwalder, alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, recepita dall'art. 1 comma 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4.

Il consigliere Durnwalder, costituendosi con comparsa dd. 11 agosto 2004, resistette alla domanda, facendo sostanzialmente valere che la carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre S.p.a. da esso rivestita non era bastata a produrre la denunciata situazione di conflitto, in quanto l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 7/1983 richiamata dai ricorrenti, per il dato testuale e per la sua collocazione sistematica in seno all'impianto normativo, era venuto a disciplinare esclusivamente la posizione dell'amministratore o dirigente che avesse ricoperto la qualifica di legale rappresentante di società per azioni con partecipazione maggioritaria dell'ente (Regione o Provincia) ed era anche stato conformemente e ripetutamente interpretato ed applicato dal competente Consiglio Regionale della Regione Trentino-Alto Adige, da varie legislature, in vari altri casi del tutto analoghi.

Con l'ora appellata sentenza numero 808/04 dd. 19-24 agosto 2004 il Tribunale di Bolzano provvide a rigettare la domanda a spese compensate, richiamando a tal fine gli insegnamenti impartiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 dd. 21 maggio 1975 e pervenendo, attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 11 della citata legge regionale, al risultato che la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre S.p.a. ricoperta dal Durnwalder avesse integrato una semplice causa di incompatibilità accostabile a quelle rimaste disciplinate dal successivo art. 12 e, nel caso di specie, venuta meno in epoca pacificamente anteriore al momento in cui era stata deliberata la convalida della contestata elezione del predetto consigliere.

Con il proposto appello i cittadini elettori originari ricorrenti, censurando la validità dell'interpretazione effettuata dal primo giudice e sostenendo che una corretta lettura della norma avrebbe imposto l'inquadramento della fattispecie, anche perché testualmente definita come di ineleggibilità, fra quelle disciplinate dall'art. 10 delle legge regionale, tornarono a domandare che l'adita Corte di appello, ravvisata la denunciata situazione di ineleggibilità, dichiarasse la cessazione dalla carica fin dall'origine del consigliere Durnwalder.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, sviluppando autonomo appello per contestare la soluzione interpretativa percorsa dal Tribunale in aderenza a quella risalente sentenza «additiva» della Consulta, insistette, per l'ipotesi che la posizione del consigliere Durnwalder non fosse ritenuta suscumbibile sotto le norme dettate a disciplina delle ipotesi di ineleggibilità, che fosse dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 della legge provinciale n. 4/2003 e dell'art. 11 della legge regionale n. 7/1983 in quanto venuti a ledere il principio della ragionevolezza ed a risultare praticamente inapplicabili per ragioni sostanzialmente identiche a quelle già valutate, seppure in riferimento ad una diversa legge intervenuta su materia analoga, appunto con la specificata pronuncia emessa nell'anno 1975.

L'appellato consigliere Durnwalder, invece, costituendosi nuovamente, si limitò ad invocare il rigetto delle proposte impugnazioni.

A cause di appello già avviate il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige approvò la legge regionale 29 settembre 2004, n. 3 («interpretazione autentica dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7»), il cui unico art. 1 (interpretazione autentica) recita:

«1. Nell'art. 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni amministratori o dirigenti, ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società».

Tale legge, essendo stata pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 41/I-II del 12 ottobre 2004, entrò in vigore il 27 ottobre 2004, ossia con lo stesso giorno per il quale era stata fissata l'udienza di discussione nei due giudizi di appello, poi riuniti.

Peraltro ancora prima ed in previsione dell'entrata in vigore della predetta legge regionale gli appellanti cittadini elettori, presentando memoria difensiva dd. 18 ottobre 2004, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale della nuova normativa per un duplice ordine di considerazioni:

sotto un primo profilo in quanto la potestà legislativa a dettare la disciplina affidata alla nuova legge, anche sotto l'aspetto interpretativo, sarebbe dovuta considerarsi riservata, in virtù della novella apportata dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale di Bolzano, per cui il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, legiferando in materia, sarebbe venuto a violare le previsioni statutarie sul punto; e sotto un profilo ulteriore e di merito, in quanto la recentissima norma interpretativa, innovando con effetti retroattivi, senza che fossero emerse esigenze di vera interpretazione, ad una disciplina tracciata da una normativa già di per sé chiara ed inequivoca, peraltro in pendenza di un giudizio avente per oggetto l'applicazione di tale normativa, sarebbe stata emanata senza il doveroso rispetto dei generali principi di ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico, in specifica violazione degli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale.

Invocarono pertanto i predetti appellanti cittadini elettori che, previa deliberazione della rilevanza ai fini della decisione da emettere nell'instaurata controversia e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate negli illustrati termini, l'adita Corte rimettesse gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

Il Procuratore generale, presentando in udienza una propria nota dd. 27 ottobre 2004 e facendo in essa valere l'impostazione innovativa e non già interpretativa della nuova legge regionale, ne contestò l'applicabilità alla fattispecie portata all'esame della Corte, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale con l'interposto gravame.

L'appellato consigliere Durnwalder, mediante memoria dd. 27 ottobre 2004 prodotta e scambiata sempre in udienza, resistette a tutte le nuove avversarie richieste, invocandone il rigetto.

Considerazioni in diritto

Essendo la Corte chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale finora a più riprese sollevate dalle diverse parti e dovendo, per ragioni di ordine logico, essere preminentemente verificata la rilevanza, agli effetti della controversia da decidere in questa sede, delle questioni di legittimità costituzionale sviluppate dagli appellanti cittadini elettori con la memoria difensiva dd. 18 ottobre 2004, s'impone una preliminare analisi dell'intrinseca funzione perseguita dal legislatore con l'emanazione della citata legge regionale 29 settembre 2004 n. 3.

Balza, infatti, agli occhi come tale legge, ove non la si potesse ritenere caratterizzata da contenuti interpretativi di per sé retroattivi, essendo entrata in vigore il 27 ottobre 2004 senza alcuna specifica disposizione che ne avesse previsto l'applicazione retroattiva, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame.

Va, tuttavia, pur a prescindere dalla (non determinante) conforme autodefinizione emergente dall'intitolazione, riconosciuta l'intrinseca natura interpretativa della predetta legge, in quanto indubbiamente non venuta ad innovare ai contenuti dell'art. 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 bensì a rendere genericamente più chiara ed inequivoca la portata delle originarie espressioni «rappresentanti legali o amministratori dirigenti» riportate alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, quando il significato della predetta norma, se intesa secondo il dato letterale messa a raffronto con il dettato del comma 4 del successivo art. 12, ma soprattutto se valutata alla luce della costante interpretazione che allo stesso art. 11 risulta essere stata data nella pratica applicazione dalla Commissione di convalida del Consiglio regionale e dal Consiglio stesso da più legislature, era divenuto e poteva ragionevolmente ritenersi opinabile.

È vero che la tesi interpretativa sostenuta fin dal giudizio di prime cure e ribadita in questa sede dal consigliere Durnwalder, secondo cui la dicitura «rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome» dovrebbe equivalere a quella di

«legali rappresentanti, siano essi amministratori o dirigenti» delle considerate società per azioni, sembrerebbe a prima vista smentita dalla mancanza di una virgola a seguito del vocabolo «dirigenti» (la cui presenza soltanto avrebbe reso più stringente o addirittura imposto la lettura reclamata dal Durnwalder), tantopiù che l'analogo precetto dettato dalla precedente lettera *b*) del comma 1, riferito ai «rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province», risulta sempre carente di identica virgola e che per di più la versione tedesca della norma qui in esame («die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen») sembrerebbe sempre ancora incompatibile con la voluta specificazione accompagnatoria da abbinare e riferire ai legali rappresentanti, se appunto da intendersi come i soli colpiti dalla previsione di ineleggibilità.

Né si dimentichi che la predetta tesi sembrerebbe ulteriormente smentita dal fatto che, alla lettera *a*) del medesimo comma 1 dell'art. 11, si fosse fatto richiamo a «rappresentanti legali di società o imprese private ... legati con la Regione o con le Province...» senza alcuna specificazione, quando la medesima tecnica legislativa sarebbe potuta essere adottata nelle successive lettere *b*) e *c*), sempre che effettivamente si fosse inteso riferire la relativa disciplina esclusivamente ai rappresentanti legali.

Una serie di elementi e non trascurabili imperfezioni terminologiche della legge regionale n. 7/1983 rendono però in qualche maniera sostenibile la tesi avanzata dal consigliere Durnwalder e, di riflesso, quantomeno dubbi i propositi perseguiti dal legislatore regionale con la norma in esame:

il fatto che, nella società per azioni, secondo quanto disposto dall'art. 2384 del codice civile e per assolutamente pacifica elaborazione giurisprudenziale, i poteri di rappresentanza possano finire effettivamente affidati tanto ad amministratori (soci o non soci, investiti a norma dell'art. 2380 codice civile) quanto a direttori generali (ossia a lavoratori qualificati, non necessariamente investiti anche della carica di amministratore, pur risultando la medesima cumulabile con quella del dipendente);

il fatto che, nelle disposizioni dettate alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale, si fosse fatto significativamente uso della disgiunzione «o», poco indicata a fare apparire semplicemente elencativa la sequenza dei riportati concetti «rappresentanti legali», «amministratori» e «dirigenti», soprattutto se raffrontata a quella emergente dalla successiva lettera *d*), nella quale il richiamo, evidentemente cumulativo, ai «consulenti legali, amministrativi e tecnici» risulta essere stato fatto con pertinente ricorso alla congiunzione «e»; il fatto che la norma risulti essere stata formulata in evidente aderenza all'analoga disposizione dettata — a livello nazionale — nella legge 23 aprile 1981, n. 154 («norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale»), la quale significativamente, elencando all'art. 2 le situazioni di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, contempla al numero 10 del comma 1 «i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune», facendo proprio ricorso alla congiunzione «e»;

la poca determinatezza terminologica dei concetti «amministratori» e «dirigenti» impiegati, la quale — quanto al secondo — risulta avvalorata dal fatto che la suprema Corte, con la recente sentenza numero 10779 dd. 9 luglio 2003, fosse dovuta intervenire per chiarire, seppure in riferimento all'appena citato n. 10 del primo comma dell'art. 2 della predetta legge 23 aprile 1981, n. 154, che la «ivi recepita nozione di dirigente non è da intendere, nel senso proprio dell'art. 2095 c.c., come indicativa di una specifica categoria di prestatori di lavoro subordinato, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrano — come coloro che compongono il suddetto organo collegiale amministrativo — all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa»;

e, non ultimo, il fatto che alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) del comma 4 del successivo art. 12 della legge regionale numero 7/1983 si fosse fatto un anilítico e dettagliato richiamo alle figure di «presidente», di «membro del consiglio di amministrazione», di «direttore generale» e di «dirigente» di enti, istituti e società varie, quando il ricorso agli identici concetti avrebbe certamente contribuito a rendere univoco il precetto formulato alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 11, sempre che lo si fosse inteso estendere, oltre che ai legali rappresentanti, anche a semplici membri del consiglio di amministrazione o a fantomatici diversi dirigenti.

A ciò si aggiunga che l'esigenza interpretativa, a seguito dei dubbi sorti a seguito e per effetto dell'iniziativa giudiziaria assunta dagli attuali appellanti cittadini elettori, risulta essere stata avvertita proprio in considerazione del fatto (avvalorato da documenti prodotti dal consigliere Durnwalder nel giudizio di prime cure) che, già all'inizio della passata legislatura, la Commissione di convalida del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e lo stesso Consiglio, evidentemente a seguito di sospetti di ineleggibilità già allora sorti in ordine a diversi consiglieri eletti in provincia di Bolzano e risultati membri di consigli di amministrazione di società con capitale maggioritario della Provincia, autonoma di Bolzano (dei consiglieri Werner Frick, Alois Kofler e Michael Josef Laimer in particolare), avessero ogni volta deciso per l'insussistenza della situazione di conflitto, escludendo così l'applicabilità della contestata norma alla fattispecie.

Dalla ritenuta incontrovertibile natura interpretativa della recentissima legge regionale numero 3/2004 discende così la sua retroattiva forza vincolante e concreta applicabilità alla fattispecie da esaminare.

Va altresì precisato, ad ulteriore supporto della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli appellanti cittadini elettori in riferimento alla specificata legge regionale numero 3/2004 come l'ipotetica declaratoria di illegittimità della medesima avrebbe da comportare la rivisitazione della posizione del consigliere Durnwalder alla luce del disposto dell'art. 11 della legge regionale numero 7/1983 intendersi come dettato a disciplina di ipotesi di autentica ineleggibilità.

Ritiene, infatti, a tale riguardo la Corte che la interpretazione costituzionalmente guidata data alla norma dal primo giudice non regga al vaglio critico, risultando sufficientemente chiara, oltre che esaustiva e sistematicamente valida, la disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 10, 11 e 12 della citata legge.

Se, infatti, l'art. 12 contempla le ipotesi di incompatibilità di cariche dettando anche i meccanismi per la loro efficace e tempestiva rimozione, appare più che evidente come gli artt. 10 e 11 traccino, entrambi, l'alternativa disciplina di situazioni definite tutte di ineleggibilità.

Non a caso l'art. 11 (con la rubrica «Altre cause di ineleggibilità») riprende tale concetto tanto all'inizio del comma 1 («Non sono eleggibili inoltre: a) ... b) ... c) ...») quanto al successivo comma 2 («Non sono eleggibili infine: a) ... b) abrogato e c) ...»).

Ne consegue che la disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell'art. 10 — secondo cui le cause di ineleggibilità previste al primo comma (rispettivamente per membri del Governo, Commissari del Governo, sindaci dei comuni maggiori, magistrati, militari di alto rango, dipendenti regionali o provinciali ed ecclesiastici in particolari situazioni) sono destinate a non produrre effetto qualora l'interessato cessi dalle relative funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa rispettivamente intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature — non può non essere applicata in via analogica in riferimento alle ulteriori cause di ineleggibilità previste nell'art. 11, da ritenersi sempre destinate a non avere effetto se rimosse, con l'abbandono delle considerate cariche ostative (di cui al comma 1) ovvero con la presentazione del conto finanziario o di amministrazione nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 o dell'estinzione del debito prevista dalla successiva lettera c), entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.

Si deve cioè ritenere che gli insegnamenti sviluppati dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 129 del 21 maggio 1975, richiamati dal tribunale nella sentenza ora appellata per ritenere incompleto l'impianto dell'art. 11 e sostanzialmente inapplicabile alle relative situazioni le disposizioni dettate dai commi 2 e 3 del precedente art. 10 e per così giungere, in via interpretativa, a fare rientrare la situazione di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo art. 11 — quella venuta ad interessare il consigliere Dumwalder — fra le ipotesi di incompatibilità e, soprattutto, a ritenere in concreto sanato il conflitto a causa della cessazione della carica intervenuta prima della convalida dell'elezione, non si attagliano in alcun modo alla fattispecie in esame.

La considerata pronuncia della Corte delle leggi, infatti, risulta essere intervenuta in riferimento all'art. 15, n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, quando tale norma prevedeva, raggruppandole e concentrandole nell'unica categoria di cause denominate di ineleggibilità e senza precisare a quale arco temporale dovesse aversi riguardo per ritenere la sussistenza e perduranza, tutta una serie di situazioni di conflitto di interessi che, negli strumenti legislativi approvati a disciplina dell'identica materia in epoca successiva sia a livello nazionale che nelle regioni autonome e così ancora e proprio nella ora invocata legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, finirono incluse o fra le cause tuttora definite di ineleggibilità (soggiacenti, agli effetti di una loro efficace e tempestiva eliminazione, a disciplina sostanzialmente impostata sul principio della rimozione entro il termine utile per la presentazione delle candidature e quindi anticipata ad un momento anteriore alla consultazione degli elettori) o, in alternativa, fra le cause di incompatibilità (passibili di rimozione in epoca successiva alle elezioni, purché attuata entro la data della convalida).

Ne consegue che la più elaborata e comunque completa disciplina della precisata materia, quale appunto ottenuta con la legge regionale numero 7/1983, non può che avere reso assolutamente non pertinenti ed obsoleti, ai fini della presente controversia, i rilievi e le precisazioni sviluppati dalla Corte costituzionale nella specificata sentenza (interpretativa di rigetto) emessa nel ormai lontano anno 1975.

A ciò si aggiunga che la Corte di cassazione, con la sentenza numero 7123 dd. 21 luglio 1998, pur dopo essersi sforzata a tracciare la differenza ontologica intercorrente tra le cause di ineleggibilità alle cariche pubbliche elettive (definite come quelle condizioni personali del cittadino consistenti nel possesso di determinate cariche pubbliche o private o dello *status* di dipendente di alcuni enti che limitano il diritto di elettorato passivo del cittadino e che, se non rimosse entro un certo termine precedente le elezioni, le invalidano senza che al cittadino sia consentito di scegliere, una volta eletto, tra l'ufficio precedentemente ricoperto e quello elettivo) e le cause di incompatibilità (individuata in quelle volte a garantire il regolare esercizio delle funzioni pubbliche mediante il divieto di cumulo della carica elettiva con altre cariche, ma non incidenti sul diritto di elettorato passivo del cittadino che è posto di fronte alla scelta di optare per l'una o l'altra carica) ebbe a stabilire — in aderenza, peraltro, a quanto

in precedenza chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 276 dd. 25 luglio 1997 — che la valutazione circa l'inserimento di cariche ritenute configgenti con un determinato mandato elettivo nel novero delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale ovvero fra quelle di incompatibilità, ove non irragionevole, è da intendersi rimessa alla discrezionalità del legislatore (nella specie regionale).

Nel caso in esame, quindi, non appare condivisibile nemmeno il ragionamento che risulta avere portato il Tribunale di Bolzano, nella sentenza ora impugnata e per via interpretativa, a ritenere più appropriata l'inclusione della carica in concreto rivestita dal consigliere Durnwalder nella Sadobre s.p.a. fra quelle implicanti una semplice incompatibilità e, quindi, a ritenere che la situazione di conflitto fosse rimasta soggetta alla disciplina dettata nell'art. 12 della legge regionale numero 7/1983.

Proprio il fatto che il legislatore regionale, novellando gli artt. 11 e 12 della predetta legge regionale numero 7/83 con la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 5, avesse voluto sopprimere la lettera *b)* del secondo comma dell'art. 11 («coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di quelle in materia tributaria, in quanto parte in procedimento civile o amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano») e contestualmente inserire, dopo il comma terzo dell'art. 12, l'ulteriore comma 3-*bis* («Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con le Province Autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.»), sta a significare come esso legislatore si fosse ritenuto investito del considerato potere di discrezionale scelta ed avesse, con quella modifica legislativa, confermato la validità anche sotto il profilo terminologico dell'originaria inclusione delle situazioni di conflitto previste dall'art. 11 nella categoria dell'ineleggibilità, e fosse soltanto perché diversamente il trasporto della previsione del soggetto avente liti in corso con l'ente dall'art. 11 al successivo art. 12 non avrebbe avuto alcun senso logico né meno che mai prodotto pratiche conseguenze.

Risultando così appurata la rilevanza, ai fini della decisione richiesta nell'instaurata controversia, delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, va altresì ravvisata la loro non manifesta infondatezza sotto i profili prospettati dai cittadini elettori (seppure con non pertinente richiamo all'art. 70 della Carta costituzionale, quando le norme di riferimento dovevano e debbono essere quelle corrispondenti dello, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Si deve, infatti, in primo luogo, seriamente dubitare che alla Regione Trentino-Alto Adige fosse spettata la potestà legislativa all'emissione della legge regionale numero 3/2004 e che il potere ad intervenire in materia non fosse, invece, come dagli appellanti cittadini elettori affermato, da intendersi passato ed ormai riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001 n. 2 allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (ed in particolare agli artt. 25 e 47) è, infatti, innegabile come, dall'entrata in vigore della novella, il Consiglio regionale, anziché essere espressione di elezione diretta dei cittadini come nel passato (con la precisazione che i consiglieri regionali risultati eletti nelle due province andavano a formare i Consigli provinciali rispettivamente di Trento e di Bolzano), fosse finito per così dire degradato a semplice sommatoria dei due Consigli provinciali autonomamente e separatamente eletti e come a ciascuna Provincia autonoma fosse rimasto attribuito (secondo la dicitura dell'art. 47 novellato) il potere di determinare con propria legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, seppure in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e tenuto conto delle differenziate disposizioni dettate dallo stesso Statuto rispettivamente per le due Province, la forma di governo della provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori.

Non a caso entrambe le province risultano avere prontamente provveduto ad approvare, rendendo obsoleta la disciplina transitoria tracciata ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della citata legge costituzionale numero 2/2001, le previste leggi provinciali, emanando la Provincia Autonoma di Trento la legge 5 marzo 2003, n. 2 («Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia») e la Provincia autonoma di Bolzano appunto la richiamata legge 14 marzo 2003, n. 4 («Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003»).

Ne consegue che, dall'intervenuta attuazione della nuova disciplina statutaria e dall'entrata in vigore delle considerate leggi provinciali, i consiglieri provinciali eletti nella Provincia, autonoma di Trento e quelli eletti in quella di Bolzano (seppure destinati a comporre congiuntamente anche il Consiglio regionale) possono astrattamente derivare e sono venuti in concreto a derivare la spettia investitura da elezioni rimaste disciplinate da norme chiaramente differenziate e nemmeno preordinate a garantire — come, errando, sembrerebbe avere ritenuto il primo giudice nell'appellata sentenza — né unitarietà né identità di presupposti e di effetti.

Va anche rilevato come la legge trentina, risultando così espressione proprio dell'autonomia riconosciuta in materia al relativo Consiglio provinciale, si fosse premurata a disciplinare in maniera completa ed originaria, seppure rifacendosi a schemi mutuati da più antichi strumenti legislativi anche statali, le diverse ipotesi di non candi-

dabilità, ineleggibilità ed incompatibilità (dedicando alla relativa disciplina il capo II e, si badi, facendo rientrare fra le ipotesi di incompatibilità, disciplinate dall'art. 17, al comma 4, fra altre anche la posizione del «legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti»), mentre la legge bolzanina non risulta essersi soffermata sull'argomento con norme specifiche, limitandosi al comma I dell'unico articolo 1 della legge a richiamare genericamente e quindi anche a proposito della disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità non più toccata dai successivi commi dedicati ad altre materie, alla precedente legge regionale («Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi»).

La scorciatoia così percorsa dal legislatore provinciale non è, però, ovviamente bastata a fare sopravvivere una qualsivoglia potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige sulla materia indicata e deve fare ritenere, ammesso che la volontà del (nuovo) legislatore al riguardo fosse rimasta oscura per presunte imperfezioni della richiamata legge regionale e che il dettato della medesima fosse apparso bisognoso di un intervento di completamento o di interpretazione, che fosse spettato proprio ed esclusivamente alla Provincia autonoma di Bolzano (e per essa al Consiglio provinciale di Bolzano) rimediare all'inconveniente e provvedere, se dal caso, all'approvazione di una legge interpretativa.

Appare, d'altra parte, assai poco lineare che la relativa iniziativa fosse stata assunta dalla Regione Trentino-Alto Adige soltanto perché in altri tempi e sotto il vigore dello statuto speciale nell'originaria versione era stata appunto essa ad emettere la legge ora apparsa bisognosa di «aggiustamento», quando ormai nella relativa potestà legislativa erano subentrate le due province ed era certamente assurdo che a ridisegnare l'assetto istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, seppure sotto forma di una legge interpretativa riferita ad una legge regionale divenuta obsoleta e sopravvissuta unicamente per effetto del richiamo ad esso fatto nella legge provinciale numero 4/2003 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano, si fossero intromessi, a fianco dei consiglieri bolzanini, i colleghi trentini.

Anche i sospetti di incostituzionalità sollevati dai cittadini elettori censurando che la recente legge interpretativa, approvata in pendenza di un giudizio vertente proprio sull'applicazione della norma ora fatto oggetto di interpretazione autentica, sarebbe venuta ad urtare contro i principi costituzionalmente garantiti della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico e, per l'effetto, a violare gli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale, appaiono tutt'altro che pretestuosi, tanto da giustificare e richiedere ancora una relativa declaratoria di non manifesta infondatezza.

Se, infatti, la Corte costituzionale ha avuto ripetutamente occasione di stabilire come, purché non si venga a ledere il fondamentale disposto dell'art. 25 della Carta costituzionale che fa divieto di legiferare con efficacia retroattiva in materia penale, sia da considerare legittima e non di per sé irragionevole l'emanazione di leggi con effetti retroattivi, non importa se interpretative o autenticamente innovative, quando la disciplina da esse emergente non contrasti con il dettato della ragionevolezza e non comporti la lesione di altri valori o interessi costituzionalmente protetti (cfr. C. cost. 7 giugno 1999, n. 229), e se è vero che, in riferimento a leggi interpretative, la violazione del principio di ragionevolezza è stata normalmente esclusa in presenza di comprovate situazioni di incertezza e di reali esigenze di chiarificazione (cfr. C. cost. 5 novembre 1993, n. 402 e 9 aprile 2002, n. 374), non va sottaciuto che la violazione del dettato dell'art. 3 Cost. è stato ravvisato in ipotesi in cui una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi era venuta a trovarsi in urto con l'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico per riscontrata non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore (cfr. C. cost. 15 novembre 2000, n. 525).

La Corte delle leggi, con la sentenza numero 397 dd. 10 novembre 1994, ha altresì precisato che non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione della quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso, specie allorché tale intervento sia dettato al fine di impedire una situazione di irrazionale disparità di trattamento, e che in simili casi la legge interpretativa, pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri, dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venire meno la *potestas iudicandi*, bensì semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potestà deve attenersi. La Corte non ha però mancato di aggiungere che, allorché risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale.

A ciò si aggiunga, per tornare alla specifica materia dell'ineleggibilità ad una carica elettiva e delle incompatibilità, che la Corte di cassazione, con la già richiamata sentenza numero 7123 dd. 21 luglio 1998, prendendo lo

spunto dalla pure già citata legge 23 aprile 1981, n. 154, venuta a trasformare alcune precedenti condizioni di ineleggibilità in cause di incompatibilità e, soprattutto, soffermandosi sull'art. 12, secondo cui le nuove norme dovevano essere applicate anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata della legge, se non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, ha avuto cura di avvertire come tale disciplina fosse venuta ad integrare eccezione alla regola non sufficiente a consentire una generalizzata applicazione del principio ad altre leggi analoghe in assenza di specifica disposizione in esse inserita e, nel caso di specie, resa meno scandalosa dal fatto che la retroattività della nuova disciplina a situazioni già divenute oggetto di controversia ancora pendente fosse stata prevista in una legge statale, venuta appunto a regolare la materia dell'ineleggibilità e delle incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e quella dell'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, mentre non ha avuto remore a soggiungere la suprema Corte che, qualora una clausola analoga fosse stata inserita in una legge da organo intento a disciplinare le regole riguardanti le proprie elezioni, essa si presterebbe a sicuri sospetti di incostituzionalità, anche perché nella relativa assemblea sarebbero potuti sedere (con diritto di voto) alcuni rappresentanti eletti in condizioni di ineleggibilità, i quali, votando per l'efficacia retroattiva della nuove regole elettorali, sarebbero finiti con il decidere circa la propria sorte (la permanenza o meno nell'assemblea stessa).

Ebbene, essendo fin troppo evidente come nel caso in esame si fosse verificata proprio l'illustrata situazione e come con la disciplina retroattiva dettata dalla contestata legge regionale numero 3/2004, si fosse venuti non soltanto a capovolgere, ad elezioni espletate, la definizione dei presupposti di accesso alle relative candidature, lasciando consolidata l'esclusione dei potenziali aspiranti alla carica di consigliere provinciale che in ipotesi avessero rinunciato alla candidatura e quindi all'esercizio del diritto di elettorato passivo in ottemperanza alla nel passato a prima vista ostativa formulazione della norma ora fatta oggetto di interpretazione, ma, soprattutto, ad influenzare l'esito del giudizio già anteriormente promosso dai cittadini elettori attuali appellanti per fare valere l'ineleggibilità del consigliere Durnwalder fondata su quella medesima norma, la richiesta verifica della compatibilità della nuova legge con i principi stabiliti negli artt. 3, 51 e 102 della Carta costituzionale appare più che giustificata ed imposta.

Quanto precisato in precedenza ad illustrazione della rilevanza delle questioni appena esaminate rende, invece, evidente la manifesta infondatezza della diversa questione di legittimità costituzionale sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano in riferimento alla legge regionale numero 7/1983 e la quale, in ipotesi, sarebbe potuta divenire rilevante in caso di pronuncia di inammissibilità o di rigetto sulle questioni che stanno per essere rimesse al vaglio della Corte delle leggi, sicché su tale ulteriore questione non vi sarà da provvedere al momento.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost. ed applicati gli artt 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'unico art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3, sollevate per ritenuto suo contrasto con il combinato disposto degli artt. 4, 25 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come rimasto modificato per effetto della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nonché con gli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione;

Sospende il procedimento di appello in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, copie della presente ordinanza siano notificate alle parti, alla Procura generale presso questa sezione distaccata della Corte di appello nonché al Presidente pro tempore della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige e che di essa sia fatta comunicazione al Presidente pro tempore del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Bolzano, addì 3 novembre 2004

Il Presidente del secondo Collegio: ZANON

N. 67

*Ordinanza del 28 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Isernia
sul ricorso proposto da Stan Vasile Viorel contro Prefettura di Isernia*

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata in conseguenza del mutato quadro normativo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso iscritto al n. 32/04 del r.g. affari amministrativi e non contenziosi dell'anno 2004 proposto da Stan Vasile Viorel avverso il decreto cat. A11/2004 n. 136 emesso dal prefetto di Isernia in data 16 ottobre 2004 e notificato il 16 ottobre 2004, con il quale si decretava l'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, n. 2 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonché il provvedimento cat. A11/2004 /Imm. n. 79 emesso in pari data dal questore di Isernia e notificato il 16 ottobre 2004, con il quale si ordinava ad esso ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 14, n. 5-*bis* del richiamato d.lgs. n. 286/1998 sotto pena delle comminatorie di legge;

Esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante della Prefettura,

O S S E R V A

Anche dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, in ottemperanza all'indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 222 e 223 del 15 luglio 2004, sussistono seri dubbi sulla legittimità del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. 286/1998, allorché viene prevista al comma terzo che il decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilità per il giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, ciò anche in relazione al consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14, n. 5-*bis*, dove non sembra prevista — a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis* del richiamato art. 13, alcuna forma di convalida.

D'altra parte, la procedura camerale di cui agli articoli 737 ss. c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli *status personarum*: sul piano strutturale perché non garantista, su quello funzionale perché non consente il formarsi del giudicato, né sostanziale, né processuale. Questo remittente non ignora che in passato la Consulta si è pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sent. n. 161 del 2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito della decisione, la cui necessità viene meno quando sia la stessa legge ad imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda. Purtuttavia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, poiché la nuova formulazione dell'art. 13, comma 8 prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del giudice di pace (20 giorni), da ciò l'assenza della contiguità temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessità di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento.

La previsione dell'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di consiglio non è affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un mero e penoso simulacro difensivo, poiché lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa di polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità, che può avvenire nel termine massimo — ma tutt'altro che breve — di ben ottanta giorni dalla sua emissione, ed in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine del questore di rilasciare il territorio nazionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nel sospendere ex lege l'esecutorietà del provvedimento impugnato, solleva la questione d'illegittimità costituzionale degli articoli 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, entrambi in riferimento all'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) è prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8), nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio.

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione — a cura della cancelleria — del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione del presente provvedimento — sempre a cura della cancelleria — alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Data e letta in Isernia, oggi 28 ottobre 2004.

Il giudice di pace: RUSCILLO

05C0221

N. 68

*Ordinanza del 13 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 2005)
emessa dal Magistrato di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Farage Aziz*

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Istanza di concessione del beneficio - Decisione del magistrato di sorveglianza con rito camerale *de plano* senza la presenza delle parti - Inapplicabilità delle regole del procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sullo *status libertatis* - Richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale (e segnatamente alla sentenza n. 53/1993).

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, 27 e 3.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Premesso che Farage Aziz nato in Marocco il 5 gennaio 1967, detenuto nella Casa circondariale di Napoli, Poggioreale, condannato con sentenza del 24 maggio 2001 del Tribunale di Napoli alla pena di anni 4 e mesi 8 per rapina aggravata ed altro, presentava istanza di liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena già espunti;

Rilevato che con riferimento ai semestri dal 31 gennaio 2001 al 31 luglio 2002 la istanza del Farage non pare meritevole di accoglimento in quanto ripetutamente incorso in sanzioni disciplinari di rilevante gravità, comprovanti la mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione sociale pur operata nei suoi confronti, assumendo, altresì, anche atteggiamenti minacciosi ed aggressivi verso la Polizia penitenziaria;

Considerato che nel caso di specie deve essere valutata, con probabili esiti negativi, la istanza di liberazione anticipata per comportamento non rispondente ai presupposti e requisiti prescritti dall'istituto della liberazione anticipata;

O S S E R V A

L'articolo 69-*bis*, introdotto dall'articolo 1, punto 2, legge 19 dicembre 2002, n. 277, prevede la emissione di una ordinanza «adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 c.p.p.».

La necessità della giurisdizionalizzazione del procedimento, è fatta salva, ai sensi del secondo comma dell'articolo 69-*bis*, dalla preventiva richiesta di parere al pubblico ministero, nonché dalla previsione di un minimo di tempo di attesa da parte del magistrato di sorveglianza, quantificato in giorni 15, lasciando inalterata comunque la possibilità di decisione anche senza l'intervenuto parere. Le parti fino a questo momento non compaiono sulla scena del procedimento se non nella previsione dell'obbligo di notifica senza ritardo dell'ordinanza adottata.

Ci si ricorda, infine, della loro presenza, prevedendo al comma 3 la possibilità del «reclamo» da parte del difensore, dell'interessato e del p.m. al tribunale di sorveglianza competente per territorio, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Questo il dettato del novello articolo 69-*bis*, di cui all'articolo 1, punto 2, del nuovo testo approvato. Stilato sulla falsariga della proposta di legge 2154-C, l'attuale articolato ricorre al rito proceduralmente definito *de plano* in cui il giudice, monocratico o collegiale, adotta il provvedimento definitivo, senza che le parti siano presenti.

In tema di esecuzione penale tale procedimento è previsto dall'articolo 666, comma 7, c.p.p., articolo 680, 3 c.p.p., 667 c.p.p., nonché, in ambito penitenziario, dagli articoli 30, 30-*ter*, 51-*bis*, 51-*ter*, 52, 53, 53-*bis*, 69, commi 5 e 7, legge n. 354/1975.

Al di là delle disposizioni normative, e dei richiami *stricto iure* il rito *de plano* risulta adottato, per prassi procedurale, in camera di consiglio, solo nel caso in cui la decisione sia assolutamente esente da danni per entrambe le parti del processo. Nell'ambito del processo penale, quindi, la previsione del rito *de plano* continua ad esistere per casi, che esulano da valutazioni incidenti il merito della istanza presentata, e risultano strettamente ed esclusivamente connessi a situazioni procedurali attinenti a pure formalità del processo.

Nell'ordinamento penitenziario la procedura *de plano* resiste nei casi in cui l'attività del magistrato di sorveglianza continua a conservare quel carattere misto, a mezzo tra amministrativo e giurisdizionale, che trova la sua scaturigine nella originaria figura di magistrato di sorveglianza ai sensi della legge n. 354/1975, prima versione. Nella prassi operativa, inoltre, la magistratura di sorveglianza ricorre alla procedura *de plano*, in sede giurisdizionale, per snellire il carico del ruolo di udienza, e per giungere a rapida soluzione nel caso in cui la situazione sia perfettamente e completamente positiva e tale da non causare alcun danno né all'interessato, autore dell'istanza, né allo Stato, titolare della esecuzione penale.

In verità la legittimità dei provvedimenti *de plano* o delle determinazioni in sé suscettibili di dar luogo a contraddittorio differito o eventuale è stata più volte affermata dalla Corte costituzionale, tra le altre sentenza n. 422/1999, in cui dichiarava non fondata la eccezione di incostituzionalità sollevata da questo tribunale per l'art. 656, comma 10, c.p.p., nella parte in cui prescriveva al tribunale di sorveglianza di provvedere senza formalità all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare nei confronti del condannato già agli arresti domiciliari, in quanto decisione adottata *de plano* in contrasto con l'affermato principio costituzionale della giurisdizionalizzazione della esecuzione penale.

La Corte costituzionale con sentenza n. 422/1999 dichiarava non fondata l'eccezione, ribadendo la legittimità costituzionale del procedimento *de plano* ormai riconosciuta sia in dottrina che in giurisprudenza, per la garanzia del contraddittorio differito eventuale e sottolineava come la sentenza n. 3005/1999 della Cassazione aveva avuto modo di puntualizzare che la procedura *de plano* andava adottata solo nei casi di concedibilità della misura, giacché in caso contrario, doveva essere seguita la procedura *ex* articoli 678 e 666 c.p.p. Quasi come atto dovuto, interveniva dopo tre anni, nel 2001, il legislatore che, sulla scorta della interpretazione risolutiva giurisprudenziale, provvedeva a rettificare il dettato normativo, eliminando il richiamo alla procedura *de plano* e ripristinando il rito ordinario.

L'articolo 10 della legge n. 4/2001 introduce, pertanto, una modifica del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p., che, riformulato, testualmente cita: «... e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5».

Si ritorna al procedimento camerale ordinario ai sensi degli articoli 666 e 678 c.p.p., in linea con la finalità prioritaria della giurisdizionalizzazione della fase della esecuzione della pena, di cui agli articoli 96, 97 e segg. della legge-delega n. 81/1987 per il nuovo codice di procedura penale.

Oggi con la legge n. 277/2002 il legislatore reimmette nel circuito penitenziario un procedimento camerale non allineato e non giurisdizionalizzato.

In particolare, appare evidente che il nuovo rito disposto dal comma 2 dell'art. 69-*bis* non offre le medesime garanzie difensive predisposte del procedimento generale dalla disciplina, che ha indiscussa natura giurisdizionale, si svolge con le garanzie del contraddittorio e si conclude con un provvedimento soggetto ad impugnazione.

Già la Corte costituzionale nella sentenza n. 188/1990 ricordava che l'oggetto principale nei giudizi innanzi il tribunale di sorveglianza riguarda la modifica e l'estinzione di una situazione afflittiva cui il soggetto è sottoposto in esecuzione di una condanna a pena detentiva. È diretto pertanto a modificare lo *status* del soggetto consentendogli di riacquistare quote di libertà in rapporto ai gradi di rieducazione raggiunti.

Sono previste e assicurate garanzie giurisdizionali, l'invito a presentarsi, la nomina del difensore di ufficio, qualora non venga nominato il difensore di fiducia, la notificazione dell'avviso del giorno della trattazione della causa, l'udienza con il rito camerale, cui l'interessato ha il diritto di intervenire personalmente, assistito dal difensore e presentare documentazione e concorrere all'acquisizione delle prove.

Il nuovo rito camerale si svolge *de plano*, il magistrato emette ordinanza senza convocazione delle parti, richiede parere al p.m. ma può decidere anche senza parere, decorsi 15 giorni dalla richiesta; solo successivamente all'emissione del provvedimento, si provvede alle notifiche all'interessato, difensore, di fiducia o, in mancanza di ufficio, e comunicazione al p.m.

Avverso l'ordinanza è previsto reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza, che si pronunzia secondo il rito camerale, *ex* articoli 666 e 678 c.p.p.

Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato non partecipa all'udienza, come dal richiamo all'art. 30-*bis* l.p. del comma 4 dell'art. 69-*bis*.

Soffermiamoci un attimo sulle differenze tra i due procedimenti.

In linea di massima il procedimento generale di sorveglianza tende al riacquisto di quote di libertà da parte dell'interessato, quindi tendenzialmente predisposto per la emissione di provvedimenti a favore. Il nuovo procedimento, anch'esso predisposto come l'ordinario, per l'emissione di provvedimenti a favore del richiedente, potrebbe, come nel caso in oggetto all'udienza odierna solversi con un provvedimento contrario alle aspettative dell'istante.

Resta la valutazione del fatto che l'eventuale provvedimento negativo, pur non comportando un'oggettiva modifica *in peius* dello stato personale del detenuto, ha incidenza diretta sulla quantità della pena ancora da espiare e finisce con il ricadere direttamente sulla ammissibilità alle misure alternative se non proprio sulla auspicata scarcerazione del soggetto, nel caso di fine pena ormai prossimo.

Secondariamente, il procedimento di sorveglianza generale si configura come un procedimento sul detenuto, mentre invece il procedimento per la decisione sulla liberazione anticipata è innanzitutto un procedimento sul fatto, cioè sui comportamenti tenuti dal soggetto durante la detenzione, molto più simile, quindi, al procedimento di cognizione.

E proprio in questo caso, il soggetto da sottoporre al giudizio si vede limitato l'esercizio del proprio diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, Costituzione.

A tal fine, non può essere sufficiente la possibilità di far valere le proprie ragioni successivamente alla decisione, nel reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza, il famoso contraddittorio differito. Come escludere la possibilità che nel corso dell'udienza, cui non è potuto intervenire, l'interessato avrebbe potuto dimostrare e far valere le sue motivazioni?

La sua non prevista e non ammessa partecipazione al processo, nel caso in cui il soggetto si pone come l'unica persona in grado di conoscere la concreta situazione accaduta equivale in punto di fatto e di diritto ad una denegata giustizia.

E se il detenuto con quella concessione della liberazione anticipata avrebbe terminato l'espiazione della pena? Il futuro reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza non potrà mai sostituire la denegata giustizia del momento.

Non è prevista neppure la presentazione di «memorie» da parte dell'interessato, argomento che pur fu ritenuto utile nel lontano 1990 per dichiarare non fondata la eccezione di incostituzionalità sollevata dal tribunale di sorveglianza di Napoli in ordine all'art. 14-*ter* l.p. (sentenza n. 188/1990 Corte cost.).

Oggi dopo tanti anni c'è un altro argomento che interviene *ad adiuvandum*.

Richiamiamo l'*excursus* giuridico dell'art. 236, comma 2 disp. att. c.p.p., nella parte in cui faceva salve tutte le procedure previste dalla disposizioni non contenute nel capo 2-*bis* del titolo 2 della legge penitenziaria. Ciò vive fino a quando con sentenza n. 53/1993 la Corte costituzionale non interviene a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 236, comma 2, disp. att. c.p.p., dell'articolo 14-*ter*, commi 1, 2 e 3 e articolo 30-*bis* l.p., nella parte in cui non consentono l'applicazione degli articoli 666 e 678 c.p.p. anche ai procedimenti non espressamente richiamati nel capo 2-*bis* del titolo 2 della l.p.

Preliminare ed assorbente rispetto a tutte le prospettate violazioni dei precetti costituzionali, dichiara la Corte nella sentenza n. 53 del 1993, è la verifica di compatibilità tra il rito *ex* art. 14-*ter* ed il punto 96, art. 2, della

legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81 che, nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene, impone «garanzie di giurisdizionalità», consistenti nella «necessità del contraddittorio» e «nell'impugnabilità dei provvedimenti».

Finalità del legislatore delegante è quindi il rispetto integrale — e senza possibilità di distinzioni tra le diverse misure — delle garanzie costituzionali del diritto di difesa e della tutela della libertà personale anche nella fase esecutiva della pena, in coerenza con il progetto rieducativo che questa sottende, nel porsi non più soltanto come giusta, ma anche utile.

Ne consegue che la regola processuale non può difettare dei requisiti, posti come necessari, della *vocatio in ius*, dell'appagamento integrale dell'esigenza di contraddittorio, dell'impugnabilità del provvedimento.

Le conclusioni raggiunte nella sentenza n. 188/1990, infatti, si rapportavano al previgente regime, né avrebbero potuto tener conto del nuovo modulo procedimentale che l'art. 666 del codice di procedura penale ha tracciato per il processo di esecuzione, che l'art. 678 — nel richiamare questa norma — ha altresì esteso al tribunale di sorveglianza, ma che l'art. 236 delle disposizioni di attuazione non ha reso applicabile in *subiecta materia*, senza peraltro alcuna ragionevole spiegazione.

Nella successiva sentenza n. 53/1993, *post* nuovo codice di procedura penale, la Corte precisa che nel consentire la vigenza ulteriore del procedimento *ex art. 14-ter* per il reclamo dei provvedimenti che imputano a detenzione il periodo di permesso, procedimento chiaramente non in linea con le disposizioni degli articoli 666 e 678 c.p.p., l'art. 236 si pone in contrasto con le indicazioni nascenti dal punto 96 e segg. della legge delega n. 81/1987 e realizzate nel nuovo processo di sorveglianza, onde ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Sulle medesime tematiche ritorna la Corte con la sentenza n. 26/1999, in cui dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 legge n. 354/197 nella parte in cui non consentono la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale, «... valendo pienamente la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13, comma 2, Costituzione (sentenza n. 349/1993).

Il nuovo codice di procedura penale (articolo 678, in relazione all'articolo 666) ha configurato il procedimento applicativo in termini sicuramente giurisdizionali, affidandolo alla magistratura di sorveglianza, presso la quale le posizioni soggettive di quanti si trovino a subire una pena limitativa della libertà possono trovare adeguata protezione».

La Corte costituzionale dimostra di aver abbandonato l'originario indirizzo che, facendo leva sul carattere esecutivo delle misure prese nell'ambito del «trattamento» penale — secondo le matrici storiche dell'ordinamento penitenziario in cui è stata collocata la magistratura di sorveglianza —, insisteva sulla natura amministrativa tanto delle misure stesse quanto delle eventuali garanzie che l'ordinamento penitenziario avesse previsto (fase che dalla ordinanza n. 87 del 1978, attraverso la sentenza n. 103 del 1984 e l'ordinanza n. 166 del 1984, giunge fino alla ordinanza n. 77 del 1986).

La giurisprudenza costituzionale si è arricchita, rendendosi più duttile, attraverso l'accoglimento della distinzione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, tra provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione della pena negli istituti a ciò destinati — attratti nell'area della amministrazione e dei soli rimedi di indole amministrativa — e provvedimenti riguardanti la misura e la qualità della pena, e spesso attinenti a momenti di vita extracarceraria, attratti invece nell'area della giurisdizione, alla stregua della riserva costituzionale di giurisdizione (oltre che di legge) vigente in materia (in proposito, sentenze nn. 349 e 410 del 1993; 227 del 1995).

Ed infatti, la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del potere amministrativo di sospensione, per ragioni particolari di ordine e sicurezza, dell'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati (art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario), con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993, 351 del 1996 e 376 del 1997, ha negato rilievo alla suddetta distinzione tra i diversi provvedimenti, sulla base del riconoscimento che anche in situazioni di restrizione della libertà personale, sussistono diritti che l'ordinamento giuridico protegge indipendentemente dai caratteri della ipotizzabile lesione.

Con la sentenza n. 212 del 1997, l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si afferma indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Una garanzia — è stato altresì precisato — che comporta il vaglio di legittimità pieno non

solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento all'incidenza su non comprimibili diritti dei detenuti e degli internati, la cui garanzia rientra perciò, nel sistema attuale, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Oggi, con il nuovo art. 69-bis l.p. come modificato dall'art. 1, punto 2 della legge n. 277/2002 ritorna prepotentemente nel sistema penitenziario un rito procedurale, che vede l'emissione di una ordinanza da parte del magistrato di sorveglianza adottata senza la presenza delle parti, alle quali solo successivamente sarà data comunicazione o notificazione, *ex* art. 127 c.p.p., o ancor più, anche in assenza del parere del pubblico ministero, se non pervenuto nei termini di legge prescritti.

Che tutto questo possa realizzarsi con un rito procedurale *de plano* appare contrario non solo allo spirito del legislatore costituente, ma ancor più a quello del legislatore delegante del codice di procedura penale del 1998, che tende alla completa giurisdizionalizzazione della fase procedurale della esecuzione della pena.

In presenza delle pronunzie della Corte costituzionale del 1993, n. 53 e da ultima del 1999, n. 26, per non richiamare tutte le pronunzie in tema di giurisdizionalizzazione del procedimento avverso l'applicazione del regime differenziato con decreto ministeriale *ex* art. 41-bis l.p., il novello dettato normativo sembra far precipitare la fase della esecuzione della pena ai tempi in cui prevaleva in assoluto la visione amministrativistica della fase finale del procedimento penale e la figura del magistrato di sorveglianza cominciava appena a dare segni di aneliti vitali.

Né vale richiamare la eventualità del contraddittorio, pur riconosciuta alle parti innanzi il tribunale di sorveglianza con la prevista possibilità di futuro reclamo.

La incidenza della pronunzia del magistrato di sorveglianza in sede di rito *de plano* è di immediata ricaduta sullo *status libertatis* e nel caso negativa, come nella circostanza in oggetto, incide direttamente incidente sulla durata della carcerazione del soggetto, se non sulla immediata scarcerazione; in tal caso, a niente può giovare il futuro contraddittorio innanzi il tribunale, procedimento che nasce già predestinato ad intervenire in tempi assolutamente non brevi.

Al di là della violazione del diritto di difesa e delle considerazioni procedurali ad esso attinenti, del resto già più volte sottolineate e fatte proprie dalla Corte costituzionale nelle sue pronunzie, resta da considerare che la già dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2, disp.att. c.p.p., nella parte in cui lasciava sopravvivere procedimenti discordanti con il dettato degli articoli 666 e 678 c.p.p., non consente la legittimità della novella procedura, priva di quei requisiti e connotazioni di cui agli stessi articoli 666 e 678 c.p.p.

In breve, la auspicata giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena non sembra consentire la legittima validità normativa del novello art. 69-bis l.p., nella parte in cui non prevede lo svolgimento del procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata nel rispetto dei canoni processual-costituzionali di cui agli articoli 666 e 678 c.p.p.

Letto il parere del p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 24, 27 e 3 della Costituzione, dell'art. 69-bis l.p., come introdotto dal punto 2 dell'art. 1 della legge 19 dicembre 2002, n. 277, laddove prescrive che il magistrato di sorveglianza provveda con rito senza formalità sulla concessione della liberazione anticipata al condannato detenuto in carcere o in misura alternativa.

Sospende la procedura in corso.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento e rituali notifiche e comunicazioni.

Manda alla cancelleria per adempimenti.

Napoli, addì 13 febbraio 2003

Il magistrato di sorveglianza: DI GIOVANNI

N. 69

*Ordinanza del 13 settembre 2004 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino
sul reclamo proposto da Sini Aldo*

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Presupposti per l'ammissione al beneficio - Apprezzamento discrezionale del giudice sulla idoneità preventiva e rieducativa della sospensione - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca - Irragionevole prescrizione di un'identità risposta legislativa a situazioni personali affatto differenti (condannati meritevoli e non) in conseguenza della preclusione di una qualsiasi valutazione discrezionale del giudice per adeguare il precetto normativo al caso concreto - Lesione del principio di indipendenza dei giudici - Contrasto con l'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di finalità rieducativa della pena - Lesione della libertà personale.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 13, comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo e 102.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Introduzione di una misura di clemenza - Inosservanza della procedura prevista dalla Costituzione per la concessione dell'indulto.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, art. 79, comma primo.

IL TRIBUNALE

Sentiti il Procuratore Generale e la difesa, che hanno concluso come verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento sul reclamo proposto da Sini Aldo, attualmente detenuto presso la C.C. Alessandria «Don Soria», in posizione giuridica di definitivo, assistito dal difensore avv. R. Mordà del Foro di Torino, avverso l'ordinanza n. 45/2004R.Mod.S.P., emessa dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in data 29 aprile 2004, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, in relazione alla pena determinata con il provvedimento di cumulo dd. 22 marzo 1999, emesso in data dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

OSSERVA

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione condizionata della pena formulata da Sini Aldo ai sensi della legge 10 agosto 2003, n. 207, poiché il condannato era stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione (in specie, affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1996, n. 309) successivamente revocata, per fatto colpevole dell'affidato (abbandonano volontario della struttura comunitaria con conseguente interruzione del percorso terapeutico), con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino n. 4417/01R.G., emessa in data 10 luglio 2001.

Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha proposto reclamo il Sini Aldo, lamentando l'erronea interpretazione della norma di cui all'art. 1, comma 3), lett. d) della legge 207/2003, avendo il Magistrato di sorveglianza ritenuto ostativa all'ammissione al beneficio l'intervenuta revoca della misura alternativa alla detenzione subita dal condannato in data 10 luglio 2001, in relazione allo stesso titolo esecutivo ed anteriormente all'entrata in vigore della legge 207/2003.

All'odierna udienza, la difesa ha contestato la fondatezza della decisione del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, deducendo che l'intervenuta revoca di una misura alternativa non rientra tra le condizioni ostative previste dall'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, in quanto non espressamente prevista, e non potendo tale previsione essere integrata a livello interpretativo, ostandovi il disposto dell'art. 11 e 14 prel., che impongono all'interprete di applicare le disposizioni sfavorevoli al reo con stretta interpretazione e soltanto *pro futuro*.

Il Tribunale prende atto che, sulla questione interpretativa del disposto di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), legge n. 207/2003, l'elaborazione di dottrina e giurisprudenza ha formulato due opposti orientamenti.

Secondo una prima tesi, la norma di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, nel precludere l'accesso al nuovo beneficio «alla persona condannata che è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione», è applicabile anche ai condannati che, ammessi a una misura alternativa antecedentemente all'entrata in vigore della legge sul c.d. indultino, che abbiano subito la revoca per fatto colpevole (grave e consapevole violazione delle prescrizioni o commissione di reati in corso di misura), in quanto in tale ipotesi la misura alternativa risulta già concessa, e addirittura, almeno in parte, concretamente eseguita (e ciò in consonanza con l'interpretazione letterale della norma censurata, che utilizza la forma verbale declinata al passato prossimo).

La norma dell'art. 58-*quater*, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 — che preclude, com'è noto, l'accesso ai benefici penitenziari per un periodo di tre anni dal provvedimento di revoca di una misura alternativa — a prescindere da un espresso richiamo da parte della legge 207/2003, avrebbe carattere sanzionatorio di portata generale, estendendosi, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, ad ogni altra esecuzione a carico del condannato.

L'opinione contraria — favorevole cioè all'ammissione dei condannati che subirono revoca colpevole di misure alternative in relazione alla medesima esecuzione penale — si porrebbe in netto ed insanabile contrasto con il principio costituzionale che valorizza la finalizzazione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.) e con il canone di eguaglianza (inteso nel senso della ragionevolezza del trattamento differenziato di condannati a seconda che abbiano o no commesso violazioni delle prescrizioni) stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale.

Basterebbe, infatti, considerare, alla luce dei principi sopra richiamati, che la soluzione contraria si tradurrebbe in un'irragionevole e (dis)educativa — nel senso inteso dalla norma costituzionale — concessione dell'indultino - a condannati palesemente «immeritevoli» (avendo subito la revoca di precedente misura alternativa per violazione colpevole delle prescrizioni), mentre verrebbe pacificamente negata a soggetti indubbiamente più «meritevoli» poiché maggiormente avviati lungo il percorso rieducativo del recupero sociale (quali certamente sono tutti coloro che espiano la pena in regime alternativo al carcere senza incorrere nella revoca del medesimo), irragionevolmente discriminando, in tal modo, i secondi rispetto ai primi.

Ancora, all'indultino sarebbero ammessi soggetti che hanno subito la revoca di precedente misura alternativa e ne resterebbero irragionevolmente esclusi condannati ammessi a misure più restrittive (quali, a es., la detenzione domiciliare o la semilibertà).

Una seconda tesi, sostiene, per contro, che la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) della legge 207/2003, deve essere intesa nel senso che solo l'ammissione a misure alternative, che siano attualmente in esecuzione al momento della decisione dell'istanza di indultino, o la revoca delle stesse successivamente all'entrata in vigore della 207/2003, siano condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena.

A sostegno di tale orientamento si porta, anzitutto, la *ratio* di deflazione carceraria, diretta ad attenuare il grave problema del sovraffollamento degli istituti di pena, che starebbe alla base della legge n. 207/2003, che non tollerebbe, perciò, alcuna distinzione, nella sua fase applicativa, tra condannati ristretti in spiazione di pena a regime ordinario.

Quanto all'incidenza della norma di cui all'art. 58-*quater*, O.P., osservano i seguaci di questa seconda tesi che la legge n. 207/2003 ha espressamente richiamato le norme dell'Ordinamento penitenziario che il legislatore ha inteso estendere al nuovo beneficio (v. i richiami alle norme di cui agli artt. 51-*bis*, 51-*ter*, 47 commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, O.P.), mentre non ha richiamato la norma di cui all'art. 58-*quater*, comma 2, O.P.

Tale norma, com'è noto, disciplina espressamente e tassativamente i casi di inammissibilità della concessione dei benefici penitenziari a quanti hanno subito la revoca di un precedente beneficio.

Pertanto, essa non può essere estesa in via interpretativa, dall'interprete, trattandosi di norma di stretta interpretazione in quanto norma sfavorevole al reo (art. 14 prel.) e, comunque, non suscettibile di essere applicata a situazioni giuridiche formatesi antecedentemente alla nuova disciplina (art. 11 prel.).

Ancora, i sostenitori di questa seconda tesi ritengono la prima interpretazione non costituzionalmente orientata, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, Cost..

Invero, il condannato che abbia subito la revoca, per fatto colpevole, non necessariamente sarebbe meno «meritevole» di chi non sia mai stato ammesso a benefici penitenziari (e segnatamente alle misure alternative alla

detenzione) a motivo della non regolare condotta intramuraria, per la particolare pericolosità sociale, o per altre considerazioni che non legittimano la prognosi rieducativa e preventiva che è alla base delle misure alternative alla detenzione disciplinate previste nel titolo 1 capo VI dell'Ordinamento penitenziario.

Tale interpretazione pare, effettivamente, maggiormente coerente con la natura del beneficio, del tutto sganciato da ogni valutazione di meritevolezza e idoneità rieducativa.

Ritiene tuttavia, il Collegio, che anche tale secondo orientamento, che pure pare prevalente in giurisprudenza e cui anche questo tribunale ritiene di aderire, non si sottragga a dubbi di incostituzionalità, che, pertanto, debba essere sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), legge n. 207/2003, per contrasto con gli artt. 3, 13 comma 2, 27, comma 3, 79, comma 1, 101, comma 2 e 102 Cost., ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto, reclamo, essendo ineliminabile l'applicazione della norma nell'*Iter* logico-giuridico che questo tribunale deve percorrere per la decisione concisiva dell'odierno procedimento, trovandosi il condannato nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 207/2003 per l'ammissione all'indulto, pur avendo subito — per fatto colpevole — in relazione allo stesso titolo esecutivo la revoca di una misura alternativa.

Come anticipato, infatti, il condannato, già ammesso alla misura *ex* art. 94, d.P.R. n. 309/1990, ha subito in data 10 luglio 2001 la revoca della misura per violazione delle prescrizioni, avendo abbandonato la struttura comunitaria ed interrotto il programma terapeutico (v. ordinanza Trib. sorv. Torino n. 4417/01 R.G.dd.10.7.01 in atti).

Sussistendo tutti gli (altri) presupposti e condizioni previsti dall'art. 1 della legge n. 207/2003, nessun rilievo negativo sarebbe in questa sede possibile riconoscere — accedendo al secondo orientamento sopra richiamato — all'intervenuta revoca.

In punto di non manifesta infondatezza, va considerato che il nuovo istituto introdotto dalla legge n. 207/2003, è connotato dal tendenziale automatismo della concessione, non essendo attribuito al magistrato di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla «meritevolezza» del condannato che domanda il beneficio, né sull'idoneità rieducativa e preventiva della misura, essendo unicamente imposto al giudicante da verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge.

Sotto tale profilo, la norma censurata pare contrastante con i principi sanciti dagli artt. 101, comma 2 e 102, Cost., poiché la limitazione del sindacato del giudice alla sola valutazione dei presupposti formali, infatti, configura l'emissione di un provvedimento incidente sulla libertà personale dell'individuo (quale la rimessione in libertà in seguito alla concessione dell'indulto) in base alla mera verifica della sussistenza dei presupposti normativi riducendo l'intervento del giudice a mera attività esecutiva priva di qualsivoglia apprezzamento valutativo di carattere giurisdizionale in ordine alla opportunità della concessione del beneficio in rapporto ai parametri di progressione rieducativa e di prognosi di recidiva propri del giudizio sulla applicazione delle misure previste dall'O.P. e, più in generale, operanti nella fase dell'esecuzione penale orientata alla luce del principio rieducativo sancito dall'art. 27, comma 3, Cost.

Tale quadro, connotato da una tendenziale riduzione dei compiti del giudice a profili di mera verifica delle condizioni di legge per l'applicazione del beneficio *extra ordinem*, senza che residui in capo al magistrato alcun potere o margine di apprezzamento discrezionale, suggerisce immediati profili di affinità della sospensione condizionata con la misura demenziale dell'indulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché l'estinzione della pena nel caso opposto.

Anche l'indulto, peraltro, può essere sottoposto a condizioni od obblighi, alla cui violazione consegue la revoca del beneficio.

Ne consegue che l'istituto di cui alla legge n. 207/2003 può considerarsi una misura identica — quanto a *ratio legis* — a quella dell'indulto.

È evidente, e il rimettente non si nasconde tale possibilità, che alla ricostruzione sistematica dell'indulto quale istituto *extra ordinem* — non assimilabile né a una pena, né a una misura alternativa alla detenzione — configurabile piuttosto come fattispecie di sospensione della pena — di temporanea rinuncia, cioè, dello Stato ad applicarla — conseguirebbe l'immediata e facile obiezione della non attinenza dei parametri costituzionali invocati (art. 37, comma 3, 13 comma 2, 101, comma 2, 102 Cost.) alla fattispecie disciplinata dall'art. 1, legge n. 207/2003, in questione, trattandosi di misura clemenziale, sostanzialmente riconducibile all'istituto dell'indulto, estranea quindi alle dinamiche dei benefici penitenziari.

L'obiezione tuttavia, implicherebbe un'ulteriore contrasto della norma censurata con la Carta fondamentale: se si ritiene infatti che l'automatismo previsto dalla legge per la concessione della sospensione condizionata della pena, senza alcun margine di apprezzamento o valutazione, discrezionale del giudicante che possa adeguare il precetto alla concreta fattispecie, assimili in tutto il nuovo istituto ad una misura di natura squisitamente clemenziale; che l'indultino non ha alcuna finalità rieducativa, ma obbedisce a scelte di politica criminale, e confina l'intervento giudiziale — come detto — al mero accertamento dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; e che, infine, la misura sia *in toto* assimilabile alle fattispecie clemenziali di rinuncia all'esercizio concreto della potestà punitiva dello Stato; allora l'introduzione di una misura di clemenza avrebbe, doverosamente, richiesto l'adozione di un formale provvedimento di indulto, approvato con la maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione.

Com'è noto, ciò non è avvenuto, e la legge n. 207/2003 è stata approvata dal Parlamento senza tener conto del disposto costituzionale, con conseguente violazione, sotto tale profilo, dell'art. 79, comma 1, Cost.

Se, tuttavia, si mantiene fermo l'orientamento — cui il rimettente inclina — che vede comunque l'indultino inserito nell'alveo dell'esecuzione penale, quale istituto ibrido, o *tertium genus* distinto da un lato dalle misure alternative alla detenzione e, dall'altro, però, dalle misure propriamente clemenziali, quali l'indulto; ne deriva che esso, per la sua stessa ravvisata collocazione sistematica, non può sottrarsi alle censure di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.

Riprendendo, infatti la disamina dell'orientamento cui il tribunale rimettente ritiene di aderire, va considerato che l'indultino non può essere qualificato quale misura alternativa alla detenzione, nonostante i numerosi richiami della legge n. 207/2003 a disposizioni normative dettate in tema di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.).

Al contrario, deve essere rilevato che l'introduzione dell'indultino rappresenta un momento di rottura dell'armonia del vigente sistema dell'esecuzione penitenziaria, fondato sui principi del finalismo rieducativo della pena e della progressività trattamentale.

Conformemente a tali principi, infatti, la concessione di ogni misura alternativa o beneficio penitenziario deve essere preceduta, oltre che dall'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità di volta in volta prescritti dalla legge, anche e soprattutto da un apprezzamento discrezionale del giudicante sulla «meritevolezza» del beneficio, inteso quale verifica del raggiungimento, da parte del condannato, di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, sulla conseguente idoneità rieducativa di quest'ultimo e sull'efficacia della misura a prevenire il pericolo di recidiva.

I benefici penitenziari rivestono, inoltre, una funzione di stimolo e incentivo per il condannato nella direzione dell'adesione al trattamento. In stretta relazione con tale funzione, è posto un principio di progressione nell'accesso ai benefici penitenziari, cui fa da contraltare la possibile regressione nel caso di inosservanza o cattiva gestione delle prescrizioni delle misure o di altre gravi condotte (Corte. cost. n. 445/1997).

L'importanza della progressività trattamentale è stata più volte affermata dalla Consulta: tale principio rappresenta, infatti, il «fulcro attorno al quale si è dipanata la propria giurisprudenza, doverosamente attenta a rimarcare l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa della pena, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche e per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitariamente e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo, così come il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella scala degli istituti di risocializzazione» (Corte cost. n. 445/1997).

Espressione normativizzata di detto principio (progressività/regressione) è il divieto di concessione per tre anni dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà (art. 58-*quater*, comma 2, legge n. 354/1975).

Tale disposizione, che costituisce con ogni evidenza una valutazione legale tipica anticipata di immeritevolezza per quei soggetti che, già ammessi a una misura alternativa, ne hanno subito colpevolmente la revoca, ed ha portata generale, operante con riguardo a qualsiasi condannato, indipendentemente dal titolo del reato cui la condanna si riferisce, non circoscritta al singolo procedimento esecutivo in cui sia intervenuta la revoca (Cass., I, 4823/1996; Cass., I, 4730/2000; Cass., I, 6325/2000).

Con riferimento alla concessione della sospensione condizionata della pena detentiva, invece, la formulazione del dettato normativo censurato preclude ogni valutazione di merito (*recte*: di meritevolezza), che è — come detto — impedita al magistrato di sorveglianza, il quale, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legittimità,

non può esimersi dal concedere il beneficio, con conseguente violazione del principio di finalizzazione rieducativa sancito dall'art. 27, comma 3, Cost.. Ne deriva che la norma dell'art. 1, comma 3, lett. d) n. 207/2003 — ma in realtà l'intero sistema dei presupposti indicati dall'art. 1 l.cit., costituisce un sistema connotato da un automatismo applicativo inconciliabile con il principio di finalità rieducativa della pena, ed impone al magistrato di sorveglianza un irragionevole obbligo di applicare il beneficio nei confronti di chi abbia subito la revoca di misure alternative per fatto colpevole (ivi inclusa la commissione di reati), negandola a condannati che abbiano invece conseguito apprezzabili risultati sul piano della progressione trattamentale e della rieducazione, quali i soggetti già ammessi ai benefici penitenziari.

Essa si pone, inoltre, per gli stessi motivi, in netto ed insanabile contrasto con il canone di eguaglianza (inteso nel senso della ragionevolezza del trattamento differenziato di condannati a seconda che abbiano o no commesso violazioni delle prescrizioni) stabilito dall'art. 3 della Carta fondamentale.

Seguendo l'interpretazione accolta dal rimettente, inoltre, dovrebbe concludersi che la legge n. 207/2003 precluda l'applicazione dell'indultino a coloro che già sono ammessi a una misura alternativa, pur se di portata più affittiva (come, ad esempio la detenzione domiciliare o la semilibertà), e non ne hanno cagionato colpevolmente la revoca: da qui l'ulteriore motivo di contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., a causa dell'irragionevole disparità di trattamento riservata, da una parte ai soggetti che si sono dimostrati «meritevoli» di una misura alternativa e ne hanno osservato correttamente le prescrizioni, e, dall'altra, a coloro che non sono mai stati giudicati «meritevoli» una misura alternativa, o ne hanno subito la revoca per fatto colpevole.

Per gli stessi motivi sopra esposti, inoltre, l'art. 1, comma 3, lett. d) legge citata — ma i realtà l'intero sistema delle condizioni previste dall'art. 1, legge n. 207/2003 — contrasta, infine, con i principi sanciti dagli artt. 3 e 13, comma 2, Cost., poiché, in materia di libertà personale, impongono irragionevolmente un'identica risposta legislativa a situazioni personali affatto differenti (condannati «meritevoli» e «non meritevoli», nel senso sopra descritto), essendo preclusa qualsiasi valutazione discrezionale del giudice che possa adeguare il precetto normativo al caso concreto, in un'ottica costituzionalmente orientata ai parametri rieducativi dell'art. 27, comma 3, Cost.

Per tutte le esposte ragioni, ritiene il Collegio che si imponga la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, risultando rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 —, che prevede i presupposti per l'ammissione al beneficio — per contrasto con gli artt. 3, 13, comma 2, 27 terzo comma, 79 primo comma, 101 comma 2 e 102 Cost.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 666, 678 c.p.p., 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli artt. 3, 13 comma 2, 27 comma 3, 79, comma 1, 101 comma 2 e 102 Cost.;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, riservando la definizione del procedimento all'esito della decisione della Corte adita;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte alla condannata, al difensore, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Così deciso in Torino, il 24 agosto 2004.

Il Presidente: BELLO

Il giudice estensore: FIORENTIN

N. 70

*Ordinanza del 21 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Napoli
nel procedimento penale a carico di Tremante Guglielmo*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Trascrizione dell'imputazione - Omessa previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 24, 111 e 112.

IL GIUDICE

Vista l'istanza che precede, depositata il 27 settembre 2004; premesso che con sua ordinanza 14 giugno 2004, dopo aver motivato il suo avviso, parzialmente, contrario a quello del p.m. — che aveva chiesto dichiararsi inammissibile totalmente il ricorso immediato, depositato in data 27 aprile 2004 — chiedeva al medesimo p.m. di formulare il capo d'imputazione limitatamente ad una sola parte dei fatti addebitati, e precisamente quelli relativi al reato di cui all'art. 595 c.p.;

il p.m., al quale furono rimessi gli atti in data 18 giugno 2004, fino ad oggi non ha provveduto a tanto; le doglianze del ricorrente sono fondate e trovano esatta corrispondenza nelle norme del d.lgs. n. 274/2000;

R I L E V A

i;a) ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 274/2000 il G.d.P. deve provvedere ove il p.m. non abbia presentato richieste nei dieci giorni;

b) ma quel provvedimento è limitato ai soli casi indicati nei comma 2, 3, 4 della medesima norma;

c) il 1° comma dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000 impone al giudice di convocare le parti con decreto entro venti giorni dal deposito del ricorso;

d) il 2° comma della medesima norma fissa il termine perentorio di novanta giorni («deve», «non più di») tra deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

e) il giudice non può convocare le parti innanzi a sé, siccome all'art. 27, per i seguenti motivi:

1) manca l'imputazione, in quanto non si può ritenere tale l'addebito proposto dal ricorrente;

2) l'addebito, proposto dal ricorrente, non può avere libero accesso nel giudizio; esso, ex art. 25/2 ultima parte menzionato d.lgs., deve essere o modificato o confermato dal p.m.; quindi occorre l'intervento del p.m., per cui l'iniziativa di questi risulta essenziale e indefettibile, anche in base all'art. 178 c.p.p. E ciò è reso palese, con estrema chiarezza, dal termine «conferma» con il quale si indica che, finanche quando l'addebito mosso dal ricorrente sia perfetto, necessita dell'*imprimatur* del p.m.;

3) del resto la formulazione del capo d'imputazione fa acquisire all'addebito una veste legale e giuridica e costituisce fondamentale e insopprimibile garanzia per l'imputato: senza imputazione l'azione penale è inesistente;

4) l'iniziativa dell'azione penale è assegnata, ex art. 50 e 55. c.p.p., al p.m., il quale ha l'obbligo di esercitarla ex art. 112 Costituzione;

5) consegue che il p.m. è tenuto comunque a formulare l'imputazione nei sensi prospettati dal giudice;

6) questi poi, da una parte deve (art. 27) convocare le parti, dall'altra non può procedere mancando il capo d'imputazione (art. 50 c.p.) mentre il ricorrente ha diritto a vedersi definire il giudizio (artt. 24 e 111 Cost.);

7) risulta quindi contrasto tra le norme indicate.

P. Q. M.

Solleva incidente di costituzionalità per contrasto dell'art. 27, commi 1 e 2. d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 112, 24 e 111 Costituzione in riferimento agli artt. 50, primo e terzo comma, e 178 del Codice di procedura penale.

Ordina alla cancelleria: la trasmissione del fascicolo con tutti i documenti ivi esistenti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza a:

1) Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) P.m. in sede;

3) Ricorrente e difensore della stessa;

4) Presidenza del Senato della Repubblica;

5) Presidenza della Camera dei deputati.

Napoli, addì 20 ottobre 2004

Il giudice: SCHIANO

05C0224

N. 71

Ordinanza del 31 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 gennaio 2005) emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile tra Vernieri Mario ed altri contro Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Corno D'Oro Gerardo ed altri.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da uno solo dei convenuti in litisconsorzio passivo necessario - Possibilità di accoglimento - Esclusione in base al «diritto vivente» - Contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge - Limitazione del diritto di difesa del convenuto che ha proposto l'eccezione - Irragionevolezza.

- Codice di procedura civile, art. 38, «anche» in combinato disposto con l'art. 102, c.p.c.
- Costituzione, artt. 24 e 25.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. R.G. 25755/2003, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato la seguente ordinanza.

F A T T O

Con atto di citazione notificato in data 19 e 22 settembre 2003 Mario Vernieri, Monica Vernieri e Massimiliano Vernieri hanno convenuto in giudizio la Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Adelina Grandino, Alfonso Grandino, la Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la Sara Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Antonio Schettini deducendo che in data 22 febbraio 1993 sull'autostrada Salerno - Reggio Calabria all'altezza del km. 26+261 rientrando nel comune di Battipaglia si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita Maria Rosa Pia Bruni ed è andata distrutta la vettura di proprietà di Mario Vernieri;

che, l'incidente si è verificato mentre era in corso una manovra di soccorso eseguita dall'autocarro ACI targato SA -792080 di proprietà della Muscariello Raffaele S.n.c., di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro condotto da Antonio Schettini per soccorrere l'autovettura di proprietà di Alfonso Grandino guidata da Adelina Grandino;

che, la Corte di appello di Napoli ha condannato Adelina Grandino e Antonio Schettini al risarcimento dei danni in favore della parte civile Mario Vernieri; per sentire dichiarare la responsabilità di Adelina Grandino e Antonio Schettini in solido con i proprietari dei veicoli Alfonso Grandino e Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per l'incidente predetto e sentire condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni;

Nella comparsa di risposta depositata in data 27 novembre 2003 (data dell'udienza fissata in citazione per l'udienza di prima comparizione, poi tenutasi il 2 dicembre 2003) la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro ha preliminarmente sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito tribunale sia in riferimento al foro dei convenuti ai sensi dell'art. 18 e 19 c.p.c., in quanto nessuno dei convenuti ha sede o residenza in Napoli, sia in riferimento ai criteri di cui all'art. 20 c.p.c. in quanto l'obbligazione risarcitoria è sorta dove l'incidente si è verificato ovverossia nel comune di Battipaglia e la stessa ai sensi dell'art. 1182 c.c. andrebbe eseguita nel domicilio dei debitori che non è in Napoli;

Con comparsa di risposta di cui non risulta la data di deposito ma che sicuramente non è posteriore all'udienza del 2 dicembre 2003 nella quale la Milano Assicurazioni S.p.a. risulta comparsa e risulta essersi riportata all'eccezione di incompetenza e a quella di incostituzionalità, anche la Milano Assicurazioni S.p.a. ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, con specifico riferimento ad ognuno dei criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., per essere alternativamente competenti i Tribunali di Milano, Salerno, Roma o Sala Consilina, deducendo altresì l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 33 e 38 c.p.c. per contrasto con gli articoli 24 e 25 c.p.c., se interpretati nel senso che con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo è necessario, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che entrambi i convenuti sollevino l'eccezione stessa, in ragione dell'incontestabilità, *ratione loci*, del giudice adito nei riguardi del convenuto che tale eccezione non abbia proposto e dell'inscindibilità della controversia.

All'udienza del 2 dicembre 2003 esplicitamente la Sara Assicurazioni S.p.a. ha dichiarato di non aderire all'eccezione della Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro.

Nel termine per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio si sono costituiti altresì Adelina Grandino e Alfonso Grandino eccependo l'incompetenza del Tribunale di Napoli.

D I R I T T O

Preliminarmente va evidenziato che nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice si realizzano contemporaneamente un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra la Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro, Adelina Grandino, Alfonso Grandino e Antonio Schettini quali asseriti responsabili del sinistro — in quanto in tema di obbligazioni solidali da responsabilità civile per illecito extracontrattuale, le domande proposte nei confronti di ciascuno dei coresponsabili danno luogo ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo (*cf.* Cass. 16 marzo 1999, n. 2317) — e un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro e la propria assicuratrice Sara Assicurazioni S.p.a. e tra Alfonso Grandino e la propria assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.a. in virtù di quanto disposto dall'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Ad avviso di questo giudice l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è stata tempestivamente sollevata dalla Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro, dalla Milano Assicurazioni S.p.A. da Adelina Grandino e da Alfonso Grandino. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 167 e 180 c.p.c., infatti, l'eccezione di incompetenza territoriale semplice deve essere contenuta nella comparsa di risposta, quindi nel primo atto difensivo del convenuto, ma per essere tempestiva non è necessario che il convenuto si costituisca entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come riformulato dall'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (reiterato e convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), coordinato con il successivo art. 171, secondo comma, il convenuto che si costituisca al di là del termine anzidetto decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non pure le eccezioni, diversamente dalla formulazione dell'art. 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile soltanto dal 30 aprile al 21 giugno 1995, secondo la quale il convenuto che si costituiva tardivamente decadeva altresì dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (*cf.* Cass. 18 marzo 2003, n. 4007). Dal momento poi che ai sensi dell'art. 180 c.p.c. il convenuto può proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio nel termine concesso dal giudice, non inferiore a venti giorni prima dell'udienza di trattazione, è tale termine il limite ultimo entro il quale il convenuto, che non si sia già costituito in precedenza, può ancora proporre l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile.

L'eccezione sollevata dalla Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro, da Alfonso Grandino e dalla Milano Assicurazioni S.p.a. è altresì completa in quanto le parti hanno fatto riferimento sia agli artt. 18 e 19 c.p.c., deducendo che nessuno dei convenuti ha sede o residenza in Napoli, sia a tutti i criteri di cui all'art. 20 c.p.c., deducendo che l'obbligazione risarcitoria è sorta dove l'incidente si è verificato ovverosia nel comune di Battipaglia e che la stessa ai sensi dell'art. 1182 c.c. andrebbe eseguita nel domicilio dei debitori che non è in Napoli. La Milano Assicurazioni S.p.a. e Alfonso Grandino hanno altresì indicato tutti i giudici alternativamente competenti e la Muscariello Raffaele S.n.c. di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro ha indicato unicamente in Salerno il Tribunale competente. Tale ultima indicazione ad avviso del giudicante è sufficiente in quanto se è vero che ai fini della completezza dell'eccezione di incompetenza il convenuto è tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., e se è vero che ai sensi dell'art. 38 c.p.c. è tenuto ad indicare il giudice competente, tale indicazione non deve essere necessariamente esatta. L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta infatti dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede all'individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge (*cf.* Cass. 15 gennaio 2003, n. 468). Di conseguenza va considerata completa l'eccezione se proposta indicando le ragioni dell'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i possibili fori, ma in concreto indicando uno solo uno dei possibili giudici competenti.

L'eccezione proposta da Adelina Grandino è invece incompleta in quanto sollevata in relazione unicamente al foro generale e al luogo in cui è sorta l'obbligazione e senza riferimento al *forum destinatae solutionis*; nondimeno però ad avviso di questo giudice la stessa contiene una manifestazione di volontà di adesione all'eccezione proposta dagli altri litisconsorti.

La Sara Assicurazioni S.p.a. ha invece dichiarato di non aderire all'eccezione e Antonio Schettini è rimasto contumace.

Secondo quella che è la costante interpretazione della Corte di cassazione in tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione di incompetenza, proposta da uno solo dei convenuti, lascia ferma la competenza del giu-

dice adito rispetto agli altri convenuti che non abbiano proposto la stessa eccezione e, pertanto, deve ritenersi inefficace nei confronti di tutti i convenuti, ed anche nei confronti di colui che l'abbia sollevata qualora si verta in tema di litisconsorzio passivo necessario (cfr. Cass. 27 novembre 2002, n. 16749; Cass. 9 aprile 1999, n. 3474; Cass. 7 aprile 1995, n. 4058; Cass. 29 marzo 1995, n. 3732; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1387; Cass. 26 ottobre 1992, n. 11623; Cass. 29 aprile 1992, n. 5109; Cass. 17 gennaio 1992, n. 525; Cass. 25 novembre 1989, n. 5116; Cass. 5 marzo 1988, n. 2307; Cass. 9 febbraio 1988, n. 1416; Cass. 19 gennaio 1987, n. 430; Cass. 8 settembre 1986, n. 5493; Cass. 14 giugno 1986, n. 3959; Cass. 16 settembre 1983, n. 5595; Cass. 9 febbraio 1982, n. 765; Cass. 19 ottobre 1981, n. 5461; Cass. 30 ottobre 1978, n. 4957; Cass. 18 giugno 1975, n. 2434; Cass. 21 dicembre 1971 n. 3724; Cass. 20 ottobre 1970, n. 2076).

Nell'unica pronunzia di segno opposto della Corte di cassazione, risalente al 1991, la suprema Corte fa leva anche sulla circostanza che l'orientamento assolutamente dominante riguarda ipotesi di rapporti obbligatori, mentre il caso sottoposto al proprio vaglio riguardava diritti reali (cfr. Cass. 17 dicembre 1991, n. 13594). Di conseguenza in considerazione sia della diversità evidenziata dalla stessa pronunzia sia del fatto che la stessa è rimasta isolata, sia del fatto che, come successivamente ritenuto dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 4058/1995, la sentenza del 1991 non può considerarsi come un ripensamento sul tema, atteso che la Corte si è prontamente riallineata alla precedente giurisprudenza già con la sentenza del 17 gennaio 1992, n. 525 e con la sentenza del 29 aprile 1992, n. 5109, può considerarsi diritto vivente quello che emerge dall'interpretazione dell'art. 38 c.p.c. che ne fornisce la suprema Corte. Vale a dire costituisce diritto vivente il principio secondo il quale in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti è priva di qualsiasi effetto, in considerazione tanto della incontestabilità della competenza *ratione loci* del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione, tanto del carattere inscindibile della causa.

Il testo «vivente» del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. è ad avviso del giudicante in contrasto con gli art. 24 e 25 della Costituzione in quanto non consente un'adeguata esplicazione del diritto di difesa del convenuto e consente invece la trattazione di una controversia dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale precostituito per legge.

Non ignora il giudicante che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunziarsi escludendo l'incostituzionalità dell'art. 38 c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 25 Cost., affermando: che al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza e che lo stesso può quindi legittimamente introdurre limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di competenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo (Corte cost., ord. n. 128/1999); che, comunque, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio stesso (Corte cost., ord. n. 218/1996; Corte cost., sent. n. 251/1986).

Le suddette pronunzie del Giudice delle Leggi hanno affrontato però aspetti della normativa in parte diversi da quelli che inducono l'odierno remittente a sollevare la questione. L'ordinanza 128/1999 concerne il profilo dei limiti temporali alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia o valore; l'ordinanza 218/1986 concerne l'irrilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio nella fase monitoria del procedimento d'ingiunzione; la sentenza 251/1986 concerne l'irrilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto.

La diversità con la fattispecie posta al vaglio di questo giudice non sembra al remittente di poco momento.

Non si intende porre infatti in discussione la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, o nel ripartire la competenza con normativa nel tempo anteriore alla instaurazione del giudizio stesso, ma piuttosto sottoporre al vaglio della Corte costituzionale il superamento del limite della ragionevolezza nella formulazione dell'art. 38 come «vivente», da solo o in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c., nell'interpretazione costante della Corte di cassazione.

Nel caso di litisconsorzio necessario allorché uno solo dei litisconsorti sollevi una fondata eccezione di incompetenza territoriale derogabile e l'altro resti contumace o esplicitamente non aderisca all'eccezione si realizza infatti un'ipotesi di controversia instaurata dinanzi ad un giudice diverso da quello precostituito per legge. Il giudice precostituito per legge è infatti quello che sarebbe competente in base agli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, tra i quali rientra certamente anche il foro stabilito per accordo tra le parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c., accordo che può realizzarsi anche in forza di un comportamento tacito, quale è ravvisabile nella mancata, intempestiva o incompleta proposizione dell'eccezione di incompetenza. Se dunque nel giudizio tra due sole parti può ritenersi costituzionalmente non lesiva del diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge la disciplina che limita la facoltà di proporre l'eccezione di incompetenza oltre un dato termine e che assegna un significato anche alla contumacia o all'inerzia del convenuto, non altrettanto può ritenersi per il giudizio con pluralità di parti legate da litisconsorzio necessario, quando l'accordo di cui all'art. 28 non sia raggiunto tra tutte le parti.

In altre parole se il giudice naturale precostituito per legge è quello individuato secondo le regole dettate dal codice di procedura civile o quello che in deroga a tali criteri prestabiliti sia adito su accordo tra le parti — anche raggiunto successivamente all'instaurazione della lite e anche per *facta concludentia* — non può ritenersi costitu-

zionalmente conforme al dettato dell'art. 25 Cost. la formulazione dell'art. 38 c.p.c., come vive nell'interpretazione costante della Corte di Cassazione, in quanto reputa sufficiente l'accordo di soltanto due delle parti in causa a radicare la competenza dinanzi ad un giudice che non lo sarebbe in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Se l'art. 28 c.p.c. individua come giudice precostituito per legge anche quello adito su accordo delle parti, l'unico accordo, preventivo o successivo, non in contrasto con il principio dettato dall'art. 25 della Costituzione è l'accordo tra tutte le parti in causa legate da litisconsorzio necessario.

Se una sola delle parti è costretta a subire un processo dinanzi ad un giudice diverso da quello individuato dalla legge e non presta il proprio assenso anche tacito, la stessa è da considerarsi distolta dal giudice naturale precostituito per legge e inoltre non ragionevolmente limitata nel proprio diritto di difesa, in quanto non le è consentito esplicitare una fondata attività difensiva volta ad ottenere che il processo sia trattato dal giudice competente, e ciò sulla base di un accordo raggiunto solo tra le altre parti giunto solo tra le altre parti.

L'irragionevolezza dei limiti imposti ai diritti garantiti dagli articoli 24 e 25 della Costituzione trova conferma nell'orientamento della Cassazione secondo il quale l'accordo con cui le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché l'art. 33 c.p.c. prevede la deroga agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., e non è applicabile in relazione al foro convenzionalmente pattuito (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1962).

Di fatto pertanto, mentre da un lato si nega alle parti di un futuro giudizio di raggiungere un accordo preventivo di deroga della competenza senza il consenso di tutti i litisconsorti necessari, dall'altro poi si consente che tale accordo tacito e parziale espliciti piena efficacia dopo l'instaurazione del giudizio in danno del soggetto che esplicitamente a tale accordo non intenda aderire.

Né si potrebbe sostenere che in virtù del disposto dell'art. 33 c.p.c. — secondo il quale le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo — dovrebbe considerarsi come precostituito per legge il giudice in ordine al quale tra due parti sia intervenuto accordo che consenta all'attore la deroga al foro del domicilio del convenuto. La norma in questione, invero, nelle ipotesi di cumulo soggettivo precostituisce per legge unicamente il giudice che sia individuato ai sensi dell'art. 18 o 19 c.p.c. in relazione ad almeno uno dei convenuti e nel rispetto del fondamentale principio dell'inderogabilità della competenza del giudice naturale precostituito *ex lege*, non consente di riconoscere prevalenza alla forza attrattiva della pattuizione cui il litisconsorte sia stato del tutto estraneo (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1962).

La questione di costituzionalità oltre a non essere manifestamente infondata per le ragioni sopra evidenziate, ad avviso del giudicante è anche rilevante in questo giudizio in quanto alla luce della fondatezza delle deduzioni che i convenuti hanno effettuato in ordine all'incompetenza del giudice adito, dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma dipende la possibilità di una declaratoria di incompetenza di questo giudice.

Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 c.p.c., anche in combinato disposto con l'art. 102 c.p.c., nella parte in cui in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non consente di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti.

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, e alle parti costituite.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, anche alle parti, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Napoli, addì 31 maggio 2004

Il giudice: VILLANI

N. 72

*Ordinanza del 13 ottobre 2004 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Fiori Giovanni Francesco*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento e della decisione di merito - Inclusione, in base a interpretazione sistematica, degli atti di indagine difensiva contenuti nel fascicolo del difensore - Conseguente automatico ingresso, nel quadro dei mezzi utilizzabili come prove nel rito speciale, di atti formati in assenza di contraddittorio - Violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Impossibilità di ricondurre la disciplina ai casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, trattandosi di facoltà rimessa all'imputato solo in relazione al materiale di indagine proveniente dal pubblico ministero - Distorsione irragionevole del potere di consentire all'utilizzazione di prove non formate in contraddittorio, esteso alle prove raccolte dallo stesso soggetto titolare della facoltà di rinuncia al contraddittorio - Illogicità del meccanismo che permette di utilizzare materiale di parte senza dover subordinare il giudizio abbreviato a una integrazione probatoria - Conseguente elusione del diritto del pubblico ministero alla controprova, limitato all'ipotesi di giudizio abbreviato condizionato - Lesione di principi fondamentali del giusto processo.

- Codice di procedura penale, artt. 442, comma 1-*bis*, e 438.
- Costituzione, artt. 111, comma quinto.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

A scioglimento della riserva assunta alla udienza preliminare del 29 settembre 2004 questo giudice,

O S S E R V A

Contro Fiori Giovanni Francesco il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia, favoreggiamento e truffa.

Alla udienza del 25 febbraio 2005, dichiarata la contumacia del prevenuto, contestualmente alla richiesta di ammissione al giudizio abbreviato il difensore ha depositato il fascicolo del difensore e ne ha domandato l'acquisizione: nel fascicolo è inserita una deposizione testimoniale e documentazione concernente la causa.

Alla udienza preliminare del 19 maggio 2004 — rinviata per legittimo impedimento dell'imputato il pubblico ministero ha preannunciato una questione di incostituzionalità depositando una memoria scritta.

L'eccezione è stata illustrata nella successiva udienza del 29 settembre 2003. In quella udienza la difesa ha domandato al giudice di dichiarare l'eccezione manifestamente infondata. Questo giudice, sentite le parti, si è riservato rinviando il processo all'udienza odierna.

Nella memoria del pubblico ministero così è dato leggere:

«“questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-*bis* c.p.p.

Prima di formulare la questione di legittimità costituzionale, appare necessario chiarire se atti di indagine difensiva possano confluire nel materiale probatorio utilizzabile dal giudice ai fini della deliberazione nel giudizio abbreviato.

Pur in presenza dell'infelice formulazione del comma 1-*bis* dell'art. 442, nonché dell'art. 391-*octies*, comma 3 c.p.p., è la stessa logica della disciplina delle indagini difensive a condurre ad una risposta positiva.

L'art. 442, comma 1-*bis* indica come utilizzabili ai fini della deliberazione “agli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza”.

Mentre in relazione alla documentazione di cui all'art. 419 comma 3 non vi è dubbio che la stessa riguardi l'attività di indagine (integrativa) di qualunque parte del processo, il riferimento al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2 potrebbe far sorgere dubbi: secondo la previsione dell'art. 391-*octies*, comma 3, la documentazione degli atti di indagine difensiva, custodita nel corso delle indagini nel fascicolo del difensore tenuto presso la cancelleria del g.i.p., viene inserita “nel fascicolo di cui all'art. 433”, a sua volta formato dopo il rinvio a giudizio e per esclusione rispetto al fascicolo per il dibattimento.

Un'interpretazione letterale dell'art. 391-*octies* porterebbe allora alla conclusione che la documentazione degli atti di indagine difensiva salterebbe l'udienza preliminare, per confluire solo in via eventuale nel fascicolo di cui all'art. 433. La conclusione appare paradossale, posto che ne deriverebbe l'inutilizzabilità degli atti di indagine difensiva proprio nel momento più significativo, quello della decisione sul rinvio a giudizio; atti magari già utilizzati dal g.i.p. nel corso delle indagini; né sarebbe comprensibile il perché, al contrario, sarebbero pienamente utilizzabili gli atti di indagine difensiva compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio, secondo il letterale richiamo all'art. 419, comma 3. Deve allora logicamente concludersi che tutta la documentazione relativa ad inda-

gini difensive, prodotta al giudice ovvero al p.m. nel corso delle indagini, confluisce nel materiale utilizzabile dal g.u.p. per la decisione, e che il “fascicolo di cui all’art. 416, comma 2” debba oggi essere inteso non più come fascicolo delle indagini preliminari del p.m. ma come fascicolo delle indagini di tutte le parti.

Altri dubbi interpretativi dell’art. 442, comma 1-bis possono sorgere con riferimento alle “prove assunte nell’udienza”. È indubbio che tale disposizione si riferisce alle prove assunte nell’udienza di svolgimento del giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 441 commi 5 e 6.

Resta da chiedersi se il riferimento valga anche per le prove assunte nell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 422 e, per quanto riguarda il tema del quale ci si occupa, alla documentazione di atti di indagine difensiva prodotti nell’udienza preliminare. Con riguardo a questi ultimi, anche volendo estendere il significato di “udienza” a quella preliminare, parrebbe assai arduo sostenere che la produzione di documentazione di atti di indagine difensiva rientri nel concetto di prova assunta in udienza. È tuttavia, ancora non si capirebbe perché atti di indagine, dei quali il difensore (ma anche il p.m. possono chiedere l’ammissione fino all’inizio della discussione dell’udienza preliminare (art. 421, comma 3,) non debbano poi essere utilizzabili al pari di quelli già contenuti nel fascicolo delle indagini, dal giudice del giudizio abbreviato.

Sul presupposto quindi che tutti gli atti di indagine difensiva legittimamente acquisiti ai fini della decisione sul rinvio a giudizio entrino, al pari di quelli del p.m. tra il materiale utilizzabile dal giudice per la deliberazione nel giudizio abbreviato, deve concludersi che sotto tale profilo la disciplina dell’art. 438 c.p.p., ed in particolare il diritto dell’imputato ad ottenere di essere giudicato con rito abbreviato senza che le altre parti possano opporsi, e dell’art. 442, comma 1-bis, come sopra si è cercato di interpretare, sull’utilizzabilità ai fini della deliberazione degli atti di indagine difensiva, si pongono in contrasto con l’art. 111, comma 4 Costituzione.

Non può infatti porsi in dubbio che gli atti di indagini difensiva, qualora utilizzati per la decisione nel merito, come nel caso di definizione del procedimento con rito abbreviato, costituiscono prove formate in assenza di contraddittorio, al pari di quelli di indagine.

E tuttavia, mentre l’utilizzabilità degli atti di indagine del p.m. (o di altre parti — persona offesa, altri imputati) è con forme alla disciplina costituzionale, per l’espressa eccezione alla regola del contraddittorio stabilita dall’art. 111, comma 5: l’imputato, chiedendo il giudizio abbreviato, rinuncia a contraddire, acconsente all’utilizzo di una prova formata senza contraddittorio (e d’altra parte la disciplina della prima parte del comma 5 dell’art. 11 appare introdotta proprio allo scopo di legittimare costituzionalmente i riti alternativi) altrettanto non si può dire per l’utilizzabilità degli atti di indagine difensiva di chi ha richiesto il giudizio abbreviato. In particolare, non appare possibile sostenere che anche per tali atti operi l’eccezione sopra detta, posto che in tal caso l’utilizzabilità dell’atto non sarebbe autorizzata dal consenso dell’imputato ma deriverebbe da una sua scelta unilaterale.

Se infatti non solo il senso comune, ma il significato letterale della parola consenso presuppongono un accordo di volontà (consenso: il consentire ad una cosa richiesta, conformità di voleri, di opinioni; accordo — dizionario Garzanti della lingua italiana) appare fuori di dubbio che il caso in esame esula dalla previsione dell’art. 111, comma 5 Costituzione, laddove proprio il consenso del p.m. è stato escluso dai requisiti di ammissibilità del giudizio abbreviato.

L’imputato può rinunciare a contraddire, scegliendo il rito abbreviato, ma non può rinunciare ad una facoltà che non rientra nella sua disponibilità, e cioè il contraddittorio delle altre parti.

E ciò vale non solo per il p.m., ma anche per le altre parti processuali: non può essere certo escluso in linea di principio che, ad esempio, eventuali coimputati abbiano interessi opposti in ordine all’utilizzo delle prove, e eguale diritto alla scelta del rito.

È appena il caso di osservare che al principio del consenso (accordo delle parti) si ispirano altre norme del codice di rito (art. 431, comma 2 e 493, comma 3) che ammettono l’utilizzo di atti raccolti in modo unilaterale.

Né vale osservare che il giudice del giudizio abbreviato conserva ampi poteri di integrazione probatoria, ai sensi dell’art. 441, comma 5, perché in primo luogo il giudice ha solo la facoltà e non l’obbligo di procedere a tale attività, ed in secondo luogo perché, anche qualora il giudice esercitasse tale facoltà (per esempio, esaminando un testimone le cui dichiarazioni siano oggetto di un atto di indagine difensiva, ciò non farebbe perdere il valore di prova piena utilizzabile ai fini della decisione alle dichiarazioni già rese al difensore.

Non ci si nasconde che tale conclusione porta alla necessaria conseguenza dell’esclusione del rito abbreviato in tutti i procedimenti nei quali siano stati prodotti atti di indagine difensiva ma, laddove non si ritenga di intervenire in via interpretativa (ad esempio, introducendo un consenso delle altre parti, non al rito ma all’utilizzabilità degli atti di indagine unilaterali, applicando in via analogica i richiamati artt. 431, comma 2 e 493, comma 3), è compito del legislatore intervenire per dare anche sotto tale profilo attuazione ai principi del giusto processo introdotti dall’art. 111 Costituzione”».

A sua volta la difesa ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione proposta sottolineando in particolare come nessuna violazione del principio costituzionale potesse essere lamentata dal pubblico ministero dal momento che, secondo quanto previsto dall’art. 438/5 c.p.p. è dato all’organo di accusa chiedere l’ammissione della prova contraria.

Preliminarmente questo giudice ritiene che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta e che la questione proposta non possa stimarsi manifestamente infondata: essa

attiene alla parità processuale tra le parti e al limite del consenso alla deroga del contraddittorio, e, se accolta, imporrebbe la individuazione di una diversa procedura in ordine alla valenza delle indagini difensive nell'ambito del giudizio abbreviato.

In particolare, al fine di compiutamente dare attuazione al principio di parità delle parti indicato chiaramente nell'art. 111 Cost., nel presente giudizio si pone il problema se sia possibile e consentito che il difensore possa accedere al giudizio abbreviato subito dopo avere depositato il fascicolo del difensore e indicato egli autonomamente e unilateralmente le prove; e, contestualmente, se sia o meno consentito al giudice procedere con il rito abbreviato valutando come processualmente utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore alla stregua degli altri atti contenuti nel fascicolo messo a disposizione del giudice e sui quali quest'ultimo deve formare il proprio convincimento e definire il giudizio.

Occorre in primo luogo sottolineare l'inconferenza della deduzione della difesa dal momento che il potere del pubblico ministero di chiedere l'ammissione della prova contraria, e, dunque, di riportarsi su un piano di parità processuale con la difesa, riguarda esclusivamente l'intervento a seguito di richiesta di giudizio abbreviato sottoposto a condizione da parte dell'imputato: il potere di cui si tratta è affidato al Pubblico ministero infatti, al solo ed esclusivo fine di contrastare la prova oggetto della condizione la cui ammissione è stata domandata dall'imputato.

Nel caso in esame nessuna condizione è stata posta nel richiedere il giudizio abbreviato, con la conseguenza che quella norma non può essere invocata dal pubblico ministero.

Su tale conclusione ci si deve attestare, salvo non si voglia considerare il giudizio abbreviato implicitamente condizionato all'acquisizione del fascicolo del difensore: ma, concordemente a quanto assunto nella memoria del pubblico ministero, deve ritenersi che tale fascicolo entri a fare parte di quello del giudice automaticamente, rappresentando un diritto della parte privata (per il pubblico ministero ciò costituisce anche un dovere) fare conoscere al giudice gli elementi di prova acquisiti: sul punto si rinvia alle osservazioni indicate nella memoria del pubblico ministero più sopra trascritta.

L'art. 111 della Costituzione così come modificato dalle leggi 25 febbraio 2000 n. 35 e 24 marzo 2001 n. 89, disponendo che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, sancisce che queste ultime si debbano trovare in condizioni di parità. Il quinto comma della norma citata dispone testualmente: «la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato ...».

La forma ordinaria processuale, ciò che rappresenta la regola nelle modalità di svolgimento del processo, deve essere ritenuta pertanto quella che si svolge nell'ambito del contraddittorio tra le parti.

Attraverso esso ciascuna delle parti può interloquire con l'altra al fine di consentire l'acquisizione completa e obiettiva della prova da parte del giudice che poi dovrà valutarla: così, nata come soggettiva, con il contraddittorio la prova si oggettivizza e solo in questa veste fonda il corretto convincimento del giudice.

Il contraddittorio dunque consiste, nella sostanza, nel potere di confutare la prova antagonista secondo il proprio interesse processuale e le contingenze del caso concreto:

così ad esempio è dato al difensore di contro esaminare un teste del pubblico ministero (dunque un teste di accusa) e di chiedere di essere ammesso alla prova contraria; allo stesso modo è dato al pubblico ministero di contro esaminare un teste della difesa e di chiedere di essere ammesso alla prova contraria relativamente al contenuto delle affermazioni del teste.

Pertanto, la confutazione della prova proveniente dalla controparte costituisce l'essenza e il cardine del principio del contraddittorio su cui si basa il processo inteso dalla norma costituzionale citata.

La deroga posta dal ricordato quinto comma dell'art. 111 della Costituzione, in via evidentemente eccezionale, consente — al solo imputato e non anche al pubblico ministero — di provvedere alla formazione processuale della prova senza il contraddittorio: la prova nasce come soggettiva, ma l'accettazione che di essa fa la controparte, la rende automaticamente oggettiva, idonea a far fondare su di essa il corretto giudizio del giudice.

Una tale discriminazione, la possibilità che è data di superare il contraddittorio al solo imputato e non anche pubblico ministero, dunque la evidente disuguaglianza nei poteri delle parti nell'ambito del processo, discende principalmente dell'ossequio che si deve al principio del *favor rei* l'imputato è considerato parte debole del processo, quantomeno in ragione della sperequazione dei mezzi investigativi di cui dispone rispetto al pubblico ministero, e il legislatore, per intuibili ragioni di riequilibrio, ha introdotto alcune norme — come quella in esame — che rappresentano posizioni di vantaggio dell'imputato sull'accusa; in tal modo deve anche leggersi l'abrogazione della norma del codice di procedura penale che consentiva al pubblico ministero di opporsi alla richiesta del giudizio abbreviato.

Oppure, come ribadito anche dalla Corte costituzionale ad esempio con la sentenza n. 115 del 7-9 maggio 2001, tale eventualità di rinuncia al contraddittorio da parte dell'imputato si spiega come «rischio da correre o come prezzo da pagare» per il vantaggio derivato dalla decurtazione della pena di un terzo in caso di condanna.

Si osservi subito che la disuguaglianza in esame non è stata estesa tuttavia fino a non avere dei confini: essa, già nel nostro ordinamento processuale penalistico incontra dei limiti espliciti. Così ad esempio, qualora l'imputato subordini il giudizio abbreviato all'accoglimento di una data condizione, è vero che la norma di cui all'art. 438 c.p.p. offre all'imputato un potere che non è concesso al pubblico ministero e che non può essere da

questi contrastato (ossia quello di modificare unilateralmente il rito), ma è anche vero che il richiamato art. 438 c.p.p. riserva al pubblico ministero la facoltà di essere ammesso su sua richiesta alla prova contraria rispetto a quella oggetto della condizione.

Focalizzando il contenuto del potere di deroga dell'imputato, deve rimarcarsi che esso consiste, per una scelta di difesa processuale, nella rinuncia a confutare la prova proveniente in particolare dal pubblico ministero sua controparte processuale, e nella conseguente autorizzazione al giudice di decidere allo stato degli atti: l'imputato, per così dire, si acquieta sull'esito delle emergenze investigative prodotte da pubblico ministero sua controparte. Le quali in quel momento, cioè nel momento in cui l'imputato consente alla deroga e proprio per effetto di tale consenso, divengono, per così dire, obiettive e obiettivamente consacrate, acquisendo il valore di vere e proprie prove similmente a quelle raccolte nel contraddittorio delle parti.

Si sottolinea cioè che l'attività unilaterale e incontrastabile dell'imputato fa modificare la natura e la valenza stessa degli elementi istruttori raccolti fino a quel momento nella fase istruttoria, facendoli assurgere — per il solo consenso manifestato dall'imputato — da elementi senza alcun valore di prova (la prova infatti avrebbe dovuto formarsi nel contraddittorio) a vere e proprie prove.

Tutto ciò appare ragionevole e lineare nei casi — che peraltro rappresentano la norma nell'esperienza pratica e quotidiana — in cui il materiale probatorio di cui si tratta è integralmente fornito dal Pubblico ministero, essendo libero l'imputato di chiedere o non chiedere il giudizio abbreviato e dunque di valutare se, secondo la propria strategia processuale, sia o non sia conveniente che detto materiale probatorio pur proveniente dalla sua controparte divenga automaticamente «insieme di prove» su cui domandare al giudice di decidere: qualora lo stato degli atti non fosse soddisfacente e rassicurante per l'imputato e fosse invece necessario confutare uno o più elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero, all'imputato rimarrebbe comunque e pur sempre l'alternativa di non scegliere il giudizio alternativo in parola e di accedere al rito ordinario nel cui ambito, attraverso il contraddittorio, potranno essere liberamente confutate le risultanze proposte dal pubblico ministero, oppure di scegliere il giudizio abbreviato sottoponendolo a condizione.

Si ha motivo di ritenere che il legislatore della modifica costituzionale dell'art. 111 Cost., compiutamente disciplinando gli aspetti sopra richiamati i quali, si ripete, costituiscono pressoché la totalità dei casi nella prassi quotidiana, non ha valutato invece, una situazione per così dire inversa e opposta, sicuramente eccezionale nella prassi quotidiana, la quale tuttavia può realizzarsi come in effetti è avvenuto nel caso in esame: si allude cioè a quella situazione nella quale le emergenze investigative presentate al giudice della udienza preliminare provengono dallo stesso imputato, costituendo esse l'esito delle indagini difensive, ammesse e previste dal titolo VI-*bis* del libro V del codice di procedura penale.

La peculiarità e l'anomalia della situazione ora descritta appare all'evidenza: il soggetto che provvede a fornire le prove per il giudizio del giudice, ossia l'imputato, è lo stesso unico soggetto processuale che ha il potere di acconsentire alla deroga al contraddittorio, dunque a permettere che sulle «sue» prove non si estenda il contraddittorio. Per giunta senza alcuna possibilità della sua controparte, cioè il pubblico ministero di provvedere con prova contraria.

Nel caso in esame cioè è completamente distorto quel meccanismo di consacrazione obiettiva della prova che più sopra si è illustrato: la prova infatti nasce soggettiva e diviene oggettiva non per il consenso della controparte pubblico ministero — quella cioè che dovrebbe rinunciare al contraddittorio — ma per una determinazione che pone in essere lo stesso soggetto da cui proviene la prova: in sostanza si assiste all'illogico paradosso che l'imputato, nel caso in contestazione, sta rinunciando al contraddittorio, sta esprimendo la volontà di rinunciare al contraddittorio, sostituendosi con ciò al pubblico ministero, unico soggetto che per logica può essere titolare di tale facoltà.

Se si ritenesse corretta una tale eventualità, sarebbe come se, estromesso da ogni interlocuzione e opposizione l'imputato, fosse consentito unilateralmente al pubblico ministero di chiedere e ottenere automaticamente che il processo si svolga e venga deciso con le forme del giudizio abbreviato dunque senza contraddittorio sulla base di prove da egli solamente acquisite.

Sotto il profilo del rispetto dei nuovi principi costituzionali, invece, il quadro normativo impone la parità delle parti nel processo e proprio tale principio prevede posizioni di vantaggio per la parte più debole che come si è visto rappresentano forme di riequilibrio tra i poteri delle parti.

Ora però, appare marcatamente irragionevole che tali posizioni di vantaggio si estendano al punto che l'imputato possa consentire alla deroga del contraddittorio sulle prove da egli stesso prodotte sostituendosi nella manifestazione della volontà addirittura al pubblico ministero: la logica vorrebbe infatti che in tali casi la deroga al contraddittorio venga richiesta dalla parte che non ha prodotto le prove.

Del resto il già citato art. 438/5 c.p.p. fornisce lo spunto per ulteriori argomentazioni in senso favorevole all'accoglimento della domanda del pubblico ministero: infatti, in via ordinaria è consentito al difensore di subor-

dinare il giudizio abbreviato ad una «integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione» ad esempio sentire un testimone; tale richiesta dovrà essere valutata dal giudice che potrà anche non ammetterla travolgendo in tale maniera la stessa richiesta principale della modifica del rito.

Ebbene, un difensore che proprio temendo tale ultima eventualità volesse sicuramente evitarla a suo favore, sarebbe autorizzato ad utilizzare la più comoda strada della presentazione del fascicolo del difensore contenente ad esempio proprio la testimonianza a rischio di non ammissione; domandando e ottenendo il rito abbreviato (evidentemente non condizionato), otterrebbe la trasformazione automatica del rito, l'automatica acquisizione come prova della testimonianza in contestazione senza che il giudice possa valutarla e eventualmente escluderla dal processo, l'esclusione del pubblico ministero da ogni interlocuzione, e financo l'esclusione del pubblico ministero dalla possibilità di «chiedere l'ammissione della prova contraria» come sarebbe stato nell'ipotesi descritta all'art. 438 c.p.p. meglio conosciuta come «giudizio abbreviato condizionato».

Infine si osservi che la prova in questione potrebbe essere sottratta non solamente al contraddittorio del pubblico ministero, ma anche a quello di altri soggetti come ad esempio alla parte offesa, oppure ad altri coimputati evidentemente portatori di interessi confliggenti con le risultanze che emergono dall'indagine difensiva in questione.

Né può ritenersi soddisfacente l'eventualità che il pubblico ministero solleciti il potere del giudice di provvedere alla citazione del teste esaminato dal difensore nelle indagini difensive: infatti, a parte la considerazione che tale eventualità potrebbe non verificarsi in tutte quelle occasioni in cui il giudice non ritenesse necessario provvedere nel senso sopra detto con ciò definitivamente frustrando la possibilità per il pubblico ministero di interloquire nella formazione della prova (si osservi inoltre l'ulteriore complicazione suggerita in via teorica dal pubblico ministero al riguardo, realizzabile nel caso di contrasto tra ciò che ha riferito il teste al difensore e quello che dice davanti al giudice nel corso del giudizio abbreviato trattandosi per entrambi gli atti di vere e proprie prove), il problema che si pone non è quello di come ovviare ad una disuguaglianza tra le parti, ma piuttosto che tale disuguaglianza sia possibile e si realizzi senza che sia giustificata nel quadro dei principi costituzionali e anzi possa essere data in palese contrasto con gli stessi.

In sostanza nella nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione sembra emergere un principio secondo il quale la rinuncia al contraddittorio può essere disposta esclusivamente dalla parte da cui non proviene la prova, unica a poter stabilire se le condizioni di parità possano o meno essere derogate con la rinuncia alla confutazione della prova stessa e sotto tale riguardo sembrano viziati di illegittimità costituzionale gli artt. 438 e 442, comma 1-bis c.p.p. i quali non contemplano il divieto del difensore di depositare il fascicolo di cui all'art. 391 c.p.p. e domandare contestualmente il giudizio abbreviato, o, in alternativa, consentano al giudice di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel caso sia domandato il giudizio abbreviato, oppure infine, consentano al pubblico ministero nel caso in esame quantomeno di provvedere con prova contraria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 1 e segg. decreto Presidente della Corte costituzionale 21 luglio 2004, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pubblico ministero alla udienza preliminare del 29 settembre 2004 e per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis c.p.p. o altri per violazione dell'art. 111 Cost. come sopra esposto e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia previamente notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e che la prova dell'avvenuta notifica e dell'avvenuta comunicazione sia allegata agli atti da trasmettere alla Corte costituzionale.

Sassari, addì 13 ottobre 2004

Il giudice dell'udienza preliminare: BRIANDA

05C0226

N. 73

*Ordinanza del 19 novembre 2004 emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
sul ricorso proposto da Ravagnani Gino contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bolzano*

**Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale -
Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore,
calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la
data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità e ingiustificato
eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio della finalità
rieducativa della pena.**

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza a fronte del ricorso R.G.R. n. 219/04 — avverso atto di irrogazione di sanzione amministrativa n. R3CLS 600001/2004 dell'Agenzia delle entrate di Bolzano notificato il 9 aprile 2004 — depositato in data 8 giugno 2004 da Ravagnani Gino.

Il ricorrente espone che con verbale dell'8 dicembre 2002 l'INPS di Bolzano — a seguito di accesso ispettivo ai sensi delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie (art. 5, legge n. 628161 e art. 3, legge n. 638/1993) presso l'azienda Imbiss Excelsior via dr. Streiter, 2 - Bolzano, di cui il G. Ravagnani è il responsabile — accerta che in data 14 gennaio 2002 «è stato rinvenuto al lavoro il cuoco Tripoli Giuseppe ... senza che lo stesso fosse regolarmente iscritto a libro paga e matricola né avesse ricevuto la regolare comunicazione d'assunzione».

Il verbale d'accertamento è trasmesso, ai sensi dei commi 4 e 5, art. 3 d.l. n. 12/2002 convertito in legge n. 73 del 23 aprile 2002, all'Agenzia delle entrate di Bolzano che applica, a carico del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 32.744,24 ai sensi del comma 3, art. 3, citato d.l. n. 12/2002.

A quest'ultima il Ravagnani si oppone.

Il ricorso è discusso nella pubblica udienza del 28 ottobre 2004 durante la quale il ricorrente pone questione di legittimità costituzionale riferita alla norma, di natura sostanziale, da cui trae origine il provvedimento sanzionatorio e ad altre di natura procedurale.

Il Collegio è chiamato ad esaminarne, preliminarmente, la rilevanza ai fini decisorii ed a verificarne la non manifesta infondatezza.

Invero, dell'intera questione posta al suo vaglio, così come argomentata nel ricorso in esame, il Collegio ritiene rilevante, ai fini della promozione del giudizio di legittimità costituzionale, quella parte limitata alla norma che istituisce la sanzione amministrativa contestata dal ricorrente e ne disciplina l'applicazione, laddove previste con l'art. 3 comma 3 del d.l. n.12/2002 convertito con legge n. 73 del 23 aprile 2002.

Questo lascia intravedere profili di incostituzionalità, per contrasto:

1) con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Si osserva, commisurando la sanzione amministrativa all'importo del costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, le sanzioni, a fronte di violazioni della stessa gravità, risulterebbero di entità diversissima, a seconda del periodo dell'anno in cui viene constatata l'infrazione.

In altri termini, l'accertamento che cade in un tempo vicino all'inizio dell'anno rispetto ad altro che si verifica verso la fine dell'anno dà luogo, a fronte di identica fattispecie irregolare a sanzioni assai diversificate fra loro, a seconda, che le infrazioni, a prescindere dalla loro gravità, si verifichino in un dato periodo dell'anno o in un altro. Si applica la sanzione in maniera automatica, prescindendosi dalla durata del comportamento antigiusuristico e dalla sua gravità, facendola discendere esclusivamente dal giorno dell'accertamento dell'organo amministrativo, che ha carattere del tutto discrezionale e saltuario.

Ciò sembra in contrasto col principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, che presuppone quello della proporzionalità della sanzione in rapporto alla gravità della infrazione commessa. Insomma, il dubbio di costituzionalità della norma censurata sorge dalla constatata diversificazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di comportamenti antigiusuridici esattamente identici fra loro.

2) con l'art. 24 della Carta costituzionale.

Si osserva, la norma censurata non consente al ricorrente, neppure in questa sede, di provare l'effettiva durata del suo comportamento antigiuridico; sicché ne risulterebbe menomato il suo diritto, costituzionalmente garantito, di tutelare i propri interessi. Nel caso in esame il ricorrente denuncia «l'impiego nella propria azienda di un lavoratore irregolare» per un solo giorno. Ma la norma censurata adotta, ai fini sanzionatori, il principio delle presunzioni legali assolute, nel senso che il comportamento antigiuridico del datore di lavoro si fa, in concreto, necessariamente risalire all'inizio dell'anno; e tuttavia tali presunzioni vengono stabilite sulla base di regole d'esperienza che, nel caso di specie, vengono irrigidite fino al punto di determinare le incongruenze irrazionali sopra delineate, ove si viene tassativamente ad escludere ogni possibilità di provare il contrario.

Il dubbio della costituzionalità della norma sorge, quindi, dalla impossibilità per l'obbligato di provare fatti e circostanze che incidono sul grado della sua responsabilità.

3) con l'art. 27 della Carta costituzionale.

Si osserva, il carico sanzionatorio, derivante dalla accertata irregolarità, viene ad essere costituito dal cumulo della sanzione di cui all'art. 3 d.l. n. 12/2002 con le altre sanzioni previste dalle normative fiscale, previdenziale e del lavoro, sicché risulta di tale entità da palesare una evidente sproporzione, almeno nei casi di specie, rispetto alla effettiva gravità dell'illecito venendo così a prospettare una possibile violazione del principio sancito dall'art. 27 della Costituzione circa la funzione «rieducativa» della sanzione: non si può tacere, infatti, dei risultati paradossali, fors'anche contrari a quelli previsti, laddove la sanzione viene a concretizzarsi in siffatti elevati importi, tali da incidere sull'obbligato fino ad estrometterlo dal mercato, quasi che la selezione degli operatori economici non competa più al libero mercato.

Questo Collegio è ben consapevole che la norma censurata trae origine dalla gravità del fenomeno da sanzionare in relazione sia alla violazione dei diritti dei lavoratori coinvolti, sia agli effetti turbativi delle regole di libera concorrenza.

Questo Collegio è ben consapevole del margine di discrezionalità che caratterizza le scelte normative con criteri di maggiore rigore in materia di «lavoro nero»; tuttavia, per le considerazioni svolte, ritiene che sussistano elementi che fanno insorgere il dubbio di legittimità costituzionale della norma censurata, la quale fa discendere la sanzione esclusivamente dal giorno dell'effettuato accertamento da parte dell'organo amministrativo, che ha carattere del tutto discrezionale.

La questione, pertanto, non appare di manifesta infondatezza.

La soluzione della stessa rileva ai fini della decisione giudiziale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 2 marzo 1953, accertata la rilevanza dell'eccezione avanzata dal ricorrente ai fini della soluzione della controversia in esame,

Dichiara in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 del d.l. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito in legge n. 73 del 23 aprile 2002.

Dichiara la sospensione del processo in corso, l'invio degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Bolzano, addì 28 ottobre 2004

Il Presidente: BREGLIA

Il giudice estensore: GENOVESE

N. 74

*Ordinanza del 10 dicembre 2004 emessa dal Tribunale - sez. del riesame - di Teramo
richiesta di riesame Iannetti Pasquale*

Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Costituzione, artt. 3 e 41.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame, depositata in data 2 dicembre 2004, nell'interesse di Iannetti Pasquale — titolare dell'agenzia, corrente in Roseto degli Abruzzi (Teramo), svolgente attività nel settore della raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi in collegamento con la società Stanley International Betting Limited — avverso l'ordinanza di convalida e contestuale sequestro preventivo emessa in data 22 novembre 2004 dal G.i.p. del Tribunale di Teramo relativamente al proc. pen. n. 8577/04 R.G.N.R.;

Sentite le parti all'udienza camerale del 9 dicembre 2004, osserva quanto segue.

In data 19 novembre 2004 appartenenti alla Questura di Teramo, nell'ambito di un servizio di controllo effettuato all'interno dell'agenzia di cui è titolare Iannetti Pasquale, accertavano che quest'ultimo, pur se in possesso di strumentazione (computer, stampante, locandine riportanti i dati di eventi sportivi, pronostici, ecc.) idonea ad esercitare per via telematica l'attività delle scommesse su partite di calcio nazionali ed estere (attività in concreto esercitata attraverso la riscontrata accettazione di alcune scommesse), non era provvisto né della necessaria concessione da parte dei Ministeri o enti cui detta attività è riservata dalla legge, né della licenza di cui all'art. 88 R.D. n. 773/1931, né, infine, dell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (D.M. 15 febbraio 2001, n. 156).

I verbalizzanti, ravvisando la flagranza del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, previsto e punito dall'art. 4 legge n. 401/1989, procedevano al sequestro di tutta l'attrezzatura informatica e documentazione cartacea onde evitare la reiterazione del reato.

Il p.m. in sede, ricevuti gli atti dalla p.g., chiedeva al g.i.p. la convalida dell'operato delle Forze dell'ordine e la contestuale emissione del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p.

Il g.i.p., con provvedimento del 22 novembre 2004, accoglieva la richiesta, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (ed in particolare delle sentenze della Cass. s.u. n. 23271-23272-23273 del 18 maggio 2004) e previo esame sulla compatibilità dell'attuale normativa italiana con quella comunitaria, la sussistenza del *fumus commissi delicti* e delle esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato.

Avverso il provvedimento del g.i.p. proponeva tempestiva richiesta di riesame Iannetti Pasquale, deducendo (nel corso dell'udienza camerale, stante la riserva espressa nel ricorso in ordine all'esposizione dei motivi) una serie articolata di questioni, e, in particolare, l'illegittimità del sequestro sotto il profilo dell'insussistenza del *fumus* del reato contestato.

In particolare, a parere della difesa, la condotta ipotizzata a carico del ricorrente non rientrava nella previsione di cui all'art. 4 legge n. 401/1989, atteso che l'indagato non esercitava attività di organizzazione delle scommesse ma si limitava ad una mera attività di intermediazione, consistente nella raccolta e trasmissione di dati per conto della società inglese Stanley International Betting Ltd., per la quale aveva ottenuto provvedimento di autorizzazione da parte di quest'ultima nonché un provvedimento (per il principio del silenzio-assenso) dal Ministero delle comunicazioni.

Ulteriore profilo di censura riguardava l'incompatibilità della normativa nazionale sulle scommesse rispetto alla normativa comunitaria, alla luce dei criteri interpretativi affermati dalla suprema Corte di Giustizia della Comunità europea nello specifico settore, dovendosi disapplicare la norma statale per violazione dell'art. 43, sulla libertà di stabilimento nei territori degli altri Stati membri, e dell'art. 49 del Trattato UE, che vieta restrizioni alla libera prestazioni di servizi all'interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

Il ricorrente richiamava, in particolare, la sentenza «Gambelli» del 6 novembre 2003, in ordine, alla ritenuta violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dell'art. 4 legge n. 401/1989, rilevando che i motivi di interesse generale idonei a giustificare l'adozione da parte di una legislazione nazionale di misure restrittive, in deroga ai principi richiamati, appariva piuttosto insostenibile nell'ambito della legislazione

italiana. Nessun motivo di interesse generale poteva, pertanto, giustificare il disposto dell'art. 4 della legge n. 401/1989, contenente tra l'altro sanzioni penali (come tali non proporzionate al fatto), nonostante l'orientamento opposto sostenuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze del 18 maggio 2004.

Osserva il collegio giudicante che, a prescindere dalle censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, la questione «interpretativa» sul la compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria è stata definitivamente risolta dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 18 maggio 2004. In tale sentenza, la suprema Corte, accogliendo la sollecitazione della Corte di Giustizia in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di interesse generale atti a giustificare le misure restrittive adottate dalla legislazione interna nello specifico settore delle scommesse, ha affermato il principio secondo cui la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare ai sensi dell'art. 46 del Trattato UE la restrizione che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Si legge in particolare nella motivazione che, per quanto concerne la partecipazione alle gare di concessione, lo Stato italiano prescinde da ogni verifica sui requisiti soggettivi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevalendo, in tale fase, il controllo sui requisiti di solidità finanziaria degli aspiranti. Invece, per il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS (rispetto alla quale la concessione costituisce soltanto un presupposto), lo Stato italiano persegue indubbiamente scopi di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ebbene, l'assunto della suprema Corte appare condivisibile, ma limitatamente alla valutazione dell'art. 88 TULPS, secondo quanto, tuttavia, verrà qui di seguito precisato. Occorre premettere che l'art. 4, comma 4-*bis* legge n. 401/1989 prevede distinte ed alternative condotte di reato, ricollegando la sanzione penale sia all'assenza di concessione sia all'assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Pertanto, il gestore in possesso di regolare concessione, se non munito dell'indicata licenza è penalmente perseguibile. Poiché il collegio giudicante reputa che, allo stato, secondo quanto evidenziato proprio dalle sezioni unite, la normativa italiana sul rilascio delle concessioni sia in contrasto con il Trattato UE (tanto più che la possibilità per le società di partecipare alle gare, anche se introdotta dall'art. 22, undicesimo comma legge n. 289/2002, è rimandata di molti anni, apparendo attualmente inapplicabile), va disapplicato l'art. 4, comma 4-*bis* della legge n. 401/1989, in quanto in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La fattispecie, tuttavia, continua ad avere rilievo penale sotto il profilo della mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. È stato affermato da parte di alcuni giudici di merito (come da giurisprudenza illustrata dal difensore del ricorrente, *cfr.* Trib. Catania 25 giugno 2004, Trib. Cremona 11 ottobre 2004) il contrasto con il Trattato UE anche di tale norma: aderendo a detta interpretazione, si raggiungerebbe il risultato di creare una disparità di trattamento tra coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato italiano (tenuti ancora a munirsi della licenza di polizia) e coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate nell'ambito di uno Stato della U.E. (non più tenuti a tanto). A parere del collegio, invece, la compatibilità della norma, che prevede la necessità di ottenere la licenza di polizia, con il Trattato U.E., e, in particolare, con l'art. 46, non sembra dubitabile, perseguendosi finalità di ordine pubblico (per come affermato, sempre, dalle sez. unite). A questo punto, non può però non rilevarsi la disparità di trattamento insita nell'attuale formulazione dell'art. 88 TULPS, che richiede quale *conditio sine qua* non il preventivo rilascio della concessione da parte esclusivamente dello Stato italiano. Pertanto, i titolari di concessione rilasciata da altro Stato dell'UE, anche se in possesso (come nel caso dell'odierno ricorrente) di tutti i requisiti per ottenere la licenza di polizia (tanto da aver avanzato una richiesta in tal senso, rigettata mediante provvedimento del Questore di Teramo di cessazione immediata dell'attività, oggetto di sospensione a seguito di ricorso al TAR) non possono, in concreto, ottenerla soltanto perché la concessione in questione non è stata rilasciata dallo Stato italiano. L'art. 88 TULPS si giustifica per la tutela dell'ordine pubblico, ma non si giustifica per la limitazione che pone in ordine al requisito della «nazionalità» della concessione.

Si reputa, di conseguenza, che l'attuale formulazione della citata norma ponga evidenti problemi di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Invero, pur essendo la normativa sulle concessioni incompatibile con il Trattato UE, l'art. 88 TULPS impedisce ai titolari di concessioni rilasciate in altro Stato UE (da equiparare a quelle «nazionali») ed in possesso degli altri requisiti per ottenere la licenza di polizia, di conseguire detta licenza, violandosi apertamente l'art. 3 della Cost. Inoltre, l'art. 88 più volte citato ostacola la libertà di iniziativa economica, nella parte in cui consente (rendendola lecita) l'attività di scommesse soltanto ai titolari di concessione «italiana», pur essendo i titolari di concessione rilasciata da altro Stato UE in grado di svolgere identica attività.

Da ultimo si evidenzia che il giudice (o l'organo amministrativo) non sembra possa disapplicare l'art. 88 TULPS soltanto in parte, visto che la norma in questione è compatibile con l'art. 46 Trattato UE, apparendo con-

forme allo stesso il fine di tutela dell'ordine pubblico perseguito con il rilascio della licenza di polizia per tutti i gestori di scommesse titolari di concessione, ma non è giustificabile nella parte in cui connota detta concessione del requisito della «nazionalità».

Nel caso in esame, qualora dovesse ritenersi incostituzionale l'art. 88 TULPS nella parte in cui limita il rilascio della licenza di polizia a coloro che sono in possesso di concessione rilasciata unicamente dallo Stato italiano, la questione assumerebbe indubbio rilievo, avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso (richiedendo la normativa una semplice denuncia di inizio di attività *ex art. 19* legge n. 241/1990 e successive modificazioni) e, quindi, l'accoglimento, farebbe venir meno il *fumus* di qualsiasi fattispecie di reato.

Quanto alla richiesta del ricorrente di sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia, non si ravvisano i presupposti per potervi aderire, mancando elementi nuovi e comunque tali da ritenere necessario un nuovo vaglio da parte di tale organo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il procedimento di riesame.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 88 TULPS, per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis legge n. 401/1989 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti (ricorrente, difensore e p.m.), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 9 dicembre 2004

Il Presidente: DI FINE

05C0228

N. 75

*Ordinanza del 10 dicembre 2004 emessa dal Tribunale - sez. del riesame - di Teramo
richiesta di riesame Picca Alfonso ed altro*

Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Costituzione, artt. 3 e 41.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame, depositata in data 2 dicembre 2004, nell'interesse di Picca Alfonso ed Matani Elpidio — titolari dell'agenzia, corrente in Mosciano S. Angelo, svolgente attività nel settore della raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi in collegamento con la società Stanley International Betting Limited — avverso l'ordinanza di convalida e contestuale sequestro preventivo emessa in data 22 novembre 2004 dal G.i.p. del Tribunale di Teramo relativamente al proc. pen. n. 8578/04 R.G.N.R.;

Sentite le parti all'udienza camerale del 9 dicembre 2004, osserva quanto segue.

In data 19 novembre 2004 appartenenti alla Questura di Teramo, nell'ambito di un servizio di controllo effettuato all'interno dell'agenzia di cui sono titolari Picca Alfonso e Matani Elpidio, accertavano che questi, pur se in possesso di strumentazione (computer, stampante, locandine riportanti i dati di eventi sportivi, pronostici, ecc.) idonea ad esercitare per via telematica l'attività delle scommesse su partite di calcio nazionali ed estere (attività in concreto esercitata attraverso la riscontrata accettazione di alcune scommesse), non erano provvisti né della necessaria concessione da parte dei Ministeri o enti cui detta attività è riservata dalla legge, né della licenza di cui all'art. 88 R.D. n. 773/1931.

I verbalizzanti, ravvisando la flagranza del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, previsto e punito dall'art. 4, legge n. 401/1989, procedevano al sequestro di tutta l'attrezzatura informatica e documentazione cartacea onde evitare la reiterazione del reato.

Il p.m. in sede, ricevuti gli atti dalla p.g. chiedeva al g.i.p. la convalida dell'operato delle Forze dell'ordine e la contestuale emissione del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p.

Il g.i.p., con provvedimento del 22 novembre 2004, accoglieva la richiesta, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (ed in particolare delle sentenze della Cass. s.u. nn. 23271-23272-23273 del 18 maggio 2004) e previo esame sulla compatibilità dell'attuale normativa italiana con quella comunitaria, la sussistenza del *fumus commissi delicti* e delle esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato.

Avverso il provvedimento del g.i.p. proponeva tempestiva richiesta di riesame Picca Alfonso e Matani Elpidio, deducendo (nel corso dell'udienza camerale, stante la riserva espressa nel ricorso in ordine all'esposizione dei motivi) una serie articolata di questioni, e, in particolare, l'illegittimità del sequestro sotto il profilo dell'insussistenza del *fumus* del reato contestato.

In particolare, a parere della difesa, la condotta ipotizzata a carico dei ricorrenti non rientrava nella previsione di cui all'art. 4, legge n. 401/1989, atteso che l'indagato non esercitava attività di organizzazione delle scommesse ma si limitava ad una mera attività di intermediazione, consistente nella raccolta e trasmissione di dati per conto della società inglese Stanley International Betting Ltd., per la quale aveva ottenuto provvedimento di autorizzazione da parte di quest'ultima nonché un provvedimento (per il principio del silenzio-assenso) dal Ministero delle comunicazioni.

Ulteriore profilo di censura riguardava l'incompatibilità della normativa nazionale sulle scommesse rispetto alla normativa comunitaria, alla luce dei criteri interpretativi affermati dalla suprema Corte di giustizia della Comunità europea nello specifico settore, dovendosi disapplicare la norma statale per violazione dell'art. 43, sulla libertà di stabilimento nei territori degli altri stati membri, e dell'art. 49 del Trattato UE, che vieta restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

I ricorrenti richiavano, in particolare, la sentenza «Gambelli» del 6 novembre 2003, in ordine alla ritenuta violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dell'art. 4, legge n. 401/1989, rilevando che i motivi di interesse generale idonei a giustificare l'adozione da parte di una legislazione nazionale di misure restrittive, in deroga ai principi richiamati, appariva piuttosto insostenibile nell'ambito della legislazione italiana. Nessun motivo di interesse generale poteva, pertanto, giustificare il disposto dell'art. 4 della legge n. 401/1989, contenente tra l'altro sanzioni penali (come tali non proporzionate al fatto), nonostante l'orientamento opposto sostenuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze del 18 maggio 2004.

Osserva il collegio giudicante che, a prescindere dalle censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato, la questione «interpretativa» sulla compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria è stata definitivamente risolta dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 18 maggio 2004. In tale sentenza, la suprema Corte, accogliendo la sollecitazione della Corte di giustizia in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di interesse generale atti a giustificare le misure restrittive adottate dalla legislazione interna nello specifico settore delle scommesse, ha affermato il principio secondo cui la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare ai sensi dell'art. 46 del Trattato UE la restrizione che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Si legge in particolare nella motivazione che, per quanto concerne la partecipazione alle gare di concessione, lo Stato italiano prescinde da ogni verifica sui requisiti soggettivi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevalendo, in tale fase, il controllo sui requisiti di solidità finanziaria degli aspiranti. Invece, per il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS (rispetto alla quale la concessione costituisce soltanto un presupposto), lo Stato italiano persegue indubbiamente scopi di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ebbene, l'assunto della suprema Corte appare condivisibile ma limitatamente alla valutazione dell'art. 88 TULPS, secondo quanto, tuttavia, verrà qui di seguito precisato. Occorre premettere che l'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 prevede distinte ed alternative condotte di reato, ricollegando la sanzione penale sia all'assenza di concessione sia all'assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Pertanto, il gestore in possesso di regolare concessione, se non munito dell'indicata licenza è penalmente perseguibile. Poiché il collegio giudicante reputa che, allo stato, secondo quanto evidenziato proprio dalle sezioni unite, la normativa italiana sul rilascio delle concessioni sia in contrasto con il Trattato UE (tanto più che la possibilità per le società di partecipare alle gare, anche se introdotta dall'art. 22, comma 11, legge n. 289/2002, è rimandata di molti anni, apparendo attualmente inapplicabile), va disapplicato l'art. 4, comma 4-bis della legge n. 401/1989, in quanto in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La fattispecie, tuttavia, continua ad avere rilievo penale sotto il profilo della mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. È stato affermato da parte di alcuni giudici di merito (come da giurisprudenza illustrata dal difensore dei ricorrenti, *cfr.* Trib. Catania 25 giugno 2004, Trib. Cremona 11 ottobre 2004) il contrasto con il Trattato UE anche di tale norma: aderendo a detta interpretazione, si raggiungerebbe il risultato di creare una disparità di trattamento tra coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato italiano (tenuti ancora a munirsi della licenza di polizia) e coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate nell'ambito di uno Stato della U.E. (non più tenuti a tanto). A parere del collegio, invece, la compatibilità della norma, che prevede la necessità di ottenere la licenza di polizia, con il Trattato U.E., e, in particolare, con l'art. 46, non sembra dubitabile, perseguendosi finalità di ordine pubblico (per come affermato, sempre, dalle sez. unite). A questo punto, non può però non rilevarsi la disparità di trattamento insita nell'attuale formulazione dell'art. 88 TULPS, che richiede quale *conditio sine qua non* il preventivo rilascio della concessione da parte esclusivamente dello Stato italiano. Pertanto, i titolari di concessione rilasciata da altro Stato dell'UE, anche se in possesso (come nel caso dell'odierno ricorrente) di tutti i requisiti per ottenere la licenza di polizia (tanto da aver avanzato una richiesta in tal senso, rigettata mediante provvedimento del Questore di Teramo di cessazione immediata dell'attività, oggetto di sospensiva a seguito di ricorso al t.a.r.) non possono, in concreto, ottenerla soltanto perché la concessione in questione non è stata rilasciata dallo Stato italiano. L'art. 88 TULPS si giustifica per la tutela dell'ordine pubblico, ma non si giustifica per la limitazione che pone in ordine al requisito della «nazionalità» della concessione.

Si reputa, di conseguenza, che l'attuale formulazione della citata norma ponga evidenti problemi di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Invero, pur essendo la normativa sulle concessioni incompatibile con il Trattato UE, l'art. 88 TULPS impedisce ai titolari di concessioni rilasciate in altro Stato UE (da equiparare a quelle «nazionali») ed in possesso degli altri requisiti per ottenere la licenza di polizia, di conseguire detta licenza, violandosi apertamente l'art. 3 della Costituzione. Inoltre, l'art. 88 più volte citato ostacola la libertà di iniziativa economica, nella parte in cui consente (rendendola lecita) l'attività di scommesse soltanto ai titolari di concessione «italiana», pur essendo i titolari di concessione rilasciata da altro Stato UE in grado di svolgere identica attività.

Da ultimo si evidenzia che il giudice (o l'organo amministrativo) non sembra possa disapplicare l'art. 88 TULPS soltanto in parte, visto che la norma in questione è compatibile con l'art. 46 Trattato UE, apparendo conforme allo stesso il fine di tutela dell'ordine pubblico perseguito con il rilascio della licenza di polizia per tutti i gestori di scommesse titolari di concessione, ma non è giustificabile nella parte in cui connota detta concessione del requisito della «nazionalità».

Nel caso in esame, qualora dovesse ritenersi incostituzionale l'art. 88 TULPS nella parte in cui limita il rilascio della licenza di polizia a coloro che sono in possesso di concessione rilasciata unicamente dallo Stato italiano, la questione assumerebbe indubbio rilievo, avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso (richiedendo la normativa una semplice denuncia di inizio di attività *ex art.* 19 legge n. 241/1990 e succ. mod.) e, quindi, l'accoglimento, farebbe venir meno il *fumus* di qualsiasi fattispecie di reato.

Quanto alla richiesta dei ricorrenti di sollevare la questione davanti alla Corte di giustizia, non si ravvisano i presupposti per potervi aderire, mancando elementi nuovi e comunque tali da ritenere necessario un nuovo vaglio da parte di tale organo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il procedimento di riesame.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 88 TULPS, per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti (ricorrenti, difensore e p.m.), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 9 dicembre 2004

Il Presidente: DI FINE

N. 76

*Ordinanza del 10 dicembre 2004 emessa dal Tribunale - sez. del riesame - di Teramo
richiesta di riesame Peroni Gabriele*

Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Costituzione, artt. 3 e 41.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame, depositata in data 2 dicembre 2004, nell'interesse di Peroni Gabriele — titolare dell'agenzia, corrente in Teramo, svolgente attività nel settore della raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi in collegamento con la società Stanley International Betting Limited — avverso l'ordinanza di convalida e contestuale sequestro preventivo emessa in data 22 novembre 2004 dal G.i.p. del Tribunale di Teramo relativamente al proc. pen. n. 8576/2004 R.G.N.R.;

Sentite le parti all'udienza camerale del 9 dicembre 2004, osserva quanto segue.

In data 19 novembre 2004 appartenenti alla Questura di Teramo, nell'ambito di un servizio di controllo effettuato all'interno dell'agenzia di cui è titolare Peroni Gabriele, accertavano che quest'ultimo, pur se in possesso di strumentazione (computer, stampante, locandine riportanti i dati di eventi sportivi, pronostici, ecc.) idonea ad esercitare per via telematica l'attività delle scommesse su partite di calcio nazionali ed estere (attività in concreto esercitata attraverso la riscontrata accettazione di alcune scommesse), non era provvisto né della necessaria concessione da parte dei Ministeri o enti cui detta attività è riservata dalla legge, né della licenza di cui all'art. 88 r.d. n. 773/1931, nè, infine, dell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (d.m. 15 febbraio 2001 n. 156).

I verbalizzanti, ravvisando la flagranza del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, previsto e punito dall'art. 4, legge n. 401/1989, procedevano al sequestro di tutta l'attrezzatura informatica, documentazione cartacea e denaro (€ 100,00) onde evitare la reiterazione del reato.

Il p.m. in sede, ricevuti gli atti dalla p.g., chiedeva al g.i.p. la convalida dell'operato delle Forze dell'ordine e la contestuale emissione del provvedimento di cui all'art. 321 c.p.p.

Il g.i.p. con provvedimento del 22 novembre 2004, accoglieva la richiesta, evidenziando, alla luce della giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (ed in particolare delle sentenze della Cass. s.u. n. 23271-23272-23273 del 18 maggio 2004) e previo esame sulla compatibilità dell'attuale normativa italiana con quella comunitaria, la sussistenza del *fumus commissi delicti* e delle esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p. sotto il profilo del pericolo di aggravamento e protrazione delle conseguenze del reato.

Avverso il provvedimento del g.i.p. proponeva tempestiva richiesta di riesame Peroni Gabriele, deducendo (nel corso dell'udienza camerale, stante la riserva espressa nel ricorso in ordine all'esposizione dei motivi) una serie articolata di questioni, e, in particolare, l'illegittimità del sequestro sotto il profilo dell'insussistenza del *fumus* del reato contestato.

In particolare, a parere della difesa, la condotta ipotizzata a carico del ricorrente non rientrava nella previsione di cui all'art. 4, legge n. 401/1989, atteso che l'indagato non esercitava attività di organizzazione delle scommesse ma si limitava ad una mera attività di intermediazione, consistente nella raccolta e trasmissione di dati per conto della società inglese Stanley International Betting Ltd. per la quale aveva ottenuto provvedimento di autorizzazione da parte di quest'ultima nonché un provvedimento (per il principio del silenzio-assenso) dal Ministero delle comunicazioni.

Ulteriore profilo di censura riguardava l'incompatibilità della normativa nazionale sulle scommesse rispetto alla normativa comunitaria, alla luce dei criteri interpretativi affermati dalla suprema Corte di giustizia della Comunità europea nello specifico settore, dovendosi disapplicare la norma statale per violazione dell'art. 43, sulla libertà di stabilimento nei territori degli altri Stati membri, e dell'art. 49 del Trattato UE, che vieta restrizioni alla libera prestazioni di servizi all'interno della comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

Il ricorrente richiamava, in particolare la sentenza «Gambelli» del 6 novembre 2003, in ordine alla ritenuta violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte dell'art. 4, legge n. 401/1989, rilevando che i motivi di interesse generale idonei a giustificare l'adozione da parte di una legislazione nazionale

di misure restrittive, in deroga ai principi richiamati, appariva piuttosto insostenibile nell'ambito della legislazione italiana. Nessun motivo di interesse generale poteva, pertanto, giustificare il disposto dell'art. 4 della legge n. 401/1989, contenente tra l'altro sanzioni penali (come tali non proporzionate al fatto), nonostante l'orientamento opposto sostenuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione nelle sentenze del 18 maggio 2004.

Osserva il collegio giudicante che, a prescindere dalle censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, la questione «interpretativa» sulla compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria è stata definitivamente risolta dalla pronuncia della Cassazione a sezioni unite del 18 maggio 2004. In tale sentenza, la suprema Corte, accogliendo la sollecitazione della Corte di giustizia in ordine alla verifica della sussistenza di motivi di interesse generale atti a giustificare le misure restrittive adottate dalla legislazione interna nello specifico settore delle scommesse, ha affermato il principio secondo cui la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare ai sensi dell'art. 46 del Trattato UE la restrizione che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Si legge in particolare nella motivazione che, per quanto concerne la partecipazione alle gare di concessione, lo Stato italiano prescinde da ogni verifica sui requisiti soggettivi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevalendo, in tale fase, il controllo sui requisiti di solidità finanziaria degli aspiranti. Invece, per il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS (rispetto alla quale la concessione costituisce soltanto un presupposto), lo Stato italiano persegue indubbiamente scopi di tutela per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Ebbene, l'assunto della Suprema Corte appare condivisibile, ma limitatamente alla valutazione dell'art. 88 TULPS, secondo quanto, tuttavia, verrà qui di seguito precisato. Occorre premettere che l'art. 4, comma 4-*bis* legge n. 401/1989 prevede distinte ed alternative condotte di reato, ricollegando la sanzione penale sia all'assenza di concessione sia all'assenza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. Pertanto, il gestore in possesso di regolare concessione, se non munito dell'indicata licenza è penalmente perseguibile. Poiché il collegio giudicante reputa che, allo stato, secondo quanto evidenziato proprio dalle sezioni unite, la normativa italiana sul rilascio delle concessioni sia in contrasto con il Trattato UE (tanto più che la possibilità per le società di partecipare alle gare, anche se introdotta dall'art. 22, comma 11, legge n. 289/2002, è rimandata di molti anni, apparendo attualmente inapplicabile), va disapplicato l'art. 4, comma 4-*bis* della legge n. 401/1989, in quanto in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La fattispecie, tuttavia, continua ad avere rilievo penale sotto il profilo della mancanza della licenza di cui all'art. 88 TULPS. È stato affermato da parte di alcuni giudici di merito (come da giurisprudenza illustrata dal difensore del ricorrente, *cfr.* Trib. Catania 25 giugno 2004, Trib. Cremona 11 ottobre 2004) il contrasto con il Trattato UE anche di tale norma: aderendo a detta interpretazione, si raggiungerebbe il risultato di creare una disparità di trattamento tra coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato italiano (tenuti ancora a munirsi della licenza di polizia) e coloro che gestiscono scommesse sulla base di concessioni rilasciate nell'ambito di uno Stato della U.E. (non più tenuti a tanto). A parere del collegio, invece, la compatibilità della norma, che prevede la necessità di ottenere la licenza di polizia, con il Trattato U.E., e, in particolare, con l'art. 46, non sembra dubitabile, perseguendosi finalità di ordine pubblico (per come affermato, sempre, dalle, sez. unite). A questo punto, non può però non rilevarsi la disparità di trattamento insita nell'attuale formulazione dell'art. 88 TULPS, che richiede quale *conditio sine qua* non il preventivo rilascio della concessione da parte esclusivamente dello Stato italiano. Pertanto, i titolari di concessione rilasciata da altro Stato dell'UE, anche se in possesso (come nel caso dell'odierno ricorrente) di tutti i requisiti per ottenere la licenza di polizia (tanto da aver avanzato una richiesta in tal senso, rigettata mediante provvedimento del Questore di Teramo di cessazione immediata dell'attività, oggetto di sospensiva a seguito di ricorso al t.a.r.) non possono, in concreto, ottenerla soltanto perché la concessione in questione non è stata rilasciata dallo Stato italiano. L'art. 88 TULPS si giustifica per la tutela dell'ordine pubblico, ma non si giustifica per la limitazione che pone in ordine al requisito della «nazionalità» della concessione.

Si reputa, di conseguenza, che l'attuale formulazione della citata norma ponga evidenti problemi di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Invero, pur essendo la normativa sulle concessioni incompatibile con il Trattato UE, l'art. 88 TULPS impedisce ai titolari di concessioni rilasciate in altro Stato UE (da equiparare a quelle «nazionali») ed in possesso degli altri requisiti per ottenere la licenza di polizia, di conseguire detta licenza, violandosi apertamente l'art. 3 della Cost. Inoltre, l'art. 88 più volte citato ostacola la libertà di iniziativa economica, nella parte in cui consente (rendendola lecita) l'attività di scommesse soltanto ai titolari di concessione «italiana», pur essendo i titolari di concessione rilasciata da altro Stato UE in grado di svolgere identica attività.

Da ultimo si evidenzia che il giudice (o l'organo amministrativo) non sembra possa disapplicare l'art. 88 TULPS soltanto in parte, visto che la norma in questione è compatibile con l'art. 46 Trattato UE, apparendo con-

forme allo stesso il fine di tutela dell'ordine pubblico perseguito con il rilascio della licenza di polizia per tutti i gestori di scommesse titolari di concessione, ma non è giustificabile nella parte in cui connota detta concessione del requisito della «nazionalità».

Nel caso in esame, qualora dovesse ritenersi incostituzionale l'art. 88 TULPS nella parte in cui limita il rilascio della licenza di polizia a coloro che sono in possesso di concessione rilasciata unicamente dallo Stato italiano, la questione assumerebbe indubbio rilievo, avendo il ricorrente presentato istanza in tal senso (richiedendo la normativa una semplice denuncia di inizio di attività ex art. 19 legge n. 241/1990 e succ. mod.) e, quindi, l'accoglimento, farebbe venir meno il *fumus* di qualsiasi fattispecie di reato.

Quanto alla richiesta del ricorrente di sollevare la questione davanti alla Corte di Giustizia, non si ravvisano i presupposti per potervi aderire, mancando elementi nuovi e comunque tali da ritenere necessario un nuovo vaglio da parte di tale organo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il procedimento di riesame.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 88 TULPS, per come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti (ricorrente, difensore e p.m.), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Teramo, addì 9 dicembre 2004

Il Presidente: DI FINE

05C0230

N. 77

*Ordinanza del 23 dicembre 2004 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di ignoti*

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità e utilizzabilità in relazione a reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. (e dai delitti in danno di sistemi informatici) - Limite temporale di ventiquattro mesi, anziché di quarantotto - Contrasto con il diritto-dovere dello Stato alla repressione dei reati e con i principi attinenti alla funzione giurisdizionale - Lesione di diritti fondamentali della persona - Violazione del diritto di difesa dell'imputato e della persona offesa dal reato, nonché del diritto dell'accusato all'acquisizione dei mezzi di prova a suo favore - Contrasto con il principio di eguaglianza e con i canoni di logicità e ragionevolezza.

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 146 [recte: 196], art. 132, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 32, 42, 101, 104, 111, comma terzo, e 112.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 44645/04 ignoti, iscritto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p.;

Letta la richiesta di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico pregresso con riferimento all'utenza n. 329 per il periodo dalle ore 01,00 alle ore 02,30 del giorno 21 dicembre 2001;

Rilevato che la richiesta del p.m. impone l'applicazione della seguente norma, della cui legittimità costituzionale dubita questo giudice: art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 146, come modificato dall'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 26 febbraio 2004, n. 45;

Rilevato che la norma da applicare può risultare in violazione dei seguenti precetti costituzionali: art. 3, art. 24, art. 111, artt. 2, 13, 14, 32, 42, artt. 101, 104 e 112;

O S S E R V A

Il procedimento penale a carico di ignoti per cui si procede riguarda l'accertamento della sussistenza di eventuali profili di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 589 c.p., relativi alla morte di D. D., un giovane di 20 anni che la notte del 21 dicembre 2001 procedeva a bordo del proprio motorino e subiva un sinistro stradale a seguito del quale decedeva dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Il procedimento, in un primo momento iscritto a mod. K e successivamente archiviato, è stato riaperto nel marzo 2004 in seguito alla nota del padre del ragazzo, il quale ha fornito talune indicazioni relative alle circostanze ed agli orari con cui fu attivata la richiesta di soccorso al 118.

Con atto del 25 ottobre 2004, durante la fase delle indagini preliminari, il p.m. ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. n. 196/2003 ha avanzato a questo giudice richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza n. 329 che la notte del sinistro stradale aveva attivato la richiesta di soccorso in orario compreso fra le ore 01,00 e le ore 02,30.

La richiesta è orientata ad acquisire elementi utili ed incontrovertibili non diversamente acquistati circa le modalità e i tempi con cui furono attivati i soccorsi; in particolare si vuole verificare l'orario in cui il servizio del 118 fu raggiunto dalla telefonata effettuata dall'utenza di cui alla richiesta, al fine di sviluppare le successive valutazioni in ordine alla effettiva tempestività del soccorso ed alla eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale in capo a chi era addetto al servizio del 118.

Sulla base della legislazione vigente la richiesta non può essere accolta e dovrebbe, quindi, essere rigettata. Infatti il testo vigente dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) al comma 1 prevede che «... i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per 24 mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati»; al comma 2 precisa che «Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori 24 mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici». Come accennato i tabulati da acquisire sono relativi alla notte del 21 dicembre 2001 e dunque si collocano nell'arco temporale compreso fra i 24 e i 48 mesi; non si procede per i reati di cui all'art. 407, secondo comma, lett. a) c.p.p., e quindi, benché i dati siano conservati e disponibili presso il privato fornitore, è fatto divieto a questa a.g. di acquisirli.

Questo giudice dubita della legittimità costituzionale di tale normativa nella parte in cui esclude che l'a.g., dopo i primi 24 mesi ma entro il complessivo termine di 48 in cui i dati sono comunque conservati dal fornitore, possa acquisire i dati di traffico telefonico (c.d. tabulati) per finalità di accertamento e repressione di reati diversi da quelli richiamati dal secondo comma dell'art. 132 mediante il riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

Ai fini della rimessione alla Corte costituzionale della valutazione di legittimità della norma devono sussistere due requisiti: 1) la rilevanza della questione, nel senso della necessità di applicare nel giudizio la norma della cui legittimità costituzionale si dubita; 2) la non manifesta infondatezza della questione.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifico che il termine «giudizio» utilizzato sia dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che dall'art. 23 della legge n. 87 del 1954 che disciplinano il procedimento di rimessione alla Corte costituzionale comprenda anche la fase delle indagini preliminari; non sembra che tale aspetto necessiti di particolari dimostrazioni e può darsi per acquisito.

Rilevanza. Per quanto attiene alla necessità di applicare la norma in esame nell'ambito del presente procedimento penale è sufficiente osservarsi che sulla base degli atti di indagine acquisiti al procedimento appare decisivo accertare se i soccorsi effettuati furono effettivamente tempestivi; in particolare sulla base della nota 22 ottobre 2004 del Corpo di polizia municipale - Servizio infortunistica stradale del comune di Roma che ha svolto le indagini delegate dal p.m. è emerso che sussistono discordanze in ordine all'orario effettivo in cui fu attivato il soccorso del 118. La tempistica del soccorso appare certamente rilevante sulla base delle cause del decesso ricostruite dalla c.t.u. effettuata dal p.m. e l'acquisizione dei dati è potenzialmente suscettibile di evidenziare profili di responsabilità in capo a chi era addetto al servizio del 118. L'unico modo di acquisire agli atti con certezza l'orario esatto di attivazione del soccorso e riscontare le indicazioni fornite sul punto dal padre del ragazzo è proprio quello richiesto dal p.m., cioè l'acquisizione del tabulato telefonico dell'utenza segnalata nella fascia di ore di cui alla richiesta.

Invero vi è da accennare un profilo che in apparenza potrebbe ritenersi incidere sul requisito della rilevanza.

L'art. 181, comma 6-*bis* introdotto dalla legge n. 45/2004 di conversione del decreto-legge n. 354/2003 ha stabilito che «Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171». Il riferimento è alla legge che disciplinava la conservazione di tali dati sino a prima del «Codice della privacy», in forza della quale, ai fini della possibile tutela dei diritti di credito connessi con la fatturazione del traffico telefonico, i dati venivano conservati per cinque anni.

In forza di tale prescrizione il legislatore ha stabilito che fino a che l'Autorità Garante per la riservatezza dei dati personali non avrà emanato i provvedimenti di cui al quinto comma dell'art. 132 i dati del traffico telefonico (quindi i tabulati di cui il ha chiesto l'acquisizione) saranno conservati ancora per cinque anni. Vi è quindi un parziale differimento dell'entrata in vigore dell'art. 132.

È evidente, però, che tale differimento dell'entrata in vigore è riferibile alla sola conservazione dei dati e non anche alla procedura per l'acquisizione e soprattutto — per quel che interessa in questa sede — ai limiti di acquisibilità, così che non può dubitarsi che sulla base dell'art. 132 vigente la richiesta del p.m. andrebbe rigettata.

Deve, quindi, ritenersi che la questione di costituzionalità è rilevante.

Non manifesta infondatezza. Per quanto attiene poi alla non manifesta infondatezza sembra a questo giudice che la normativa in esame, pur avendo come obiettivo quello di tutelare taluni diritti di rilievo costituzionale, sia potenzialmente suscettibile di ledere alcuni diritti inviolabili o altri importanti precetti costituzionali, senza tutelare in misura significativamente ragionevole i diritti fondamentali che intendeva preservare, così ponendo in essere una disciplina che potrebbe risultare immediatamente lesiva di norme costituzionali o comunque priva dei canoni di ragionevolezza e logicità, come potrà rilevarsi sulla base di una lettura complessiva dei motivi di seguito evidenziati.

Come è noto l'art. 132 del codice della privacy sotto molteplici aspetti è stato oggetto di tormentati dibattiti in prospettive opposte. La disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico secondo molti costituisce uno dei punti di tensione più problematici fra il diritto del cittadino alla massima estensione della tutela della protezione dei dati personali o addirittura all'oblio degli stessi e il diritto-dovere dello Stato all'accertamento ed alla repressione dei reati, nonché il diritto di difesa del cittadino imputato e del cittadino persona offesa dal reato.

Giova, tuttavia, a tal proposito sinteticamente ricordare che il diritto-dovere dello Stato testè richiamato altro non è che il corollario di diversi principi costituzionali, tutti attinenti alla tutela di diritti fondamentali della persona come preservati e disciplinati nell'art. 2, quali ad esempio il diritto all'integrità fisica e alla libertà personale (art. 13), all'integrità del domicilio (art. 14), alla salute (art. 32), alla proprietà privata (art. 42), ecc. (solo per ricordarne alcuni, ma si veda l'intera Parte I della Costituzione, dedicata ai diritti e doveri dei cittadini), e scaturisce più in generale dal complessivo ordinamento costituzionale orientato al rispetto dei principi di convivenza civile, di estrinsecazione e crescita della personalità (in seno alla prima delle formazioni sociali e cioè lo Stato) e di rispetto del patto sociale che fonda Stati democratici. Si tratta indubbiamente di un principio costituzionale di massima rilevanza che permea di sé l'intero impianto dello Stato democratico e costituisce l'architrave dello stato di diritto disegnato nella Costituzione. La conferma di tale rilievo è resa più visibile anche dagli artt. 101, 104 e 112 della Carta costituzionale, i quali nel rimarcare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere, nel precisare che la giustizia è amministrata nel nome del popolo e nel sancire l'obbligatorietà dell'azione penale, evidenziano il rilievo e la solennità della giurisdizione e dell'intervento dello Stato nella regolazione giurisdizionale dei diritti ed in particolare nella repressione dei reati.

Occorre poi, in particolare, ricordare che lo stesso diritto inviolabile di difesa sancito nell'art. 24 della Costituzione reca potenziali ragioni di contrasto con la disciplina che impone limitazioni così rilevanti alla acquisibilità dei tabulati telefonici. Appare infatti evidente che la scelta di limitare l'acquisizione di tali dati dopo i 24 mesi nonostante essi siano pur sempre disponibili presso il fornitore non incide solo sulla possibilità dello Stato di esercitare la propria potestà punitiva nei confronti di possibili responsabili di illeciti penali, ma anche sulla possibilità del cittadino imputato o indagato di esercitare il proprio inviolabile diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento; di fronte ad una ipotesi accusatoria ben circostanziata e corroborata da elementi indiziari gravi univoci e concordanti, l'acquisizione dei dati di traffico telefonico ancora disponibili potrebbe, infatti, anche costituire occasione per la dimostrazione della tesi difensiva. D'altro canto anche il diritto di difesa della persona offesa (oltre tutto potenziale parte civile) risulta compresso dalla limitata acquisibilità dei dati prevista dalla norma in esame (come del resto in qualche modo avviene nel presente caso, in cui è proprio il genitore del ragazzo deceduto ad aver evidenziato e richiesto al p.m. di ottenere i dati telefonici).

Tanto ciò è rilevante che infatti il legislatore costituzionale nel novembre 1999 ha sancito esplicitamente nell'art. 111, terzo comma, della Costituzione una pluralità di specifici diritti in capo alla persona accusata di un reato, fra cui il diritto di «... ottenere ... l'acquisizione di — qualunque — mezzo di prova a suo favore». L'acquisizione del tabulato telefonico da parte della difesa appare invece fortemente limitata dalla disciplina in questione, nel periodo compreso fra i 24 e i 48 mesi. Tale disciplina sembra dunque suscettibile di ledere i diritti consacrati negli artt. 24 e 111 della Carta.

Occorre, a questo punto, ricordare il presidio di uguaglianza e proporzionalità di trattamento dei cittadini e delle posizioni degli stessi e di eguaglianza davanti alla legge, consacrato nell'art. 3 della Carta, nella significativa lettura contenuta nella giurisprudenza costituzionale che lo utilizza anche quale parametro di valutazione dei canoni di ragionevolezza e logicità nella disciplina dei diversi diritti di rilievo costituzionale eventualmente configgenti, suscettibile anch'esso di essere violato dalla normativa in questione.

Fra le diverse composizioni possibili fra tali opposti principi, tutte ampiamente discusse soprattutto da quando il testo originario dell'art. 132 era stato varato, il legislatore, all'esito di un approfondito ed acceso dibattito culturale e parlamentare che è passato anche attraverso la successione di discipline fra loro assai diverse nel volgere di poco tempo, nel convertire in legge il 24 dicembre 2003, n. 354, ha sostanzialmente ritenuto di fissare in 48 mesi il termine di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico da parte del fornitore (salva la disciplina transitoria attualmente in vigore, che ne impone la conservazione per cinque anni).

A tale punto di arrivo è giunto attraverso un dibattito tormentato che muoveva dalla ritenuta necessità di impedire che la conservazione dei dati a tempo indeterminato o comunque per un tempo ritenuto eccessivamente ampio esponesse il privato al rischio che da tale conservazione potesse giungere un nocumento. Va però, ovviamente, ricordato che in linea puramente teorica non è la conservazione in sé del dato a recare per ciò stesso pregiudizio al cittadino, quanto piuttosto il rischio connesso con tale conservazione e cioè la circostanza che essendo il dato esistente e conservato esso possa essere conosciuto o acquisito o comunque trattato, innanzitutto illecitamente. L'unico modo per azzerare questo rischio è la distruzione del dato; cosa che, infatti, il legislatore ha imposto dopo i 48 mesi (salvo quanto accennato poc'anzi).

Che il problema sia essenzialmente la potenziale circolazione o utilizzazione illecita è reso evidente dal fatto che per limitare la circolazione o utilizzazione lecita sarebbe sufficiente tarare la disciplina che fissa i limiti di utilizzazione; lo stesso dibattito sulla durata maggiore o minore della conservazione attesta che il problema è proprio dato dal fatto che la stessa esistenza del dato ne pone a rischio la riservatezza, proprio in quanto, a prescindere da quale sia la disciplina che ne consente la lecita utilizzazione, è il rischio della utilizzazione illecita a costituire il centro del problema e la più significativa occasione di pericolo per il diritto alla riservatezza del dato da parte del cittadino.

Fra le diverse soluzioni possibili, il legislatore ha meditatamente escluso che, ad esempio, trascorso un termine minimo strettamente connesso con le esigenze di gestione del dato da parte del fornitore, i dati fossero conservati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sottraendo in tal modo al privato gestore il governo e la disponibilità di tale rilevante insieme di informazioni personali. Ciò appariva a molti particolarmente utile se non indispensabile in quanto il dato personale è notoriamente divenuto oramai un bene economico di straordinario valore commerciale e consentire la disponibilità e la conservazione ad un privato gestore costituisce un pericolo grave; costituisce «il» grave pericolo.

Ciononostante il legislatore ha ritenuto di conservare al privato fornitore la disponibilità materiale di tali dati, disponendo di limitarne la loro utilizzabilità e acquisibilità da parte dell'a.g. nei modi anzidetti, ponendo in essere una disciplina che appare a questo giudice da un lato scarsamente o affatto soddisfattiva delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati in questione e dall'altro violativa dei principi costituzionali sopra menzionati, con particolare *vulnus* per il principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale, nonché degli artt. 24 e 111 della stessa Carta e più in generale del canone di logicità e ragionevolezza costituzionale che deve in ogni caso governare le leggi.

Non è, infatti, in discussione la legittimità della scelta operata dal legislatore di limitare a 48 i mesi di conservazione dei dati telefonici — pur posta in discussione da qualcuno sotto il diverso profilo della opportunità e della adeguatezza — bensì la rispondenza ai parametri costituzionali menzionati della disciplina che, all'interno di questo termine di conservazione, governa il regime di utilizzazione dei dati. Infatti in forza della disciplina da applicare, consacrata nel citato art. 132, si verifica la paradossale situazione per cui sebbene il privato fornitore conservi tutti i dati telefonici per quattro anni, l'a.g. non può acquisirli trascorsi i primi 24 mesi, se non per le tipologie di reati indicate nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. In tal modo, e per tale periodo compreso fra i 24 e i 48 mesi resta massima l'esposizione a rischio che l'esistenza dei dati e la conservazione presso un privato fornitore comporta per il cittadino in relazione alla circolazione o conoscibilità illecita del dato, ponendo in essere una tutela modestissima dei principi costituzionali che sottendono il diritto alla protezione dei dati personali, mentre vengono conculcati senza sostanziale contropartita o con contropartita, modestissima i diritti costituzionalmente garantiti in precedenza menzionati. È un po' come dire — con metafora magari poco solenne — che le pecore sono comunque fuori dall'ovile, ma il legislatore ha imposto al solo cane pastore di rimanervi chiuso dentro.

Del resto, per quale ragione l'imputato che si vede esposto al rischio di una pena detentiva anche molto grave, il quale magari ha conosciuto l'esistenza di una accusa a proprio carico proprio in prossimità della scadenza del termine di 24 mesi dal contatto telefonico di interesse (o addirittura oltre tale termine), deve essere limitato nella possibilità di difendersi dimostrando la propria estraneità ai fatti addebitatigli acquisendo un dato ancora conservato presso un privato, sol perché la condanna che potrà essergli comminata non reca un titolo di

reato fra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a)? Tre, quattro o più anni di reclusione non sono forse ugualmente penosi a prescindere dal titolo di reato? Inoltre, per quale ragione lo Stato deve rinunciare a governare ed assolvere il proprio ruolo di repressione dei reati assicurando il rispetto del patto sociale e della convivenza civile nel rispetto dei principi costituzionali dello stato di diritto senza acquisire un elemento probatorio rilevante, disponibile presso un privato, trattando diversamente cittadini persone offese o imputati e consentendo la violazione di principi costituzionali rilevanti, senza che si attinga neppure una soglia ragionevole di soddisfazione per il rispetto del diverso e contrastante diritto alla protezione della propria sfera privata da parte del cittadino? E si badi che numerosi e relevantissimi sono gli atti assai più intrusivi della sfera personalissima che possono essere compiuti anche a molti anni dai fatti intercettazioni telefoniche o ambientali, perquisizioni, sequestri, ecc.).

Qualche breve considerazione merita la questione posta dalla disciplina transitoria, cui si è accennato nella parte relativa alla rilevanza. In forza del disposto dell'art. 181, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) nel testo vigente deve ritenersi che fino a quando l'Autorità Garante non emanerà i provvedimenti sopra citati la disciplina della conservazione non entrerà in vigore, con la conseguenza che i dati attualmente sono conservati ancora per cinque anni. Ciò potrebbe porre un problema di ulteriore irrazionalità, laddove si dovesse ritenere, con un'interpretazione più piana ma meno consapevole delle implicazioni costituzionali, che attualmente le scansioni temporali ai fini di interesse siano tre: i primi 24 mesi in cui l'a.g. può acquisire senza limiti; i secondi 24 mesi in cui può acquisire solo se procede per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., e il residuo quinto anno, in cui il privato conserva i dati evidentemente per le finalità di cui al d.lgs. n. 171/1998, senza che l'a.g. possa acquisirle, almeno per finalità di repressione dei reati. Tuttavia la questione non risulta rilevante nel presente procedimento, atteso il segmento temporale in cui si collocano i dati di cui alla richiesta in esame.

Nel concludere, deve osservarsi che tutti i rilievi formulati in precedenza si fondano sul presupposto — non pacifico ed anzi opinabile — che il diritto alla protezione dei dati personali sia da considerare tra i diritti inviolabili, quindi di pari rango rispetto a quelli ad esso contrapposti già evidenziati.

Diversamente potrebbe ritenersi che nell'impianto costituzionale vigente complessivamente considerato (pur letto attraverso le sole norme costituzionali già richiamate), nella attenzione particolare che esso pone ai principi solidaristici, di tutela dello sviluppo personalità, e di intervento statale nella disciplina dei diritti, nella particolare importanza, attenzione e autorevolezza che pone al momento giurisdizionale, ecc., non ci sia una visione così centrale ed assoluta per il diritto soggettivo alla protezione dei dati personali da escludere lo Stato, nella sua manifestazione più solenne e tipicamente autorevole, dalla possibilità di conoscerlo ed ottenerlo, fintanto che in natura (e cioè presso il fornitore) esista il bene «dato personale», vanificando la possibilità di accertamento della verità e di tutela degli inviolabili diritti in precedenza sottolineati.

Sembra, dunque, non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disciplina citata, nella parte in cui esclude, decorso il termine di 24 mesi, l'acquisibilità dei dati di traffico telefonico per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2 lett. a).

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale, dell'art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 146, come modificato dall'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 26 febbraio 2004, n. 45, nella parte in cui esclude, decorso il termine di 24 mesi, l'acquisibilità e l'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), per la violazione dei seguenti precetti costituzionali: art. 3, art. 24, art. 111, artt. 2, 13, 14, 32, 42, artt. 101, 104 e 112;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone che la presente ordinanza venga, altresì, comunicata dal cancelliere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Roma, addì 23 dicembre 2004

Il giudice per le immagini preliminari: PATARNELLO

N. 78

*Ordinanza del 28 ottobre 2004 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Alhysa Gezim*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo iscritto n. 1944/2003 R.G. G.i.p. Trib. Fermo e al n. 1847/2003 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Alhysa Gezim (n. il g. 11 novembre 1970 a Shkall-nur), imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, d.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso con Domi Elvin nei cui confronti si è proceduto separatamente, cedeva a Pompini Germano grammi 27,650 di sostanza stupefacente del tipo «cocaina» quasi pura, con un principio attivo pari a grammi 24,321, corrispondente a 162 dosi medie giornaliere. In Porto S. Elpidio il 17 marzo 1999.

Considerato che, trovandosi a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di un imputato che risulta essere stato espulso dal territorio dello Stato italiano, il presente giudicante è nell'impossibilità di adottare un provvedimento che definisca tale fase di giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-*quater* della legge n. 189/2002 e del comma 3-*quater* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 aggiunto dalla prima di dette norme, i quali stabiliscono che «nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

che a parere di chi scrive la normativa in esame appare censurabile in primo luogo sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

che infatti, le finalità di politica criminale e penitenziaria che potrebbero giustificare la scelta legislativa (anche alla stregua delle valutazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale con riferimento all'istituto dell'espulsione «a richiesta» prevista dall'art. 7 comma 12-*bis* del d.l. n. 416/1989 conv. in legge 39/1990 nelle sent. nn. 62 e 283/1994) appaiono contraddette di fatto dall'applicabilità della norma censurata (inequivocabilmente desumibile dalla locuzione «pronuncia sentenza di non luogo a procedere») ai soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e non a quelli — assai più numerosi — per i quali si sia proceduto o si debba procedere con citazione diretta a giudizio;

che da ciò discende l'ulteriore — irragionevole — conseguenza che sono proprio i reati più gravi (ossia, ex art. 550 c.p.p., i delitti puniti con pena detentiva superiore ad anni quattro di reclusione, sia pure con esclusione di quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.) quelli in relazione ai quali lo Stato rinuncia o, comunque, sospende l'esercizio della propria potestà punitiva per effetto della sola esecuzione di un provvedimento amministrativo che viene adottato per ragioni del tutto indipendenti da quelle che sottendono all'esercizio della giurisdizione penale ed all'irrogazione delle relative sanzioni;

che sotto il profilo del principio di uguaglianza la norma impugnata finisce per creare un ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra stranieri extracomunitari imputati di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e stranieri extracomunitari imputati di reati per i quali si sia proceduto o si debba procedere con citazione diretta a giudizio;

che la irragionevolezza della normativa in esame trova ulteriore conferma nel comma 3-*quinqüies* del d.lgs. n. 286/1998, il quale dispone che «se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14, ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale»;

che, infatti ancorando ancora una volta il destino del processo penale a quello del procedimento di espulsione si giunge all'incredibile conclusione che qualora lo straniero rientri legalmente nel territorio dello Stato (ad esempio a seguito di accoglimento del ricorso appositamente presentato ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 13 e/o delle altre norme contenute nel d.lgs. n. 286/1998) non sarebbe più possibile procedere nei suoi confronti per i commessi reati neppure *ex art. 345 c.p.p.*;

che anche il richiamo alla norma per ultimo citata appare inadeguato a realizzare in concreto la — pure astrattamente prevista — perseguibilità postuma dell'imputato, non essendo stato concepito alcun meccanismo atto a collegare a livello giudiziario quel preciso procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere al fatto nuovo costituito dall'illegale reingresso dell'imputato nel territorio nazionale;

che sotto il diverso versante del diritto di difesa, in relazione alle incolpazioni più gravi finisce per essere ingiustificatamente compressa l'aspettativa di proscioglimento nel merito cui gli imputati extracomunitari potrebbero aspirare già nell'udienza preliminare risultando anche in questo caso arbitrariamente discriminata la posizione degli stessi a seconda del tipo di accusa da cui sono raggiunti;

Ritenuta per le ragioni sopra esposte non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di costituzionalità delle norme sopra citate;

Rilevato da ultimo che trattasi all'evidenza di norme di carattere processuale e non di norme di diritto penale sostanziale onde un'eventuale pronuncia di accoglimento risulterebbe applicabile nel giudizio *a quo* e richiamata, comunque, sul punto anche la giurisprudenza relativa alla sindacabilità delle norme penali di favore inaugurata con sent. n. 143 del 1983;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-quater della legge n. 189/2002 e del comma 3-quater dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale.

Fermo, addì 28 ottobre 2004

Il giudice: MORICONI

N. 79

*Ordinanza del 28 ottobre 2004 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Fermo
nel procedimento penale a carico di Gjergji Astrit*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilità per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra imputati già espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e già espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*quater*, aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo iscritto al n. 2250/2003 R.G. G.i.p. Trib. Fermo e al n. 1943/2003 R.G.N.R. Proc. Rep. Fermo promosso a carico di Gjergji Astrit (n. il 24 luglio 1971 a Durazzo), imputato *a)* del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73, d.P.R. n. 309/1990 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cedeva a terzi — tra cui De Luca Patrizia — quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti dei tipi «cocaina» ed «eroina» e comunque deteneva illecitamente tali sostanze. In Petritoli, Porto d'Ascoli ed altrove, dal mese di giugno 1999 sino al 24 settembre 1999; *b)* del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 73, d.P.R. n. 309/1990 perché in concorso con Domi Elvin, nei cui confronti si è proceduto separatamente, cedeva a De Luca Patrizia grammi 6 circa di sostanza stupefacente del tipo «cocaina». Porto d'Ascoli il 24 settembre 1999.

Considerato che, trovandosi a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di un imputato che risulta essere stato espulso dal territorio dello Stato italiano, il presente giudicante è nell'impossibilità di adottare un provvedimento che definisca tale fase di giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-*quater* della legge n. 189/2002 e del comma 3-*quater* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 aggiunto dalla prima di dette norme, i quali stabiliscono che «nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* il giudice acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;

che a parere di chi scrive la normativa in esame appare censurabile in primo luogo sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

che, infatti, le finalità di politica criminale e penitenziaria che potrebbero giustificare la scelta legislativa (anche alla stregua delle valutazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale con riferimento all'istituto dell'espulsione «a richiesta» prevista dall'art. 7 comma 12-*bis* del d.l. n. 416/1989 conv. in legge n. 39/1990 nelle sent. nn. 62 e 283/1994 appaiono contraddette di fatto dall'applicabilità della norma censurata (inequivocabilmente desumibile dalla locuzione «pronuncia sentenza di non luogo a procedere») ai soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e non a quelli — assai più numerosi — per i quali si sia proceduto o si debba procedere con citazione diretta a giudizio;

che da ciò discende l'ulteriore — irragionevole — conseguenza che sono proprio i reati più gravi (ossia, ex art. 550 c.p.p., i delitti puniti con pena detentiva superiore ad anni quattro di reclusione, sia pure con esclusione di quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. *a)* c.p.p.) quelli in relazione ai quali lo Stato rinuncia o, comunque, sospende l'esercizio della propria potestà punitiva per effetto della sola esecuzione di un provvedimento amministrativo che viene adottato per ragioni del tutto indipendenti da quelle che sottendono all'esercizio della giurisdizione penale ed all'irrogazione delle relative sanzioni;

che sotto il profilo del principio di uguaglianza la norma impugnata finisce per creare un ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra stranieri extracomunitari imputati di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare e stranieri extracomunitari imputati di reati per i quali si sia proceduto o si debba procedere con citazione diretta a giudizio;

che la irragionevolezza della normativa in esame trova ulteriore conferma nel comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, il quale dispone che «se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14, ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale»;

che, infatti, ancorando ancora una volta il destino del processo penale a quello del procedimento di espulsione, si giunge all'incredibile conclusione che qualora lo straniero rientri legalmente nel territorio dello Stato (ad esempio a seguito di accoglimento del ricorso appositamente presentato ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 13 e/o delle altre norme contenute nel d.lgs. n. 286/1998) non sarebbe più possibile procedere nei suoi confronti per i commessi reati neppure *ex art. 345 c.p.p.*;

che anche il richiamo alla norma per ultimo citata appare inadeguato a realizzare in concreto la — pure astrattamente prevista — perseguibilità postuma dell'imputato, non essendo stato concepito alcun meccanismo atto a collegare a livello giudiziario quel preciso procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere al fatto nuovo costituito dall'illegale reingresso dell'imputato nel territorio nazionale;

che, sotto il diverso versante del diritto di difesa, in relazione alle incolpazioni più gravi finisce per essere ingiustificatamente compressa l'aspettativa di proscioglimento nel merito cui gli imputati extracomunitari potrebbero aspirare già nell'udienza preliminare, risultando anche in questo caso arbitrariamente discriminata la posizione dei stessi a seconda del tipo di accusa da cui sono raggiunti;

Ritenuta per le ragioni sopra esposte non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di costituzionalità delle norme sopra citate;

Rilevato da ultimo che trattasi all'evidenza di norme di carattere processuale e non di norme di diritto penale sostanziale, onde un'eventuale pronuncia di accoglimento risulterebbe applicabile nel giudizio *a quo* e richiamata, comunque, sul punto anche la giurisprudenza relativa alla sindacabilità delle norme penali di favore inaugurata con sent. n. 143 del 1983;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-quater della legge n. 189/2002 e del comma 3-quater dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale.

Fermo, addì 28 ottobre 2004

Il giudice: MORICONI

N. 80

*Ordinanza del 18 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Arboit Alessandro ed altri*

Processo penale - Reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa - Giudizio direttissimo - Presentazione dell'imputato in udienza nel termine di 15 giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato - Mancata previsione secondo la giurisprudenza di legittimità maggioritaria - Violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento degli imputati di detti reati rispetto agli altri imputati sottoposti a giudizio direttissimo nei casi indicati dall'art. 449 del c.p.p. - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo.

- Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 1007/2004 R.G.Trib. contro Arboit Alessandro + 23.
Letta la memoria depositata dalla difesa degli imputati in data 15 novembre 2004, sentite le parti;

O S S E R V A

1. — Nel procedimento penale a carico di Arboit Alessandro ed altri 23, imputati di reati in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa (artt. 110, 112 comma 1 n. 1, 614, 610, 582 e 594 tutti aggravati dall'art. 3 comma d.l. n. 122/1993 conv. legge n. 205/1993; artt. 110, 112 comma 1 n. 1 e 3 comma 1 lett. b) legge n. 654/1975 e succ. modificazioni; nonché art. 697 c.p.), il Tribunale di Verona con ordinanza in data 7 aprile 2003, in accoglimento di una questione preliminare sollevata da tutti i difensori degli imputati — e relativa alla necessità di rispettare il termine di 15 giorni di cui all'art. 449 commi 4 e 5 c.p.p. anche alle ipotesi di giudizio direttissimo atipico di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 205/1993 — ha disposto, ai sensi dell'art. 452 c.p.p., la trasmissione degli atti al p.m. affinché procedesse con le forme del rito ordinario.

Nel caso di specie infatti il p.m., a fronte di arresti in flagranza avvenuti il 10 gennaio 2003, ha richiesto il giudizio direttissimo in data 12 marzo 2003, ossia dopo circa 60 giorni dalla commissione del fatto.

2. — Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica di Verona ha proposto ricorso per cassazione (ricorso in data 17 aprile 2003 depositato nella cancelleria del Tribunale di Verona il 18 aprile 2003).

3. — La suprema Corte di cassazione, con sentenza della prima sezione penale n. 791 del 4 marzo 2004 (c.c. 11 febbraio 2004) ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.

4. — A seguito dell'annullamento gli imputati sono stati citati a comparire al giudizio direttissimo avanti a questo tribunale.

5. — All'odierna prima udienza di trattazione i difensori degli imputati hanno illustrato l'eccezione, anticipata con la citata memoria del 15 novembre 2004, di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, d.l. 26 aprile 1993 n. 122 in relazione all'art. 24 nonché all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di giorni 15 dall'arresto o dall'iscrizione nel registro della notizia di reato (mod. 21).

Ad avviso della difesa l'interpretazione del citato art. 6, comma 5, d.l. n. 122/1993 — in senso conforme alla sentenza n. 791/2004 della prima sezione della Cassazione — violerebbe innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Costituzione).

A tale riguardo, la difesa degli imputati osserva che se il tempo intercorrente tra l'arresto e il giudizio venisse prolungato superando il limite di 15 giorni stabilito dal legislatore nell'art. 449 comma 5 c.p.p., la pubblica accusa avrebbe la possibilità di prolungare discrezionalmente le proprie indagini accusatorie senza limitazioni di sorta. La difesa, contrariamente, non avrebbe la possibilità di conoscere tali emergenze probatorie prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio direttissimo, che, dovendo essere eseguita «senza ritardo», potrebbe avvenire anche il giorno antecedente l'udienza. Verrebbe pertanto violato in tale circostanza il diritto alla difesa, atteso che questa non avrebbe la possibilità di svolgere le indagini previste dagli artt. 391-bis e segg. c.p.p., e di preparare una adeguata strategia tale da garantire all'imputato la miglior tutela giudiziaria.

Sottolineano, inoltre, i difensori degli imputati che l'art. 6 del suddetto decreto Mancino viola ampiamente il dettato dell'art. 111 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 e in particolare il comma secondo di tale disposizione, secondo il quale «... Ogni processo si volge nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità ...», e il comma terzo dello stesso articolo 111, secondo il quale «... La legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», e «disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa».

Ed invero l'art. 6, così come interpretato dalla suprema Corte, concede alla pubblica accusa di potere espletare le necessarie indagini anche all'insaputa dell'indagato per molti mesi o addirittura per anni, mentre nega qualsiasi possibilità agli imputati di difendersi con le modalità previste dall'art. 111 della Costituzione.

Manca infatti, ad avviso della difesa, ogni condizione di parità nel giudizio direttissimo tra pubblico ministero e difensore, come invece sancito dal secondo comma dell'art. 111 Cost., ed è assente, più che mai, il diritto, per l'imputato, di essere avvisato, nel più breve tempo possibile, relativamente alla natura ed ai motivi dell'accusa, in modo che lo stesso disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa (art. 111, terzo comma, Cost.).

La difesa rileva vieppiù che nel giudizio direttissimo essa deve preparare le proprie argomentazioni a tutela del proprio assistito in 10 giorni, sempre che venga ad essa concesso il termine massimo previsto dall'art. 451 comma quarto c.p.p.; mentre, nel caso in cui si proceda secondo le forme del rito ordinario, il difensore ha a disposizione, per attuare le proprie strategie, almeno 20 giorni stabiliti dall'art. 415-bis c.p.p., 10 giorni secondo quanto disciplinato dall'art. 419 c.p.p. nonché ulteriori 20 giorni a mente dell'art. 429, comma terzo, c.p.p.

I difensori degli imputati rilevano ancora come il giudizio direttissimo sia l'unico, tra i riti alternativi al dibattimento, disciplinati dal codice di rito, che conceda un così corto raggio d'azione alla difesa e che riservi al pubblico ministero una iniziativa così esclusiva nei confronti dell'imputato, in quanto la *ratio* stessa di tale giudizio speciale è giustificata dal fatto che sia possibile, per la pubblica accusa, ricorrere ad esso solo in ipotesi tassative e, per quello che qui rileva, in termini ristretti.

Se pertanto la legge speciale, il c.d. decreto Mancino, prevede la possibilità di applicare il rito direttissimo anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., affinché la norma non violi i principi della Costituzione, ovverosia il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo, che implichi lo svolgimento dello stesso nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità, è necessario che esso venga interpretato dalle parti nel senso più garantista, e cioè che sia applicabile bensì al di fuori dei casi previsti dalla normativa generale, ma che le modalità, e soprattutto i tempi, siano gli stessi di quelli disciplinati dall'art. 449 e segg. c.p.p., al fine di non garantire solamente al pubblico ministero la possibilità di effettuare indagini per moltissimo tempo comprimendo il diritto della difesa di effettuare le proprie indagini nel termine massimo di 10 giorni.

6. — Ritiene il tribunale che la questione di legittimità costituzionale, così come formulata ed argomentata, non sia manifestamente infondata.

7. — Ai fini dell'esame e della valutazione della questione è opportuno, preliminarmente, procedere ad un *excursus* sulla disciplina e sulla *ratio* del giudizio direttissimo.

Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato, «salta» l'udienza preliminare. E ciò con un'economia di tempo e di attività processuale: entrambi i riti affluiscono direttamente innanzi al giudice dibattimentale. La scelta di una tale semplificazione dell'*iter* processuale fa capo esclusivamente al pubblico ministero, beninteso nelle sole ipotesi in cui ricorrano i relativi presupposti normativi.

Il giudizio direttissimo, peraltro, si differenzia dal giudizio immediato perché nel primo caso l'imputato viene presentato direttamente al giudice dibattimentale, mentre nel secondo caso è il g.i.p. a dovere emettere il decreto di giudizio immediato quando ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 453, 454, 455 e 419 comma 5 c.p.p.

Il giudizio direttissimo ha come suo presupposto una particolare originaria situazione di evidenza della prova. L'evidenza si rivela nell'avvenuto arresto in flagranza del prevenuto: arresto, obbligatorio o facoltativo (artt. 380, 381 c.p.p.), in cui lo stato di flagranza (art. 382 c.p.p.) esclude la necessità di particolari o speciali indagini sulla sussistenza del reato e sull'addebitabilità di questo al prevenuto. L'evidenza della prova si estrinseca, altresì, nell'avvenuta confessione resa dall'indagato al p.m. nel corso dell'interrogatorio (sia nell'ipotesi di indagato a piede libero ex artt. 364, 374 comma 2, 370 comma 1, 388 c.p.p. sia nell'ipotesi di indagato colpito da ordinanza cautelare del g.i.p. comportante custodia in carcere, arresti domiciliari, custodia in casa o luogo di cura ex artt. 294, 391 c.p.p.). La bipartizione dell'evidenza della prova (flagranza del reato con arresto ad iniziativa della p.g., confessione — fuori della flagranza — dell'indagato libero o in custodia cautelare *jussu judicis*) si deve coniugare, per la corretta instaurazione del rito, con il rispetto del termine stringente di 15 giorni, insuperabile e decorrente dall'arresto ovvero dalla *notitia criminis* (art. 449 c.p.p.)¹.

¹ (Vds. Cass. sez. un. 23 novembre 1990, Colombo e altro).

Oltre al giudizio direttissimo tipico, vale a dire quello disciplinato dal codice di rito, il nostro ordinamento conosce anche altre figure di giudizio direttissimo cd. «atipiche», introdotte storicamente da leggi e decreti speciali, e in particolare:

dell'art. 12-*bis* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (in materia di armi);

dell'art. 6 comma 5 d.l. 26 aprile 1993 n. 122 conv. in legge 25 giugno 1993 n. 205 (in materia di reati di discriminazione etnica, razziale e religiosa);

dell'art. 8-*bis* d.l. 20 agosto 2001 n. 336 conv. in legge 19 ottobre 2001 n. 337 (in materia di repressione dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive);

degli artt. 12, comma 4, 13, comma 13-*ter*, e 14 comma 5-*quinqies* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche (in materia di immigrazione).

In tutte le ipotesi da ultimo indicate il rito direttissimo è attivato indipendentemente dall'arresto in flagranza o della confessione, quindi prescindendo dal presupposto dell'evidenza della prova. Il rito direttissimo, quindi, si giustifica con le esigenze di celerità, immediatezza ed esemplarità del processo. Il termine temporale dei 15 giorni si pone come un limite alla valorizzazione dell'evidenza della prova ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo, giacché l'evidenza realizzatasi oltre i 15 giorni ed entro i 90 (giorni) dall'iscrizione del fatto nel registro delle notizie di reato (mod. 21) è utilizzabile solo per instaurare il giudizio immediato e l'evidenza realizzatasi oltre i 90 giorni non comporta alcuna abbreviazione dell'ordinaria sequela delle scansioni processuali.

Poiché si tratta sempre di riduzioni delle sequenze procedimentali (con limiti anche del giudizio di appello, vds. artt. 452, comma 2 e 458 comma 2 c.p.p.), il giudizio direttissimo, come quello immediato, non è mai obbligatorio per il p.m., tanto che, pur quando ne ricorrano i presupposti, egli può sempre scegliere di non procedere alla loro adozione²: trattandosi di scelte di rito, esse sono sempre discrezionali, con la differenza, peraltro, che nell'ambito della categoria dei giudizi direttissimi c.d. atipici il rito di cui si tratta è imposto tout court o con espressioni normative quali «il pubblico ministero procede comunque a giudizio direttissimo» o con espressioni normative quali «il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini» come stabilito dall'art. 6 comma 5 d.l. 26 aprile 1993, n. 122. convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205. Nell'ipotesi prevista da detto articolo può, quindi, ritenersi che, per i reati in materia di violenza o di incitamento a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché reati associativi in materia di discriminazione o violenza per detti motivi, ovvero qualsiasi reato aggravato dalle citate finalità, il giudizio direttissimo è obbligatorio in via tendenziale, nel senso che l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. deve avvenire soltanto con decreto di citazione a giudizio direttissimo da emettersi tutte le volte in cui si versa in una situazione di evidenza probatoria che rende superflue specifiche attività di indagine e consente al p.m. di pronosticare una non particolare complessità dell'istruzione dibattimentale. L'accelerazione del rito non può comunque comportare una attenuazione delle garanzie difensive. Ne consegue che:

a) se non sono necessarie speciali indagini per i reati di che trattasi il p.m. è tenuto all'obbligo di esercitare l'azione penale con l'emissione del decreto di citazione a giudizio direttissimo anche in assenza dei presupposti generali di ammissibilità (arresto in flagranza e/o confessione), salvo il rispetto del termine di 15 giorni (dall'arresto e/o dall'iscrizione nel registro di notizie di reato);

b) se sono necessarie speciali indagini il p.m. non è, invece, vincolato all'obbligo di esercitare l'azione penale con l'emissione del decreto di citazione a giudizio direttissimo.

8. — Alla luce delle considerazioni suesposte, ritiene il tribunale che l'interpretazione dell'art. 6, comma 5, della legge 25 giugno 1993, n. 205, coerente con il sistema del codice di rito e rispettosa dei principi costituzionali, sia quella proposta con l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Verona all'udienza del 7 aprile 2003, interpretazione condivisa da un ampio indirizzo dottrinario e da parte della giurisprudenza di legittimità.

Non può, tuttavia, omettersi di rilevare che tale interpretazione è assolutamente minoritaria nella giurisprudenza di legittimità come, del resto, è dimostrato dalla sentenza n. 791 del 4 marzo 2004 con la quale la Corte suprema ha annullato la citata ordinanza.

Se tale deve considerarsi il diritto vivente, non vi è dubbio che la disposizione di cui all'art. 6, comma 5, della citata legge si presti a delle censure di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

² Vds., *ex multis*, Cass. pen., 30 aprile 1992, Mottes.

Svincolando la pubblica accusa dal rispetto del termine di 15 giorni si determina, invero, un grave sbilanciamento tra i poteri del pubblico ministero e i diritti dell'imputato in danno di quest'ultimo, consentendosi in astratto all'organo inquirente di procedere ad indagini preliminari, prolungate nel tempo e approfondite nel merito, e di portare tali indagini a conoscenza dell'imputato solo nel momento in cui lo stesso venga presentato al giudice del dibattimento. Se un tale esito si giustifica nei casi previsti dall'art. 449, comma 5, c.p.p., nei quali proprio la brevità del termine di 15 giorni impedisce lo svolgimento di un'indagine di notevole complessità, ed è compensato dal corrispondente termine di 10 giorni concesso all'imputato per approntare la sua difesa, non altrettanto può dirsi nell'ipotesi in cui sia consentita al pubblico ministero la libertà assolutamente discrezionale di compiere atti di indagine senza limitazioni temporali che non siano quelle previste dall'art. 405, comma 2, c.p.p.

Il rilievo suesposto è sufficiente, ad avviso, del tribunale, a ritenere violate le disposizioni dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento tra coloro che vengono sottoposti a giudizio direttissimo nei casi indicati dall'art. 449 c.p.p. e coloro che a tale giudizio sono sottoposti nelle ipotesi di cui al c.d. Decreto Mancino; dell'art. 24 Cost. sotto il profilo della compressione delle garanzie difensive; dell'art. 111 Cost. sotto il profilo della condizione di parità delle parti nel processo, del diritto dell'imputato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico e, conseguentemente, dell'adeguatezza del tempo a disposizione per approntare la difesa.

9. — La questione di legittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel processo di cui si tratta. Ed invero, non avendo presentato gli imputati al dibattimento nel termine dei 15 giorni, il pubblico ministero avrebbe dovuto procedere con le forme ordinarie: sarebbero state ripristinate così tutte le garanzie difensive a queste connesse.

P. Q. M.

Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio n. 1948, n. 1 e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 6, comma 5, d.l. 26 aprile 1993 n. 122 nella parte in cui, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, non prevede che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di giorni 15 dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato;

Ordina di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Dispone la sospensione del procedimento in corso fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, quarto comma, legge n. 87/1953.

Verona, addì 18 novembre 2004

Il Presidente: SANNITE

N. 81

Ordinanza dell'8 gennaio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2005) emessa dal Tribunale di Ancona nei procedimenti civili riuniti tra Pagliani Giuseppe ed altri contro Cortelloni Augusto ed altri

Parlamento - Immunità parlamentari - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - Vincolo per il giudice di uniformarsi alla delibera del parlamento che afferma l'applicabilità della prerogativa - Ampliamento, con legge ordinaria, della garanzia dell'insindacabilità, oltre i limiti posti dall'art. 68, primo comma, Cost. - Attribuzione ai membri del parlamento di un privilegio privo di giustificazione istituzionale - Ingiustificata disparità di trattamento tra i componenti del parlamento e i terzi offesi - Violazione del diritto di azione e di difesa di questi ultimi - Violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

- Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 101.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 659/2001 per risarcimento danni promossa da Pagliani Giuseppe, Milelli Eufemia e Pasquariello Domenico nei confronti di Cortelloni Augusto;

Vista la delibera del Senato della Repubblica in data 26 novembre 2003, con la quale si dichiara che il fatto oggetto della causa civile predetta concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e pertanto ricade nella disciplina di cui all'art. 68 Cost., solleva conflitto di attribuzione per i seguenti motivi.

I N F A T T O

Pagliani Giuseppe, Milelli Eufemia e Pasquariello Domenico, magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, nel marzo 2001, il senatore Cortelloni Augusto, e il direttore responsabile del giornale «Nuova Gazzetta di Modena» Mascolo Antonio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione al proprio decoro professionale e alla persona, per diffamazione a mezzo stampa. In una intervista pubblicata sulla «Nuova Gazzetta di Modena» del 7 giugno 2000, due giorni dopo la lettura del dispositivo di una sentenza penale resa dai predetti giudici nel procedimento n. 166/1999 R.G. Trib. Modena, per gravi abusi sessuali su minori, Cortelloni Augusto [nell'esprimersi in questi termini: «... quella emessa dai giudici di Modena non è una normale sentenza, è una decisione prettamente politica e come tale dovrà essere trattata. I magistrati hanno fatto quadrato attorno a interessi di casta, perché dovevano difendere il collega ... I giudici modenesi hanno deciso di delegare le indagini a persone estranee all'ordinamento giudiziario .. hanno preferito leggere ciò che faceva comodo ... la sentenza della vergogna è solo il primo atto di questa ennesima tragedia all'italiana ...» Dopo tre anni di istruttorie come queste, quando i giudici mancano di rispetto a sé stessi, alla toga che indossano, e a quel popolo italiano che devono rappresentare, allora non è più possibile tacere)], superava, secondo l'assunto, i limiti del diritto di critica, attribuendo ai magistrati comportamenti contrari ai doveri connaturali all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il convenuto ha proposto in via pregiudiziale eccezione di immunità ai sensi dell'art. 68 Cost., sulla base di un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività parlamentare consistita in una serie di iniziative dirette ad accertare presunte illegalità nello svolgimento del dibattimento penale oggetto della critica.

Prerogativa di cui gli attori contestano l'applicabilità, assumendo interesse personale del senatore quale professionista difensore di soggetti coinvolti nei fatti di cui al detto procedimento n. 166/1999.

All'udienza del 23 settembre 2003 il convenuto, invocando la legge n. 140/2003, art. 3, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione sulla pregiudiziale eccezione, e in via subordinata trasmissione degli atti al Senato al fine di acquisire la delibera di competenza, in merito alla applicabilità della immunità parlamentare.

Si opponevano gli attori instando perché fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 140/2003, in riferimento alle disposizioni della legge invocata, inerenti all'obbligo di trasmissione degli atti al Senato.

Nelle more della decisione sulla riserva assunta al riguardo, è pervenuta al tribunale la delibera della Assemblée del Senato che in accoglimento della richiesta formulata direttamente al Senato da Cortelloni Augusto, in conformità alla proposta della giunta delle elezioni e immunità parlamentari, ha dichiarato la insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di causa.

I N D I R I T T O

Ai sensi dell'art. 3 legge n. 140/2003, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (si riportano solo le parti che interessano):

La immunità parlamentare di cui all'art. 68 Cost. si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge .. interpellanze e interrogazioni, .. e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione; di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento (comma 1).

Se non ritiene di accogliere l'eccezione di immunità, il giudice trasmette direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto (comma 4).

La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare (comma 7).

In ogni caso in cui sia investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti necessari alla definizione (comma 8).

Secondo tale disposizione, il giudice ordinario è tenuto, quindi, ad uniformarsi alla determinazione del Parlamento che dichiara la irresponsabilità.

Ciò non appare conforme alla costituzione, sotto diversi profili.

Nell'esigenza di una precisa determinazione dell'ambito di operatività della tutela eccezionale attribuita al parlamentare con la immunità di cui all'art. 68 Cost., la corte adita ha costantemente affermato che al fine di poter godere della prerogativa in esame, in ipotesi di dichiarazioni *extra moenia* la condotta del parlamentare deve esprimersi necessariamente «attraverso opinioni correlate alla funzione svolta». Sicché, è soltanto il nesso di strumentalità «che intercorre rispetto all'ufficio ricoperto» a ricondurre la critica alla funzione, nesso che può legittimamente essere affermato quando le dichiarazioni rese alla stampa siano sostanzialmente riprodotte della denuncia espressa in sede parlamentare. La prerogativa costituzionale riguarda, infatti, essenzialmente il contenuto storico dell'opinione espressa in sede parlamentare, la quale pertanto va tutelata anche nella divulgazione, posto che il ruolo fondamentale delle Camere, nella libera dialettica politica, si esplica necessariamente attraverso la pubblicità.

Per contro la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione resa ai mezzi di comunicazione e le critiche espresse in sede parlamentare non è sufficiente ad estendere l'insindacabilità alla prima. Coinvolgendo diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, quali il diritto all'onore, alla reputazione ecc... l'autonomia parlamentare nell'esercizio del diritto di critica è comunque soggetta al rispetto del principio di legalità-giurisdizione. Il bilanciamento tra i due valori postula «non solo l'essenzialità della condotta ai fini dell'esercizio della funzione», ma anche «quella contenutezza e misura che renda minima l'offesa al bene sacrificato».

Fuori dell'ambito così delimitato, «l'unica garanzia invocabile è quella della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 Cost. assicura a tutti i consociati», soggetta ai limiti comuni.

Nel caso in esame, le dichiarazioni vanno oltre i contenuti dell'attività parlamentare, sconfinando in una critica sotto il profilo personale e professionale estranea al tema oggetto di denuncia.

Si impone a questo punto precisare che la sentenza contro la quale il senatore rivolge la sua polemica (peraltro all'indomani della, sola, lettura del dispositivo, senza conoscere quindi la motivazione), riguardava ripetuti abusi sessuali in danno di minori infradecenni, commessi in ambito familiare ed extra, e riti a sfondo satanico e sessuale celebrati in cimiteri, coronati, gli uni e gli altri episodi, da compensi in denaro (per apprenderne tutta la gravità si rimanda alla sentenza perché ogni specificazione non rende adeguatamente idea dei fatti valutati dal Tribunale di Modena). Il processo vedeva come imputati n. 17 adulti e come parti offese n. 12 bambini. Il dibattimento si è protratto per circa otto mesi, da ottobre 1999 a giugno 2000, con una frequenza di tre-quattro udienze alla settimana: sono stati sentiti n. 200 testimoni. Si è concluso con 14 condanne, una declaratoria di improcedibilità per morte, nei confronti di un sacerdote, e due assoluzioni. All'esito del giudizio in Cassazione sono state confermate 12 condanne in riferimento agli abusi commessi tra le mura domestiche, annullandosi le condanne per i fatti commessi nei cimiteri.

Ignorandosi le problematiche connesse alla natura dei fatti addebitati e all'età delle persone offese, problematiche legate all'esigenza di una particolare cautela nelle modalità di acquisizione della prova, la critica, come si è detto, non è limitata al metodo di acquisizione della prova, ma si estende ad aspetti personali, secondo finalità apparentemente inutili rispetto al tema in discussione. Il senatore, invero, non solo lamenta che i giudici hanno rinunciato a fare il loro mestiere, delegando le indagini a persone estranee all'ordinamento giudiziario (riferendosi alle acquisizioni dei racconti dei minori attraverso le dichiarazioni rese in giudizio dalle assistenti sociali, narrazioni che risultano però riscontrate con le audizioni protette dei minori da parte dell'autorità giudiziaria), ma aggiunge che quella è una decisione prettamente politica. Che i magistrati hanno fatto quadrato attorno a interessi di casta, .. mancando di rispetto a sé stessi, alla toga che indossano, e al popolo italiano che devono rappresentare. Induce, infine, la generalità a mobilitarsi, perché non è più possibile tacere.

Nello stesso procedimento penale (cosiddetto pedofili *bis*), al quale si riferiscono le dichiarazioni del senatore Cortelloni, fra le parti offese compaiono, altresì, quattro minori, che accusano di abusi sessuali anche i genitori Covezzi D. e Morselli M. L. Ne è scaturito un terzo procedimento, cosiddetto pedofili *ter* instaurato nei confronti dei predetti Covezzi D. e Morselli M. L. (un primo procedimento, precedente a quello in discorso, nei confronti di altri imputati, si è pure concluso con condanne confermate in Cassazione). In relazione agli stessi fatti, in procedimento ablativo della potestà genitoriale davanti al Tribunale dei minori di Bologna, i due coniugi sono assistiti dall'avv. Cortelloni Augusto, (la procura in quest'ultimo procedimento venne a lui conferita nel maggio 2000, e cioè qualche giorno prima della pubblicazione del 7 giugno 2000, *cfr.* fra le produzioni documentali avv. Cortelloni, memoria difensiva e allegato atto di mandato del 29 maggio 2000).

Le responsabilità penali e genitoriali che prendono corpo dalle risultanze del processo c.d. pedofili *bis* sono evidentemente interconnesse.

Emerge pertanto un interesse del parlamentare a sviscere le risultanze probatorie del processo pedofili *bis* che mal si concilia con l'espletamento di mandato parlamentare, a cui inerisce attività di natura generale, e libera nel fine.

Lo stesso convenuto colora le dichiarazioni *de quibus* dando notizia della iniziativa processuale promossa davanti alla Corte di giustizia europea, in difesa degli interessi dei suoi assistiti Covezzi D. e Morselli M.L. A detta iniziativa, che appare motivata nell'articolo con la serie di ingiustizie ivi denunciate, si fa riferimento sia nel titolo («Cortelloni porta il processo all'esame della Corte europea»), sia nel testo, laddove, a dimostrazione di una pretesa parzialità di giudizio («.. I giudici hanno preferito leggere ciò che faceva comodo ...) il senatore espone: «Allo stesso modo hanno inviato alla Corte europea a loro discolpa solo le perizie di comodo disposte da chi faceva le indagini, e non quelle di altro magistrato che le smentiva clamorosamente». L'argomento della iniziativa davanti alla Corte europea è poi ripreso nella comparsa di risposta del sen. Cortelloni depositata in questo giudizio di risarcimento danni, a pag. 68-69, e nei capitoli nn. 1 e 19, per interpellato dei magistrati richiesto dallo stesso convenuto Cortelloni.

È vero che detto ricorso alla Corte europea è sottoscritto da avv. Tassi C.L., ma nel testo dell'intervista *de qua* come in altri atti e articoli di stampa, il parlamentare (che a fine maggio, come si è detto, è stato formalmente investito con procura dai genitori Covezzi-Morselli), se ne assume la paternità.

E, nel dare una spiegazione della conoscenza degli atti (essendosi svolto il dibattimento penale a porte chiuse), Cortelloni Augusto dichiara che tale conoscenza gli derivava, in parte, dalle notizie acquisite per attività

ispettiva, interpellanze, interrogazioni ... sollecitate in espletamento del suo ruolo istituzionale, ed in parte proprio in forza delle interferenze tra i procedimenti penali pedofili *bis* e *ter* (*cfr.* a pag. 7-8 e 28 della sua comparsa di risposta). In particolare, rammenta che dal terzo procedimento (a carico dei suoi assistiti) è stato acquisito agli atti del procedimento pedofili *bis* (che vede come parti offese i loro figli) verbale di incidente probatorio per audizione protetta di tre dei figli di Covezzi D. e Morselli M.L., eseguito il 10 dicembre 1999, atto al quale egli ebbe a partecipare quale difensore degli stessi imputati, in veste di sostituto processuale (*cfr.* in proposito anche attestato della cancelleria del Tribunale di Modena in data 26 novembre 2002 e verbale di interpello dell'avv. Cortelloni a fg. 9).

E ancora nella comparsa di risposta, nel sostenere la fondatezza delle accuse mosse nel suo ruolo di parlamentare, contesta la validità delle prove assunte nel procedimento pedofili *bis* verso i propri assistiti, ricadendo nell'equivoca confusione tra interessi di natura diversa.

In tale contesto, le dichiarazioni rese nell'articolo in esame, segnatamente nell'ultima parte («La sentenza della vergogna è solo il primo atto di questa ennesima tragedia all'italiana. Ora dovrà mobilitarsi l'opinione pubblica, le forze sociali, politiche e anche quella parte di comunità religiosa che finora ha mantenuto, come noi, un doveroso rispetto per l'istituzione della magistratura. Ma dopo tre anni di istruttorie come queste ...) non solo non appaiono legate da nesso funzionale ai contenuti dell'attività parlamentare (trattasi di interventi con i quali il senatore Cortelloni pone questioni processuali in termini tecnici su singole problematiche), ma, allontanandosi da essi, adombrano interessi di natura prevalentemente privatistica.

Ebbene, la norma di cui all'art. 3 comma 8 legge n. 140/2003, che obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio che non trova giustificazione istituzionale, viola nello stesso tempo gli artt. 3 e 24 Cost. per disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva. Nonché l'art. 101 Cost., in quanto l'art. 3, comma 8, in discorso, è norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all'art. 68 Cost., che pone limiti alla insindacabilità.

Per concludere, poiché questo giudice ritiene che il Senato, con la dichiarazione di insindacabilità del 26 novembre 2003, abbia esercitato il proprio potere al di fuori delle sue attribuzioni, non avendo correttamente valutato la condizione essenziale del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 26 e ss. delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e 23 e ss. legge n. 87/1953, solleva conflitto di attribuzione fra questo giudice remittente e il Senato della Repubblica, per effetto della delibera parlamentare adottata nella seduta del 26 novembre 2003. Si chiede pertanto dichiararsi che non spetta alla Camera del Senato deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al Tribunale di Ancona il giudizio civile promosso nei confronti del senatore Cortelloni Augusto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annullarsi la suddetta deliberazione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 3 comma 8 legge n. 140/2003, per violazione degli artt. 3 e 24 e 101 Cost.

Ancona, addì 24 dicembre 2003

Il giudice unico: RUTA

N. 82

Ordinanza del 7 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005) emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento civile vertente tra Ballatore Maria ed altri contro comune di Mazara del Vallo

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Dipendenti degli enti locali inquadrati anche in soprannumero - Benefici economici di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 - Applicazione con decorrenza 1° gennaio 1983, anziché con decorrenza 1° giugno 1985 come stabilito dal predetto d.P.R. - Violazione del principio dell'utilizzazione dello strumento della contrattazione collettiva per la disciplina dei rapporti d'impiego con le pubbliche amministrazioni costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2003.

- Legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, art. 39, comma 9.
- Costituzione, art. 117, in relazione al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 3 e alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. a).

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2004;

Premesso che con ricorso depositato il 19 febbraio 2003 Ballatore Maria, Bertuglia Mattia, Bonafede Michele, Buscetta Anna Silvia, Calafato Giuseppa, Calafato Vito, Crisafulli Rosa Maria, D'Ercole Maria Grazia, Di Giovanni Anna Maria, Drago Giuseppa, Farina Attilio, Gancitano Baldassare, Giacalone Antonino, Giacalone Francesco, Giacalone Vincenzo, Giammetta Anna Maria, Indelicato Isabella, Lanza Nicolò, Parrinello Giuseppe, Roccafiorita Mariella, Scaletta Giuseppe, Sinacori Francesco, Sveglia Filippa, Tumbiolo Nicolò, Ubaladini Benvenuta, Virzi Elisabetta e Vitale Lilla, tutti dipendenti del Comune di Mazara del Vallo, assunti in soprannumero nei ruoli degli enti locali ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, hanno convenuto in giudizio l'ente comunale per fare accertare:

a) il diritto al riconoscimento economico dell'anzianità fuori ruolo intercorrente tra la data di assunzione e quella di immissione in ruolo;

b) il diritto ai benefici economici previsti dall'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 con decorrenza dal 1° gennaio 1983, in applicazione dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Sicilia n. 10/2000, anziché con decorrenza dal 1° giugno 1985, come loro riconosciuto;

c) l'obbligo del comune di corrispondere loro l'indennità di fine servizio relativa al periodo pre ruolo;

d) l'obbligo del comune di corrispondere gli emolumenti accessori, secondo la previsione contenuta nell'art. 22 della legge n. 724/1994;

Premesso, inoltre, che il Comune di Mazara del Vallo, costituitosi in giudizio, sia pure tardivamente, ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità di fine servizio per il periodo prestato pre ruolo — per essere legittimato l'Inadel (oggi Inpdap) —, nonché opponendo in compensazione atecnica, ex art. 1243 c.c., fino a concorrenza delle poste creditorie postulate in ricorso, gli emolumenti effettivamente corrisposti ai propri dipendenti, assertivamente in misura superiore all'ammontare della retribuzione dovuta in base alle leggi all'epoca vigenti;

Premesso, ancora, che il convenuto, ha eccepito, nelle note autorizzate del 17 febbraio 2004, l'incostituzionalità dell'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10/2000;

Considerato che la questione prospettata è rilevante ai fini della decisione, dal momento che dall'applicazione della predetta disposizione di legge può dipendere, quanto meno in parte, l'accoglimento del ricorso e che la questione di costituzionalità della norma sollevata dal comune non rappresenta una eccezione in senso tecnico, soggetta ai termini di decadenza, come sostenuto dai ricorrenti, ma anzi, involgendo i presupposti normativi coinvolti nella decisione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice;

O S S E R V A

Dubita parte convenuta della legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge regionale siciliana n. 10/2000, per violazione del parametro costituzionale derivante dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 — dalla prima

richiamata —, in forza del quale il metodo di disciplina del rapporto di lavoro e di impiego nel settore pubblico mediante la contrattazione collettiva costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica.

Precisamente, la previsione normativa oggetto di censura, estendendo le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di anzianità) al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 — come nel caso dei ricorrenti —, attribuirebbe ai dipendenti pubblici in questione i benefici economici derivanti dal riequilibrio di anzianità e del salario individuale con un decorrenza dal 1° gennaio 1983 e non dal 1° giugno 1985, violando così il sistema delle fonti costituzionalmente previsto per la disciplina del rapporto di lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni.

Di tal che, profili gestionali e retributivi del rapporto di impiego sarebbero stati disciplinati non mediante la fonte normativa a ciò legittimamente deputata, cioè la contrattazione collettiva, bensì attraverso un provvedimento di natura normativa.

La questione non sembra manifestamente infondata.

Ed infatti, non pare revocabile in dubbio che, come corollario della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il sistema ordinamentale abbia subito una rivoluzione anche sul piano delle fonti regolatrici del rapporto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, che ha sostituito il previgente art. 1 del d.lgs. n. 29/1993, «Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

Per quanto, poi, specificamente attinente al caso di specie, l'art. 2, comma 1 lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 prevede che «... salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi».

Il complesso normativo sopra indicato testimonia come il passaggio del rapporto di lavoro pubblico da un modello autoritativo ad uno paritetico, improntato alle norme che regolano il lavoro privato, abbia contestualmente segnato una modifica delle stesse fonti deputate a regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa nel suo complesso, demandando alla contrattazione, collettiva ed individuale, un ruolo assolutamente primario, reputato talmente importante nel nuovo sistema del pubblico impiego da ricevere copertura costituzionale.

In questa angolazione prospettica, peraltro, si muove la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, che nella pronuncia n. 314 del 13 - 21 ottobre 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39», in base all'argomento che «ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche — come definite, queste ultime, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) —, disciplina alla quale intende concorrere per le fattispecie particolari previste la normativa impugnata, è attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a) stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico».

Orbene, non sussistono plausibili ragioni per ritenere che anche la previsione contenuta nell'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10/2000, per quanto non sottoposta al vaglio preventivo della Consulta da parte del Commissario dello Stato — come avvenuto invece per il disegno di legge n. 1147/2003 —, non sia inficiata dagli stessi profili di incostituzionalità che viziavano il disegno di legge regionale, che mirava ad estendere gli effetti favorevoli in essa previsti ad altri pubblici dipendenti.

Ed infatti, anche la disposizione contenuta nell'art. 39 è stata emanata in violazione del parametro costituzionale sopra indicato, posto a presidio della centralità della contrattazione collettiva nella disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Sotto tale profilo, destituite di fondamento sono le obiezioni sollevate dai ricorrenti, secondo i quali, da un lato, nel caso di specie non si tratterebbe di un beneficio contrattuale di nuova introduzione, ma di una rideterminazione della decorrenza degli effetti di una disposizione già vigente, e, dall'altro, come sottolineato dallo stesso Commissario dello Stato nell'impugnazione del disegno di legge regionale n. 1147/2003, la disciplina contenuta nella legge regionale n. 10/2000 sarebbe in realtà «frutto [...] di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori».

Dal combinato disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 emerge, infatti — come testualmente rilevato anche dai Giudici della Consulta —, che la contrattazione anche dai Giudici della Consulta —, che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che assurge al rango di norma costituzionale; in tale ambito, pertanto, la potestà legislativa regionale, a prescindere dal fatto che sia esercitata mediante un preventivo accordo con le parti sindacali — peraltro, non desumibile dal testo della legge impugnata, che non attua un rinvio recettivo a pattuizioni collettive — non può legittimamente operare.

Né, peraltro, è possibile ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 39 della legge regionale n. 10/2000 sul presupposto che la norma, anticipando per taluni dipendenti pubblici la decorrenza di benefici economici già attribuiti in forza di precedenti contratti collettivi, quelli cioè recepiti dal d.P.R. n. 347/1983, si sia limitata ad estendere loro previsioni contrattuali già in vigore; ed infatti, non è revocabile in dubbio che, così operando, il legislatore regionale abbia autonomamente attribuito a detti dipendenti un trattamento economico per un arco temporale che non era stato preso in precedenza in considerazione dalle parti sindacali, di guisa da violare il disposto costituzionale concernente la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Vale la pena aggiungere che la regolazione del rapporto di impiego mediante contrattazione collettiva, in quanto metodo di disciplina del contenuto del rapporto medesimo nel suo complesso, non sembra consentire una distinzione tra l'introduzione di benefici nuovi e la rimodulazione della decorrenza di alcuni di essi già preesistenti, dal momento che, in entrambi i casi, verrebbero in gioco profili retributivi della prestazione lavorativa alla dipendenza della p.a.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, va sollevata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in dispositivo, cui si rinvia anche per i provvedimenti ulteriori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge regionale siciliana 15 maggio 2000, n. 10, nella parte in cui prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39»;

Solleva la predetta questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio in corso, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al presidente della giunta regionale siciliana, e comunicata al presidente del consiglio regionale della Regione Sicilia.

Così deciso in Marsala, il 5 giugno 2004.

Il giudice: RUSSO

N. 83

*Ordinanza del 28 settembre 2004 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Aurica Dan*

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Adozione di nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - Previsione del rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagranza - Impossibilità per l'imputato di difendersi nel merito - Irragionevole previsione di giudizio direttissimo anomalo solo per i cittadini extracomunitari - Violazione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul diritto alla difesa e sui principi del giusto processo nonché sui diritti dello straniero.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quiquies*, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di giudizio direttissimo avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero), come riformato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241.

O S S E R V A

Il pubblico ministero, nel decreto di presentazione, ha contestato il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Il fatto, sulla base della documentazione prodotta, va invece inquadrato nella fattispecie di cui al comma precedente quello indicato, il 5-*ter*, in considerazione del fatto che l'imputato si è trattenuto dopo un secondo ordine di espulsione del questore di Milano, emesso ai sensi del comma 5-*bis* della norma, il 29 maggio 2004, a seguito di inottemperanza ad un primo ordine del 23 maggio 2004.

Perché sia integrata la fattispecie del comma 5-*quater*, infatti, non è sufficiente una duplice espulsione, come sembrano ritenere la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero, ma è necessario che l'ordine di espulsione in violazione del quale lo straniero viene trovato nel territorio dello stato sia emesso ai sensi del comma 5-*ter*, non ai sensi di quello precedente, come, si ripete, si riscontra in questo caso. Inoltre, ad avviso del giudicante, deve ritenersi che il reato di cui al comma 5-*quater* sia integrato solo in caso di espulsione effettiva, non già meramente ordinata, e successivo rientro. Ciò per ragioni letterali: in particolare, l'uso del participio espulso ed il richiamo, nella norma incriminatrice, del comma 5-*ter*, che prevede inderogabilmente l'accompagnamento alla frontiera, cioè un'espulsione effettiva. Oltre al significato letterale, vi sono anche ragioni sistematiche che impongono tale interpretazione: la maggiore gravità della condotta di chi, materialmente condotto fuori dal territorio dello Stato, vi rientra, rispetto a quella di chi si trattiene ignorando l'ordine di espulsione; l'assimilabilità, dal punto di vista della condotta, meramente omissiva, del fatto di chi non osserva un primo ordine di espulsione, a quello di chi non ne osserva un secondo, sia pure emesso ai sensi del comma 5-*ter*, cioè in conseguenza della condanna per il reato in tale alinea previsto.

In forza del recentissimo decreto legge prima richiamato, per il reato effettivamente ravvisabile nella condotta dello straniero, si dovrebbe procedere a giudizio direttissimo, indipendentemente dalla convalida dell'arresto, non più possibile a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 5-*quiquies* di cui alla sentenza 8 luglio 2004 n. 223 della Corte costituzionale. Si ritiene tuttavia che tale previsione presenti dei profili di incostituzionalità.

Il decreto legge prevede infatti una nuova forma di giudizio direttissimo cosiddetto anomalo, cioè che prescinde dall'arresto in flagranza, per i soli cittadini extracomunitari, i quali soltanto possono commettere la contravvenzione di cui si tratta. Ciò senza tenere conto della norma di cui all'art. 233 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., che ha abrogato le disposizioni anteriori al codice stesso che prevedevano giudizi direttissimi in materie specifiche, al di fuori dei presupposti generali di ammissibilità del rito, e soprattutto ignorando la sentenza 8 febbraio 1991 n. 68, che ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dello stesso art. 233, che — in maniera irragionevole — consentiva il giudizio direttissimo al di fuori delle previsioni codicistiche per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.

Né può obiettarsi che i principi di uguaglianza e ragionevolezza, che trovano la loro fonte normativa costituzionale nell'art. 3 della Carta fondamentale, non possono venire in rilievo in quanto si tratta di normativa dettata solo in relazione agli stranieri, dal momento che lo stesso art. 3 limita il suo ambito di applicazione ai cittadini.

Infatti, è del tutto pacifico che la norma richiamata deve coordinarsi con gli artt. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo indipendentemente dalla nazionalità, e con l'art. 10 secondo comma Cost., che prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Ne consegue che, ove la disciplina giuridica applicabile allo straniero attenga a diritti inviolabili, o comunque a materie oggetto di trattati internazionali, il diverso trattamento deve garantire i diritti inviolabili dell'uomo ed essere rispettoso dei principi dettati dai trattati. Ciò è peraltro ribadito, in linea di principio dall'art. 2 del testo delle norme sugli extracomunitari, che appunto sancisce che allo straniero presente nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni internazionali, anche se il legislatore che ha novellato il testo unico sembra, come si dimostrerà, essersene dimenticato. Ora, ampie garanzie in materia di processo penale sono oggetto degli artt. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, per cui appare inammissibile la discriminazione dello straniero in relazione a tale materia.

Dubbi ancor più evidenti e gravi di incostituzionalità emergono in relazione allo svolgimento ed all'esito del rito direttissimo anomalo.

Infatti, secondo quanto disposto dal legislatore, l'imputato non è messo in condizione di difendersi nel merito, ma deve, pressoché ineluttabilmente, subire una pronuncia non di merito. Ciò emerge coordinando varie norme del testo unico, secondo l'iter logico che si passa ad illustrare. Per il reato di cui si giudica, di natura contravvenzionale, non è prevista la misura della custodia cautelare in carcere. Ne consegue che, in caso di mancata conclusione del giudizio direttissimo in una sola udienza, lo straniero potrà — o, per meglio dire, dovrà, dati i ristrettissimi margini di discrezionalità dell'autorità amministrativa — essere espulso, in quanto dall'art. 13, terzo comma del testo unico risulta evidente che solo l'applicazione della misura cautelare indicata costituisce impedimento assoluto all'espulsione disposta dal questore; in caso di mancata applicazione di essa, invece, opera il regime del nulla osta del giudice. Orbene, il giudice ha uno spazio di discrezionalità minimo nel rilasciare il nulla osta: «può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati di procedimenti connessi, e all'interesse della persona offesa»⁽¹⁾; oppure se si tratta dei reati previsti dall'art. 407, secondo comma, lett. a) c.p.p. Nell'assoluta maggioranza dei casi, e comunque per il reato effettivamente ravvisabile nella fattispecie, in cui sembra difficile ipotizzare forme di concorso il cui accertamento richieda la deposizione del coimputato, né è individuabile una persona offesa, l'attuazione dell'espulsione — che quale provvedimento amministrativo costituisce lo stesso presupposto del reato — non può essere impedita dal giudice ed è dunque certa. In caso di espulsione, il giudice, «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» — come avviene nel caso di giudizio direttissimo monocratico, che non conosce tale provvedimento, ben diversa essendo la forma e la natura del decreto di presentazione dell'arrestato da parte del pubblico ministero di cui all'art. 558 c.p.p. — «acquisita la prova dell'avvenuta espulsione (...) pronuncia sentenza di non luogo a procedere»⁽²⁾.

Emerge quindi l'obbligatorietà, in tutti i casi di richiesta di termine a difesa, della pronuncia di una sentenza di improcedibilità dell'azione penale nei giudizi direttissimi monocratici a carico degli immigrati extracomunitari. Infatti, interviene a rendere obbligatoria la pronuncia la mera circostanza estrinseca dell'esecuzione dell'espulsione prima della conclusione del giudizio. Lo straniero viene così privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati, con chiara violazione dell'art. 111 Cost., nonché dell'art. 24 Cost. quanto al diritto di difesa, ed ancora dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo già citata — che pacificamente ha rango di norma costituzionale in forza di quanto s'è poc'anzi osservato circa il richiamo dell'art. 10, secondo comma Cost. — articolo che prevede il diritto per ogni persona a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge quanto al fondamento di ogni accusa penale. Nel meccanismo creato dalla riforma del testo unico, invece, la richiesta di un termine a difesa, che realizza un altro dei diritti sanciti dall'art. 6 della convenzione, quello dell'arrestato di «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa», previsto dalla lett. a) del comma 3, finisce con l'impedire una decisione di merito, con evidente contrasto con il diritto a provare la propria innocenza: infatti, senza chiedere un termine a difesa, è impossibile per l'imputato dimostrare che la sua permanenza nel territorio dello Stato è legittima, giacché non ha modo di recuperare e produrre la documentazione necessaria alla prova o di ottenere la citazione di testimoni a difesa. Il contrasto di tutto ciò con l'art. 24 Cost., norma che tutela «tutti», non solo i cittadini italiani, appare evidente.

Se poi si vuol dare dell'espressione «provvedimento che dispone il giudizio» un'interpretazione estensiva, comprensiva della presentazione del pubblico ministero dell'imputato al giudice monocratico, si risolverebbe il problema del contenuto necessitato della pronuncia, ma non quello della compressione del diritto di difesa: in tal caso, infatti, non si verificherebbe la condizione temporale che costituisce presupposto necessario della

1) Art. 13, comma 3.

2) Art. 13, comma 3-quater

pronuncia di non doversi procedere, ovvero l'esecuzione dell'ordine di espulsione prima del provvedimento che dispone il giudizio, dato che lo straniero verrebbe espulso dopo l'inizio del giudizio direttissimo; tuttavia, se solo il giudizio direttissimo non si concludesse, per qualsiasi ragione, in una sola udienza, l'imputato sarebbe subito espulso e non avrebbe modo di difendersi. Sarebbe cioè processato *in absentia* per un fatto esterno, l'esecuzione dell'ordine di espulsione, che in nessun modo può equipararsi alla contumacia, situazione che deriva dalla volontà dell'imputato. Anche in questo caso, dunque, il diritto di difesa viene, più che compresso, quasi impedito: lo straniero potrebbe tentare di dimostrare la sua innocenza solo nel caso in cui il processo si concludesse in una sola udienza, ma la cosa gli riuscirebbe ben difficile, per le ragioni prima dette; se invece, per sua richiesta o per altra ragione, il processo viene rinviato, egli viene espulso, sulla base del provvedimento che gli viene contestato di aver violato.

Alla rilevanza di tutti questi dubbi in questo procedimento si è già accennato, ma è bene ulteriormente sottolineare che, in forza del decreto legge di recentissima approvazione si dovrebbe procedere ad un giudizio direttissimo decisamente anomalo, che presenta i profili di incostituzionalità poco sopra argomentati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,

Ritenuta rilevante per la decisione del giudizio direttissimo richiesto dal pubblico ministero, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle norme su l'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, nella parte in cui prevede il giudizio direttissimo per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 111 Cost.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 28 settembre 2004

Il giudice: LAMBERTI

05C0238

N. 84

*Ordinanza del 29 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Cividale del Friuli
nel procedimento civile tra Leone Luigi contro Prefetto di Udine*

Circolazione stradale - Assicurazione dei veicoli per la responsabilità civile - Obbligatorietà indipendentemente dalla maggiore o minore pericolosità del veicolo - Possibile confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, pur se appartenente a disabile non abiente non in grado di pagare l'elevata sanzione pecuniaria - Ingiusta discriminazione fra cittadini in base alle condizioni personali ed economiche.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 193, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G.O. n. 121/2004 promosso con ricorso *ex* artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 19 maggio 2004 da Leone Luigi res. a Torreano Fraz. Reant n. 23, con proc. e dom. avv. Daniele Mereu, come da mandato a margine del ricorso.

Letti gli atti di causa nei quali si ravvisa un *fumus* di incostituzionalità del vigente art. 193, comma 1, 2 e 3 c.d.s. in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Premesso che con verbale n. 168618116 del 27 aprile 2004 i Carabinieri della Stazione di Torreano accertavano che il Leone circolava alla guida del proprio ciclomotore Aprilia 50 cc. tg. 4GKTP senza la prescritta copertura assicurativa per RC;

che il ciclomotore era sequestrato ed affidato in custodia alla «Autonova» Soccorso Stradale;

che successivamente in data 11 maggio 2004 il Leone ha provveduto alla stipula di un contratto di assicurazione per RC con la Toro Assicurazioni con scadenza 11 maggio 2005;

che il Leone è invalido civile con riduzione permanente delle capacità lavorative nella misura dell'80% (presenza di ridotte o impedito capacità motorie permanenti) e che dichiara quale unica fonte di reddito disponibile una pensione sociale di € 229,00 mensili;

che la disponibilità del veicolo è condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorché minima vita sociale e di relazione.

Ritenuto che, sul presupposto che la *ratio* dell'art. 193 c.d.s. sia da ravvisare nella tutela preventiva dei danni causati dalla circolazione stradale, nello stesso articolo non viene fatta alcuna distinzione tra i veicoli che devono obbligatoriamente essere assicurati per RC, pur essendo evidente la diversa e ben minore pericolosità insita, a titolo di esempio, nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di una «Ferrari» o di un autotreno;

che la confisca del veicolo in danno di persona invalida, per la quale il veicolo stesso rappresenti il principale mezzo per lo svolgimento di una sia pure modesta vita sociale e di relazione, nonché non abbiente e, quindi, non in grado di pagare la sanzione pecuniaria di € 687,75 sicuramente elevata, opera una ingiusta discriminazione tra cittadini in ragione delle condizioni personali (handicap o no) ed economiche (non abbienti ed abbienti).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, comma 1, 2 e 3 decreto legge 30 aprile 1992, n. 285 c.d.s. e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Conferma la sospensione provvisoria del verbale opposto e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina a cura della cancelleria:

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso, in Cividale del Friuli, il 29 ottobre 2004.

Il giudice di pace: MANFREN

05C0239

N. 85

*Ordinanza del 28 ottobre 2004 emessa dal Giudice di pace di Pisciotta
nel procedimento penale tra Gatto Angelo e Maiellaro Domenico*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicabilità dei riti speciali deflattivi, in particolare dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Avviso all'imputato della facoltà di porre in essere condotte riparatorie - Mancata previsione - Possibilità di presentare istanza di applicazione di pena su richiesta in alternativa alla prevista domanda di oblazione - Mancata previsione - Eccesso di delega per violazione dei criteri e delle direttive della stessa legge di delega - Disparità di trattamento tra cittadini per il diverso regime previsto per i reati, anche più gravi, di competenza del tribunale a composizione monocratica - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 2, 20 e 29.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza.

F A T T O

Gatto Angelo veniva citato a giudizio per l'udienza penale del 22 ottobre 2004 davanti al giudice di pace di Pisciotta, con l'imputazione del reato di lesioni colpose gravi in danno di Maiellaro Domenico, nel corso di un incidente stradale verificatosi l'8 dicembre 2003 in Ascea.

Gatto Angelo presentava personalmente, con l'assistenza del suo difensore praticante avv. Angelo Segreto, richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. il 20 settembre 2004, previa eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, per violazione degli artt. 76, 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude nel procedimento penale davanti al giudice di pace la possibilità dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e ribadiva la stessa richiesta prima della dichiarazione di apertura dei dibattimenti.

D I R I T T O

1. — Ritiene questo giudice che la sollevata eccezione di incostituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza va osservato che nella fattispecie, se non fosse sussistito il divieto (previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000, di applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace, esistevano tutte le condizioni per valutare positivamente detta richiesta.

Infatti la richiesta è stata presentata prima dell'apertura del dibattimento, corrette sono la qualificazione giuridica del reato di lesioni colpose, l'applicazione delle attenuanti generiche (fondate sull'incensuratezza dell'imputato e sul contestato concorso di colpa della parte offesa) e la comparazione di equivalenza delle stesse con le contestate aggravanti; congrua è la pena richiesta di € 100,00, pari alla pena base di £.150,00, (tenuto conto che la pena minima edittale è di € 5,00), ridotta di un terzo per il rito. Non sussistono cause ostative di cui all'art. 444, c.1-bis, c.p.p., né deve pronunciare sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p..

Lo stesso p.m. ha fatto presente che avrebbe espresso il suo consenso all'applicazione della richiesta pena, se non fosse sussistito il divieto di detto istituto per effetto dell'art. 2) d.lgs. n. 274/2000, anche da lui sospettato di illegittimità costituzionale per i motivi addotti dall'imputato.

2.1. — L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2, d.lgs. n. 274/2000 non è manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati dall'imputato.

Anzitutto non è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma suddetta, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega, nella parte in cui esclude che nel procedimento penale davanti al giudice di pace sia adottabile l'applicazione della pena richiesta dalle parti a norma dell'art. 444 c.p.p..

A tal fine va osservato che, con gli artt. 14-17 della legge 24 novembre 1999, n. 468, il Governo veniva delegato a disciplinare il procedimento penale davanti al giudice di pace; l'art. 17 statuisce che:

«1) Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice».

Non viene indicato alcun principio o criterio direttivo per la non utilizzabilità in questo procedimento del rito c.d. del «patteggiamento».

Nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica può applicarsi anche il rito del «patteggiamento», come emerge con chiarezza dall'art. 552, lett. f) e dall'art. 555, comma 2 c.p.p.

2.2. — Ne consegue che l'espressa eliminazione della possibilità di adottare detto istituto nel procedimento penale davanti al giudice di pace, disposta dall'art. 2, d.lgs. n. 274/2000, comporta una violazione della delega da parte del delegato, tenuto conto che il legislatore delegante gli aveva fissato due direttive di carattere generale: la prima è quella di attenersi alle norme del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (in cui è previsto anche il «patteggiamento») la seconda è quella di distaccarsi da tale procedimento solo al fine di una maggiore semplificazione, resa necessaria dalla competenza del giudice di pace.

2.3. — Ai fini del controllo di un preteso vizio costituzionale di eccesso di delega, occorre condurre l'interpretazione tenendo conto del complessivo contesto e delle finalità che hanno ispirato la legge delega, considerando che i principi e criteri direttivi costituiscono il fondamento ed il limite del potere delegato (cfr. Corte cost., 05 febbraio 1999, n. 15).

2.4. — Nella fattispecie il legislatore delegante si è ben guardato dal fissare il criterio per il delegato di escludere il c.d. «patteggiamento» dal procedimento davanti al giudice di pace, ma anzi gli ha dato come criterio (e direttiva) quello di utilizzare il più semplice dei procedimenti (quello davanti al giudice monocratico), eventualmente provvedendo ad ulteriori semplificazioni.

Poiché il «Patteggiamento» è pacificamente considerato come il principale rito deflattivo e, come tale, semplificativo del processo penale vigente, nell'escludere tale rito dal procedimento davanti al giudice di pace con l'art. 2 del d. lgs., il legislatore delegato ha violato i criteri e le direttive della legge delega e, quindi, ha violato l'art. 76 Cost.

3.1. — Non manifestamente infondata è anche l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 d.lgs. n. 274/2000, *in parte qua*, per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione delegata.

Infatti l'opzione normativa della legge delegata contrasta con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza.

Anzitutto va osservato che nell'ambito di una tendenza del legislatore penale ad ampliare sempre di più le possibilità applicative del «patteggiamento» (da ultimo vedasi l'art. 1 della legge 134/2003), l'opposizione del delegato di escludere il «patteggiamento» nel procedimento davanti al giudice di pace si pone in assoluta controtendenza e pone seri dubbi di coerenza del sistema.

3.2. — In ogni caso va osservato che è manifestamente irragionevole ritenere che sia possibile adottare il «patteggiamento» per reati anche molto gravi, puniti esclusivamente con la reclusione, solo o congiunta alla multa, allorché la pena detentiva in concreto richiesta ed applicata (tenuto conto delle circostanze e della diminuzione per il rito) non superi i 5 anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), e che — invece — per i reati giudicati dal giudice di pace, i quali al massimo sono puniti con pena edittale alternativa, non sia possibile per l'imputato avvalersi di detto rito.

3.3. — A prescindere dalla dibattuta questione se la sentenza di «patteggiamento» costituisca o meno una sentenza di condanna ovvero un *tertium genus*, certamente essa presenta aspetti premiali per l'imputato, che ritenga di adottare detto rito (riduzione della pena, mancato pagamento delle spese processuali, mancanza di efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi).

Nella fattispecie l'impossibilità per l'imputato di beneficiare di detti aspetti premiali non è conseguenza né di una sua libera scelta né di un dissenso dell'altra parte, il p.m., (che deve essere motivata in ogni caso) né di un elemento ostativo oggettivo (quale la gravità del reato o altro) o soggettivo (attinente ai precedenti penali dell'imputato), ma è connesso alla qualità del giudice.

Ed è davvero arbitrario che l'imputato possa essere privato di alcuni benefici rispetto ad altro imputato, che abbia commesso anche reati più gravi, a seconda del giudice davanti al quale si svolgerà il processo.

In questa ottica, la stessa figura del giudice di pace (e del procedimento penale che davanti allo stesso si svolge) è già di per sé «punitiva» o quanto meno «menomativa» per l'imputato.

Ciò è esaltato dal fatto che se lo stesso reato è deciso da altro giudice (a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 274/2000), a questi ben può essere chiesto il «patteggiamento», in quanto a norma dell'art. 63, d.lgs. n. 274/2000: «Nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44», mentre il divieto di applicazione della pena concordata tra le parti nel giudizio davanti al giudice di pace è disposto dall'art. 2 del cit. d.lgs. e cioè nel titolo primo.

4. — Quanto detto al punto precedente integra anche la violazione dell'art. 24 Cost., rendendo non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalità anche sotto questo profilo. Infatti, pur rimanendo identici gli elementi sia soggettivi che oggettivi del reato, il diritto di difesa dell'imputato, nella parte che attiene alla scelta del rito di cui all'art. 444 c.p.p., risulta menomato dal fatto che quel reato è sottoposto alla giurisdizione del giudice di pace, in luogo di quella del giudice «togato» per connessione con altro di competenza di quest'ultimo.

5. — L'incostituzionalità prospettata dell'art. 2, d.lgs. n. 274/2000 si riflette (e potrebbe anche essere dichiarata conseguenzialmente ex art. 27, legge n. 87 del 1953) sulla corrispondente norma di cui all'art. 20 dello stesso d.lgs. nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio, disposta dalla polizia, contenga anche l'avviso che l'imputato può presentare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (come dispone invece l'art. 552 davanti al giudice monocratico del tribunale), e dell'art. 29 del cit. d.lgs., nella parte in cui non prevede al comma sesto che l'imputato, alternativamente alla prevista domanda di oblazione, ovvero il p.m. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento possano presentare domanda di applicazione della pena richiesta (come l'omologo art. 555 c.p.p. per il procedimento davanti al giudice monocratico del tribunale).

P. Q. M.

Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23, legge 11 marzo 1953, u. 87 e l'art. 1 del decreto del Presidente della Corte costituzionale 21 luglio 2004;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata ai fini del presente giudizio la sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 Costituzione, dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui esclude l'applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace, nonché degli artt. 20 e 29 dello stesso d.lgs., nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Sospende il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni.

Pisciotta, addì 22 ottobre 2004

Il giudice di pace: PRESTIPINO

05C0240

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 3 0 2 *

€ 5,00